



Senato della Repubblica

XVIII Legislatura

Fascicolo Iter

DDL S. 1799

Conversione in legge del decreto-legge 10 maggio 2020, n. 29, recante misure urgenti in materia di detenzione domiciliare o differimento dell'esecuzione della pena, nonché in materia di sostituzione della custodia cautelare in carcere con la misura degli arresti domiciliari, per motivi connessi all'emergenza sanitaria da COVID-19, di persone detenute o internate per delitti di criminalità organizzata di tipo terroristico o mafioso, o per delitti di associazione a delinquere legati al traffico di sostanze stupefacenti o per delitti commessi avvalendosi delle condizioni o al fine di agevolare l'associazione mafiosa o con finalità di terrorismo, nonché di detenuti e internati sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, nonché, infine, in materia di colloqui con i congiunti o con altre persone cui hanno diritto i condannati, gli internati e gli imputati

18/12/2022 - 04:42

Indice

1. DDL S. 1799 - XVIII Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	4
1.2.1. Testo DDL 1799	5
1.2.2. Testo correlato 1799 (ERRATA CORRIGE)	17
1.3. Trattazione in Commissione	28
1.3.1. Sedute	29
1.3.2. Resoconti sommari	31
1.3.2.1. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia)	32
1.3.2.1.1. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 162 (pom.) del 12/05/2020	33
1.3.2.1.2. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 120 (pom.) del 13/05/2020	36
1.3.2.1.3. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 121 (ant.) del 14/05/2020	37
1.3.2.1.4. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 164 (ant.) del 14/05/2020	38
1.3.2.1.5. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 122 (pom.) del 14/05/2020	42
1.3.2.1.6. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 123 (pom.) del 19/05/2020	43
1.3.2.1.7. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 124 (pom.) del 19/05/2020	44
1.3.2.1.8. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 165 (pom.) del 20/05/2020	45
1.3.2.1.9. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 166 (pom.) del 26/05/2020	48
1.4. Trattazione in consultiva	51
1.4.1. Sedute	52
1.4.2. Resoconti sommari	54
1.4.2.1. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali)	55
1.4.2.1.1. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 148 (ant.) del 21/05/2020	56
1.4.2.2. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio)	61
1.4.2.2.1. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 279 (ant.) del 26/05/2020	62
1.4.2.2.2. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 287 (pom.) del 09/06/2020	69
1.4.2.3. 8 ^a Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni)	82
1.4.2.3.1. 8 ^a Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 136 (pom.) del 20/05/2020	83
1.4.2.3.2. 8 ^a Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 137 (pom.) del 26/05/2020	86
1.4.2.3.3. 8 ^a Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 138 (pom.) del 27/05/2020	89
1.4.2.4. 12 ^a Commissione permanente (Igiene e sanita')	92

1.4.2.4.1. 12ª Commissione permanente (Igiene e sanita') - Seduta n. 135 (pom.) del 26/05/2020	93
--	----

1. DDL S. 1799 - XVIII Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge

Atto Senato n. 1799

XVIII Legislatura

(sono fatti salvi gli effetti prodotti dal d-l n. 29/20 ai sensi dell'art. 1, c. 3, della legge 70/20, di conversione del d-l 28/20, di cui alla scheda atto C.2547)

Conversione in legge del decreto-legge 10 maggio 2020, n. 29, recante misure urgenti in materia di detenzione domiciliare o differimento dell'esecuzione della pena, nonché in materia di sostituzione della custodia cautelare in carcere con la misura degli arresti domiciliari, per motivi connessi all'emergenza sanitaria da COVID-19, di persone detenute o internate per delitti di criminalità organizzata di tipo terroristico o mafioso, o per delitti di associazione a delinquere legati al traffico di sostanze stupefacenti o per delitti commessi avvalendosi delle condizioni o al fine di agevolare l'associazione mafiosa o con finalità di terrorismo, nonché di detenuti e internati sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, nonché, infine, in materia di colloqui con i congiunti o con altre persone cui hanno diritto i condannati, gli internati e gli imputati

Titolo breve: *d.l. 29/20 detenzioni domiciliari e differimenti pena*

Iter

9 luglio 2020: decreto legge decaduto

Successione delle letture parlamentari

S.1799

decreto legge decaduto

Iniziativa Governativa

Pres. Consiglio [Giuseppe Conte](#), Ministro della giustizia [Alfonso Bonafede](#) (Governo [Conte-II](#))

Natura

di conversione del decreto-legge n. **29 del 10 maggio 2020**, G.U. n. 119 del 10 maggio 2020, scadenza il 09 luglio 2020, decaduto il 9 luglio 2020 (avviso pubbl. sulla G.U. n. 172 del 10 luglio 2020). Rettifica G.U. n. 123 del 14 maggio 2020).

Include relazione tecnica.

Include analisi tecnico-normativa (ATN).

Esclusione AIR.

Presentazione

Presentato in data **10 maggio 2020**; annunciato nella seduta n. 216 del 12 maggio 2020.

Classificazione TESEO

EPIDEMIE, PENE DETENTIVE, ORDINAMENTO PENITENZIARIO

Articoli

DETENUTI (Artt.1-5), ARRESTI DOMICILIARI (Artt.1-5), REATI DI TERRORISMO E DI
EVERSIONE (Artt.2, 3), ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE (Artt.2, 3), DROGHE E
SOSTANZE ALLUCINOGENE (Artt.2, 3), MAFIA E CAMORRA (Artt.2, 3), GRADI DELL'
ESECUZIONE PENALE (Artt.2, 3), PROCURATORI DELLA REPUBBLICA E SOSTITUTI

(Art.2), DIREZIONE NAZIONALE ANTIMAFIA (DNA) (Art.2), CARCERI (Artt.2, 3, 4),
REPARTI OSPEDALIERI (Artt.2, 3), PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE (Artt.2, 3, 4),
ORDINANZE E DECRETI NEL PROCESSO PENALE (Artt.2, 3), REVOCA (Artt.2, 3),
CUSTODIA CAUTELARE (Art.3), PUBBLICO MINISTERO (Art.3), ACCERTAMENTI
SANITARI (Art.3), ISTITUTI DI RIEDUCAZIONE PER MINORENNI (Art.4), VISITE AI
DETENUTI (Art.4), APPARECCHI TELEFONICI (Art.4)

Relatori

Relatore alla Commissione Sen. [Franco Mirabelli](#) (PD) (dato conto della nomina il 14 maggio 2020) .

Relatore alla Commissione Sen. [Angela Anna Bruna Piarulli](#) (M5S) (dato conto della nomina il 14 maggio 2020) .

Assegnazione

Assegnato alla [2^a Commissione permanente \(Giustizia\)](#) in sede referente l'11 maggio 2020.

Annuncio nella seduta n. 216 del 12 maggio 2020.

Pareri delle commissioni 1^a (Aff. costituzionali), 5^a (Bilancio), 8^a (Lavori pubblici), 12^a (Sanita'),

Questioni regionali

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 1799

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 1799

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Presidente del Consiglio dei ministri** (CONTE)
e dal **Ministro della giustizia** (BONAFEDE)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 MAGGIO 2020

Conversione in legge del decreto-legge 10 maggio 2020, n. 29, recante misure urgenti in materia di detenzione domiciliare o differimento dell'esecuzione della pena, nonché in materia di sostituzione della custodia cautelare in carcere con la misura degli arresti domiciliari, per motivi connessi all'emergenza sanitaria da COVID-19, di persone detenute o internate per delitti di criminalità organizzata di tipo terroristico o mafioso, o per delitti di associazione a delinquere legati al traffico di sostanze stupefacenti o per delitti commessi avvalendosi delle condizioni o al fine di agevolare l'associazione mafiosa o con finalità di terrorismo, nonché di detenuti e internati sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, nonché, infine, in materia di colloqui con i congiunti o con altre persone cui hanno diritto i condannati, gli internati e gli imputati

Onorevoli Senatori. - La disposizione dell'articolo 1 interviene sulla possibilità di revoca del provvedimento di ammissione alla detenzione domiciliare disposta ai sensi dell'articolo 47-*ter* dell'ordinamento penitenziario.

A seguito dell'inserimento del comma 1-*ter* nell'articolo 47-*ter* ad opera della legge 27 maggio 1998, n. 165, ovvero della possibilità di ammettere alla detenzione domiciliare coloro che, a causa delle condizioni di salute in cui si trovano, avrebbero titolo ad ottenere il rinvio obbligatorio o facoltativo dell'esecuzione della pena, non risulta essere stata considerata la possibilità che, qualora tali condizioni cessino, possa essere disposta la revoca del beneficio concesso.

L'intervento mira ad adeguare, quindi, il comma 7 dell'articolo 47-*ter* che, per tutte le altre ipotesi che legittimano l'adozione della misura della detenzione domiciliare, diverse da quelle legate all'età avanzata del condannato di cui al comma 1, prevede la revoca del beneficio laddove vengano meno i presupposti per la sua concessione.

La disposizione dell'articolo 2 intende consentire alla magistratura di sorveglianza una periodica rivalutazione della permanenza delle ragioni che, a causa dell'emergenza sanitaria da COVID-19, hanno indotto all'ammissione alla detenzione domiciliare o al differimento dell'esecuzione della pena anche di persone condannate o internate per delitti di criminalità organizzata di tipo terroristico o mafioso, o per delitti di associazione a delinquere legati al traffico di sostanze stupefacenti o per delitti commessi avvalendosi delle condizioni o al fine di agevolare l'associazione mafiosa o con finalità di terrorismo, nonché di condannati e di internati sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354.

A tal fine, si prevede che, dopo quindici giorni dall'adozione del provvedimento, e successivamente sempre con cadenza mensile, il magistrato di sorveglianza e il tribunale di sorveglianza debbano valutare, previa acquisizione del parere della Direzione distrettuale antimafia e della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, l'effettiva permanenza dei motivi legati all'emergenza sanitaria che hanno determinato a ritenere necessaria, in ragione delle precarie condizioni di salute del singolo detenuto, la sua collocazione *extra*-muraria; tale valutazione può essere anticipata qualora venga comunicata dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria l'avvenuta individuazione di strutture

penitenziarie o reparti di medicina protetti adeguati alle condizioni di salute del condannato o dell'internato.

Con ciò si specifica il meccanismo di periodica valutazione della permanenza delle condizioni legittimanti l'adozione della detenzione domiciliare già previsto dallo stesso comma 1-ter dell'articolo 47-ter dell'ordinamento penitenziario che, appunto, stabilisce la natura intrinsecamente temporanea del beneficio in questione: tale valutazione, legata esclusivamente alla possibile evoluzione delle condizioni di salute della persona che fruisce del beneficio, viene oggi integrata dal riferimento alla sopravvenuta indicazione di strutture penitenziarie o reparti di medicina protetta idonei ad accogliere, senza pregiudizio per le loro condizioni di salute, le persone ammesse a fruire dei benefici, nonché all'effettiva persistenza di quelle condizioni di emergenza epidemiologica che hanno inciso sull'apprezzamento dell'impossibilità della prosecuzione del regime carcerario, ma che, non avendo allo stato durata prevedibile, non possono essere oggetto di un giudizio prognostico ed impongono dunque un costante monitoraggio.

Con l'intervento di cui all'articolo 3 si intende permettere il ripristino della misura della custodia cautelare in carcere nel caso in cui essa sia stata sostituita, per motivi correlati all'emergenza sanitaria da COVID-19, anche nei confronti di imputati di delitti di criminalità organizzata di tipo terroristico o mafioso, di delitti di associazione a delinquere legati al traffico di sostanze stupefacenti o di delitti commessi avvalendosi delle condizioni o al fine di agevolare l'associazione mafiosa o con finalità di terrorismo, e di imputati sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, una volta superata l'emergenza.

A tal fine si prevede che il pubblico ministero possa avanzare richiesta di ripristino della misura in atto al momento dell'insorgenza dell'emergenza epidemiologica, qualora abbia acquisito dati concreti che diano conto dell'effettivo contenimento dell'emergenza sanitaria, purché ritenga persistenti le originarie esigenze cautelari che avevano condotto all'applicazione della custodia in carcere.

Viene introdotta una valutazione periodica da parte del pubblico ministero sulla permanenza dei predetti motivi connessi all'emergenza sanitaria, valutazione che può essere anticipata quando il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria comunica la disponibilità di strutture penitenziarie o di reparti di medicina protetta adeguati alle condizioni di salute dell'imputato.

Si consente così una rivalutazione da parte del giudice delle ragioni per le quali è stata disposta la sostituzione della misura cautelare in carcere con l'effetto che, qualora non sussistano elementi sopravvenuti ulteriori che abbiano inciso negativamente sul quadro di gravità indiziaria o sull'esistenza o sull'intensità delle esigenze cautelari, il giudice possa disporre il ripristino della misura carceraria nei confronti degli imputati di delitti gravissimi.

E ciò, comunque, prevedendo che, nel caso in cui il giudice ritenga che il comunicato contenimento dell'emergenza sanitaria o l'individuazione della struttura penitenziaria o del reparto di medicina protetta non siano atti ad escludere il fronteggiamento anche in ambiente carcerario delle patologie che affliggono l'imputato, sia sempre possibile l'effettuazione, anche di ufficio, di accertamenti senza formalità o di perizie in ordine alle condizioni di salute dell'imputato.

La disposizione normativa introdotta dall'articolo 4 mantiene, per il periodo dal 19 maggio al 30 giugno 2020, la possibilità che i colloqui con i congiunti o con altre persone, cui hanno diritto i condannati, gli internati e gli imputati, si svolgano a distanza, come già previsto, ma con durata temporale limitata al 22 marzo 2020, dall'articolo 83, comma 16, del decreto-legge, 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 (in vigore dal 30 aprile del 2020).

La misura non era stata prorogata, perché le limitazioni alla libertà di circolazione disposte con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri impedivano comunque l'accesso dei visitatori negli istituti penitenziari, in quanto l'allontanamento dalle abitazioni non era giustificato dalla necessità di coltivare i rapporti affettivi. Con il mutare delle misure restrittive, che ora consentono le visite ai congiunti (pur se con determinate cautele), si impone la necessità di disciplinare l'accesso dei visitatori, per contenere il rischio di diffusione del *virus* COVID-19 all'interno degli istituti penitenziari, contemperando l'esigenza con il diritto dei detenuti alle visite in presenza. Sarà quindi il direttore dell'istituto penitenziario e dell'istituto penale per minorenni, sentiti il provveditore regionale

dell'amministrazione penitenziaria e il dirigente del centro per la giustizia minorile, nonché l'autorità sanitaria regionale, in persona del presidente della giunta della regione, a stabilire, nei limiti di legge, il numero massimo di colloqui da svolgere con modalità in presenza, fermo il diritto dei condannati, internati e imputati ad almeno un colloquio al mese in presenza di almeno un congiunto o di altra persona.

La disposizione transitoria risponde, infine, alla necessità di coordinare, con riguardo ai provvedimenti emessi in data più risalente, il termine di quindici giorni introdotto « a regime » per la prima verifica della persistenza delle ragioni legate all'emergenza sanitaria in relazione ai provvedimenti di ammissione al regime della detenzione domiciliare o di differimento dell'esecuzione della pena o di sostituzione della custodia cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari che, per tali ragioni, sono stati adottati.

Relazione tecnica

Il presente schema di decreto-legge, composto da 7 *articoli*, si colloca nell'ambito dei provvedimenti ritenuti necessari per fronteggiare le conseguenze determinate dall'emergenza sanitaria in atto, intervenendo in modo specifico nel caso di misura alternativa alla detenzione domiciliare, concessa ai sensi dell'articolo 47-ter della legge n. 354 del 197 e di provvedimenti che hanno disposto la sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere per motivi collegati alle condizioni pandemiche. Si prevede, inoltre, di regolamentare lo svolgimento dei colloqui intramurari tra detenuti, internati ed imputati e i loro congiunti o altre persone aventi il diritto, rimodulando le modalità degli stessi alle esigenze sanitarie dell'emergenza epidemiologica e prevedendo il loro svolgimento con tecniche di distanziamento sociale. E' dettata, infine, anche una disciplina transitoria in stretta correlazione alla concessione delle misure di detenzione domiciliare o di differimento della pena nonché della misura cautelare sostitutiva della custodia carceraria, adottati successivamente al 9 marzo 2020, nonché per i provvedimenti già emessi alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Nello specifico, si esplicitano disposizioni volte a disciplinare l'applicazione delle misure restrittive (definitive e cautelari) interessate, prevedendo la possibilità di revocare i provvedimenti che hanno disposto la detenzione domiciliare o gli arresti domiciliari e contemplando, pertanto, l'esigenza che gli organi preposti all'accertamento dei requisiti previsti per la concessione delle suddette misure da parte del giudice, verificchino in concreto e secondo termini precisi qui stabiliti, il perdurare dei presupposti di fruizione dei benefici alternativi. Viene, in tal modo, conseguita la doppia finalità di bilanciare le esigenze di tutela della salute di ciascuna persona - quindi anche di un detenuto condannato o indagato per gravissimi reati che ha ottenuto il beneficio in virtù delle sue precarie condizioni di salute - con quella di sicurezza della collettività, in maniera da ristabilire la prevalenza di quest'ultima nel momento in cui venga meno la ragione che ha determinato, il collocamento extra- murario del singolo detenuto.

Con *l'articolo 1*, si realizza il necessario adeguamento normativo di ogni casistica prevista dall'articolo 47-ter, stabilendo che, come già previsto nei casi di cui ai commi 1 e 1-bis dell'articolo in esame, la revoca del provvedimento di ammissione alla detenzione domiciliare possa avvenire anche nel caso in cui venga meno il presupposto inserito nel comma 1-ter della medesima disposizione (cioè la motivazione relativa al rinvio dell'esecuzione della pena ai sensi degli articoli



146 o 147 del codice penale con applicazione della detenzione domiciliare o la sua proroga), attualmente non contemplato.

Si segnala che, stante la natura ordinamentale e precettiva, che mira a riequilibrare le fattispecie previste nell'art. 47-ter O.p., offrendo al giudice il compito di valutarle in maniera più equa, dalla presente disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, garantendo che alle attività collegate di carattere istituzionale potrà provvedersi nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Con l'articolo 2 del presente decreto si ribadisce la natura intrinsecamente temporanea del beneficio della detenzione domiciliare di cui al predetto articolo 47-ter della legge 354/1975, ancorando la permanenza o meno della fruizione della misura alternativa esclusivamente alla possibile evoluzione delle condizioni di salute della persona nei cui confronti è stata concessa.

Si tratta, in sostanza di valutare e ponderare la concessione e permanenza del beneficio *de quo* anche ai condannati ed agli internati per delitti di particolare gravità (quali quelli previsti dagli articoli 270, 270-bis, 416-bis del codice penale e 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto che sia stato commesso avvalendosi delle condizioni o al fine di agevolare l'associazione mafiosa), o per un delitto commesso con finalità di terrorismo ai sensi dell'articolo 270-sexies del codice penale, nonché ai condannati ed agli internati sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354.

Solo l'effettiva persistenza di quelle condizioni di emergenza epidemiologica - che avevano inciso sull'apprezzamento, da parte del magistrato o del tribunale di sorveglianza, dell'impossibilità della prosecuzione del regime carcerario - potranno giustificare il proseguimento del regime alternativo. A tale fine, pertanto, il magistrato o il tribunale di sorveglianza che hanno adottato il provvedimento di concessione devono costantemente sottoporre la decisione presa ad una periodica rivalutazione, considerando la permanenza delle ragioni che, a causa dell'emergenza sanitaria da COVID-19 hanno indotto all'ammissione alla detenzione domiciliare o al differimento dell'esecuzione della pena i soggetti per i quali sussiste una condanna ai sensi degli articoli sopra indicati. Per tali motivazioni vengono dettati precise regole e termini procedurali: i giudici della magistratura di sorveglianza competenti devono acquisire il parere del Procuratore distrettuale antimafia e del Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo e valutare la permanenza dei predetti motivi legati all'emergenza sanitaria Covid-19 entro il termine di quindici giorni dall'adozione del medesimo e anche successivamente, tale valutazione è sempre richiesta con cadenza mensile. La stessa però può anche essere anticipata qualora venga comunicata dal Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria l'avvenuta individuazione di strutture penitenziarie o reparti di medicina protetti, già



disponibili presso le competenti amministrazioni, adeguati alle condizioni di salute del condannato o dell'internato e previo parere sulla situazione sanitaria locale da parte dell'autorità sanitaria regionale, in persona del Presidente della giunta regionale.

La disposizione in esame ha natura precettiva e procedurale ed è diretta ad assicurare una verifica puntuale del persistere delle condizioni di emergenza epidemiologica poste alla base della concessione di benefici di espiazione alternativa della detenzione intramuraria. La straordinarietà ed eccezionalità della situazione pandemica impongono di operare un costante monitoraggio ed una fattiva valutazione della rilevanza di tutti gli elementi necessari a giustificare l'impossibilità della continuazione del regime carcerario, atteso che la mancata prevedibilità dell'evolversi delle condizioni emergenziali non consentono alcun espletamento di giudizi prognostici neanche in relazione allo stato di salute dei detenuti interessati dalla presente norma. Si assicura, ad ogni modo, che dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, trattandosi di adempimenti di natura istituzionale che vengono già consuetudinariamente espletati dagli organi a ciò preposti e che potranno essere fronteggiati nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

L'articolo 3 prevede che i presupposti per l'applicazione della misura alternativa della detenzione domiciliare siano considerati anche per valutare la permanenza o meno della misura cautelare sostitutiva della custodia carceraria. Pertanto, la norma in esame dispone che il pubblico ministero, verificato il sopravvenuto mutamento delle condizioni che hanno giustificato la sostituzione della misura cautelare e, nell'ipotesi che continuino a sussistere le originarie esigenze cautelari di applicazione della misura restrittiva intramuraria, chiede al giudice il ripristino della custodia cautelare in carcere. Anche in relazione alla presente disposizione si stabilisce che il giudice operi una nuova valutazione in merito al persistere o al mutamento delle condizioni connesse all'emergenza sanitaria da COVID-19, entro il termine di quindici giorni dalla data di adozione della predetta misura degli arresti domiciliari e, successivamente, con cadenza mensile. Tuttavia, anche in tal caso - sempre sentito il parere sulla situazione sanitaria locale da parte dell'autorità sanitaria regionale - qualora il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria comunichi la disponibilità di strutture penitenziarie o di reparti di medicina protetta e già disponibili presso le competenti amministrazioni, adeguati alle condizioni di salute dell'imputato, il giudice può subordinare la decisione alla luce di atti o a seguito dell'acquisizione degli esiti degli accertamenti disposti dall'organo inquirente, nelle forme previste dagli articoli 220 e seguenti del codice di procedura penale.

Anche tale disposizione, che stabilisce che si debba procedere alla verifica dell'attualità delle condizioni di salute dell'imputato che hanno determinato l'impossibilità della custodia cautelare in



carcere con le modalità già previste dal vigente codice di procedura penale, non ha effetti negativi per la finanza pubblica, potendo le attività e gli adempimenti connessi, di natura istituzionale, attraverso l'utilizzo delle risorse finanziarie, strumentali ed umane, disponibili a legislazione vigente.

L'articolo 4 interviene in modo specifico in tema di colloqui a distanza con i congiunti o con altre persone cui hanno diritto i detenuti, gli internati e gli imputati, prevedendone lo svolgimento a distanza, ove possibile, mediante apparecchiature e collegamenti di cui dispone l'amministrazione penitenziaria e minorile o mediante comunicazione telefonica che può essere autorizzata oltre i limiti previsti dalla normativa citata. Tale disposizione è dettata dalla necessità di fronteggiare il rischio di contagio causato dal perdurare dell'emergenza sanitaria ripristinando sino al 31 maggio 2020 la modalità di colloquio a distanza, già prevista dall'art 83 comma 16 del D.L. 2020 n.18 con durata limitata al 2 marzo 2020.

Per le medesime finalità, si prevede altresì che il direttore dell'istituto penitenziario e dell'istituto penale per minorenni, sentiti, rispettivamente, il provveditore regionale dell'amministrazione penitenziaria e il dirigente del centro per la giustizia minorile, nonché l'autorità sanitaria regionale in persona del Presidente della Giunta della Regione stabilisce, nei limiti di legge, il numero massimo di colloqui da svolgere con modalità in presenza, fermo il diritto dei condannati, internati e imputati ad almeno un colloquio al mese in presenza di almeno un congiunto o altra persona

Si segnala che dalla presente disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, garantendo che alle attività collegate si potrà provvedere attraverso l'impiego delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e in particolare, per i collegamenti a distanza, mediante l'utilizzo delle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero della giustizia per l'anno 2020, alla Missione Giustizia - UdV 1.1 amministrazione penitenziaria - Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria - Azione "Servizi tecnici e logistici connessi alla custodia delle persone detenute" Capitolo 1762 "Spese per il pagamento di canoni e utenze ecc.", che reca uno stanziamento di euro 152.809.404 per ciascuno degli anni del triennio 2020-2022 e Azione "Supporto per l'erogazione dei servizi penitenziari" Capitolo 1751 "Spese per la gestione e il funzionamento del sistema informativo" che reca uno stanziamento di euro 572.338 per ciascuno degli anni del triennio 2020-2022; UdV 1.3 giustizia minorile e di comunità - Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità - Azione "Supporto per l'erogazione dei servizi per la giustizia minorile e di comunità" Capitolo 2061 p.g. 13 "Spese per il pagamento di canoni e utenze ecc.", che reca uno stanziamento di euro 8.390.091 per ciascuno degli anni del triennio 2020-2022 e Capitolo 2121 "Spese per il funzionamento del sistema



informativo", che reca uno stanziamento di euro 892.491 per l'anno 2020 e di euro 842.491 per ciascuno degli anni 2021 e 2022.

Si segnala, inoltre, la disciplina transitoria contenuta *all'articolo 5* con la quale si prevede che le disposizioni introdotte dagli articoli 2 e 3, si applichino ai provvedimenti adottati successivamente al 23 febbraio 2020 e stabilisce, che per i provvedimenti già emessi, il termine di quindici giorni previsto dagli articoli 2, comma 1, e 3, comma 1, decorra dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame.


Tale disposizione di coordinamento ordinamentale, non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 6, recante le disposizioni finanziarie, prevede che *dall'attuazione del presente provvedimento, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, considerato che le amministrazioni interessate potranno fronteggiare gli adempimenti connessi alle attività istituzionali mediante l'utilizzo delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.*

L'articolo 7, infine, prevede l'entrata in vigore del decreto il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi dell'art. 17 comma 3, della Legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito **positivo** negativo

10/05/2020 Il Ragioniere Generale dello Stato
Firmato digitalmente *Biagio Mazzotta*



5



DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 10 maggio 2020, n. 29, recante misure urgenti in materia di

detenzione domiciliare o differimento dell'esecuzione della pena, nonché in materia di sostituzione della custodia cautelare in carcere con la misura degli arresti domiciliari, per motivi connessi all'emergenza sanitaria da COVID-19, di persone detenute o internate per delitti di criminalità organizzata di tipo terroristico o mafioso, o per delitti di associazione a delinquere legati al traffico di sostanze stupefacenti o per delitti commessi avvalendosi delle condizioni o al fine di agevolare l'associazione mafiosa o con finalità di terrorismo, nonché di detenuti e internati sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, nonché, infine, in materia di colloqui con i congiunti o con altre persone cui hanno diritto i condannati, gli internati e gli imputati.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto-legge 10 maggio 2020, n. 29, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 119 del 10 maggio 2020 ()*.

Misure urgenti in materia di detenzione domiciliare o differimento dell'esecuzione della pena, nonché in materia di sostituzione della custodia cautelare in carcere con la misura degli arresti domiciliari, per motivi connessi all'emergenza sanitaria da COVID-19, di persone detenute o internate per delitti di criminalità organizzata di tipo terroristico o mafioso, o per delitti di associazione a delinquere legati al traffico di sostanze stupefacenti o per delitti commessi avvalendosi delle condizioni o al fine di agevolare l'associazione mafiosa o con finalità di terrorismo, nonché di detenuti e internati sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, nonché, infine, in materia di colloqui con i congiunti o con altre persone cui hanno diritto i condannati, gli internati e gli imputati

Presidente della Repubblica

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 26 luglio 1975, n. 354, recante « Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà »;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 7;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di introdurre misure in materia di detenzione domiciliare o differimento dell'esecuzione della pena, nonché in materia di sostituzione della custodia cautelare in carcere con la misura degli arresti domiciliari, per motivi connessi all'emergenza sanitaria da COVID-19, di persone detenute o internate per delitti di criminalità organizzata di tipo mafioso, terroristico e mafioso, o per delitti di associazione a delinquere legati al traffico di sostanze stupefacenti o per delitti commessi avvalendosi delle condizioni o al fine di agevolare l'associazione mafiosa, nonché di detenuti e internati sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, nonché, infine, in materia di colloqui con i congiunti o con altre persone cui hanno diritto i condannati, gli internati e gli imputati;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 9 maggio 2020;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della giustizia;

emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

(Modifiche urgenti all'ordinamento penitenziario)

1. All'articolo 47-ter, comma 7, della legge 26 luglio 1975, n. 354, le parole « nei commi 1 e 1-bis » sono sostituite dalle seguenti: « nei commi 1, 1-bis e 1-ter ».

Art. 2.

(Misure urgenti in materia di detenzione domiciliare o di differimento della pena per motivi connessi all'emergenza sanitaria da COVID-19)

1. Quando i condannati e gli internati per i delitti di cui agli articoli 270, 270-bis, 416-bis del codice

penale e 74, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto commesso avvalendosi delle condizioni o al fine di agevolare l'associazione mafiosa, o per un delitto commesso con finalità di terrorismo ai sensi dell'articolo 270-*sexies* del codice penale, nonché i condannati e gli internati sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354 sono ammessi alla detenzione domiciliare o usufruiscono del differimento della pena per motivi connessi all'emergenza sanitaria da COVID-19, il magistrato di sorveglianza o il tribunale di sorveglianza che ha adottato il provvedimento, acquisito il parere del Procuratore distrettuale antimafia del luogo in cui è stato commesso il reato e del Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo per i condannati ed internati già sottoposti al regime di cui al predetto articolo 41-*bis*, valuta la permanenza dei motivi legati all'emergenza sanitaria entro il termine di quindici giorni dall'adozione del provvedimento e, successivamente, con cadenza mensile. La valutazione è effettuata immediatamente, anche prima della decorrenza dei termini sopra indicati nel caso in cui il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria comunica la disponibilità di strutture penitenziarie o di reparti di medicina protetta adeguati alle condizioni di salute del detenuto o dell'internato ammesso alla detenzione domiciliare o ad usufruire del differimento della pena.

2. Prima di provvedere l'autorità giudiziaria sente l'autorità sanitaria regionale, in persona del Presidente della Giunta della Regione, sulla situazione sanitaria locale e acquisisce dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria informazioni in ordine all'eventuale disponibilità di strutture penitenziarie o di reparti di medicina protetta in cui il condannato o l'internato ammesso alla detenzione domiciliare o ad usufruire del differimento della pena può riprendere la detenzione o l'internamento senza pregiudizio per le sue condizioni di salute.

3. L'autorità giudiziaria provvede valutando se permangono i motivi che hanno giustificato l'adozione del provvedimento di ammissione alla detenzione domiciliare o al differimento di pena, nonché la disponibilità di altre strutture penitenziarie o di reparti di medicina protetta idonei ad evitare il pregiudizio per la salute del detenuto o dell'internato. Il provvedimento con cui l'autorità giudiziaria revoca la detenzione domiciliare o il differimento della pena è immediatamente esecutivo.

Art. 3.

(Misure urgenti in materia di sostituzione della custodia cautelare in carcere con la misura degli arresti domiciliari per motivi connessi all'emergenza sanitaria da COVID-19)

1. Quando, nei confronti di imputati per delitti di cui agli articoli 270, 270-*bis*, 416-*bis* del codice penale, 74, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per delitti commessi avvalendosi delle condizioni o al fine di agevolare l'associazione mafiosa, o per un delitto commesso con finalità di terrorismo ai sensi dell'articolo 270-*sexies* del codice penale, nonché di imputati sottoposti al regime previsti dall'articolo 41-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, è stata disposta la sostituzione della custodia cautelare in carcere con la misura degli arresti domiciliari per motivi connessi all'emergenza sanitaria da COVID-19, il pubblico ministero verifica la permanenza dei predetti motivi entro il termine di quindici giorni dalla data di adozione della misura degli arresti domiciliari e, successivamente, con cadenza mensile, salvo quando il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria comunica la disponibilità di strutture penitenziarie o di reparti di medicina protetta adeguati alle condizioni di salute dell'imputato. Il pubblico ministero, quando acquisisce elementi in ordine al sopravvenuto mutamento delle condizioni che hanno giustificato la sostituzione della misura cautelare o alla disponibilità di strutture penitenziarie o reparti di medicina protetta adeguate alle condizioni di salute dell'imputato, chiede al giudice il ripristino della custodia cautelare in carcere, se reputa che permangono le originarie esigenze cautelari.

2. Il giudice, fermo quanto previsto dall'articolo 299, comma 1, del codice di procedura penale, prima di provvedere sente l'autorità sanitaria regionale, in persona del Presidente della Giunta della Regione, sulla situazione sanitaria locale e acquisisce dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria informazioni in ordine all'eventuale disponibilità di strutture penitenziarie o di reparti di medicina protetta in cui l'imputato può essere nuovamente sottoposto alla custodia cautelare in carcere senza pregiudizio per le sue condizioni di salute. Il giudice provvede valutando la permanenza dei motivi che

hanno giustificato l'adozione del provvedimento di sostituzione della custodia cautelare in carcere nonché la disponibilità di altre strutture penitenziarie o di reparti di medicina protetta idonei ad evitare il pregiudizio per la salute dell'imputato. Quando non è in grado di decidere allo stato degli atti, il giudice può disporre, anche di ufficio e senza formalità, accertamenti in ordine alle condizioni di salute dell'imputato o procedere a perizia, nelle forme di cui agli articoli 220 e seguenti del codice di procedura penale, acquisendone gli esiti nei successivi quindici giorni.

Art. 4.

(Misure urgenti anti-COVID 19 per gli istituti penitenziari e gli istituti penali per i minorenni)

1. Al fine di consentire il rispetto delle condizioni igienico-sanitarie idonee a prevenire il rischio di diffusione del COVID-19, negli istituti penitenziari e negli istituti penali per minorenni, a decorrere dal 19 maggio 2020 e sino alla data del 30 giugno 2020, i colloqui con i congiunti o con altre persone cui hanno diritto i condannati, gli internati e gli imputati a norma degli articoli 18 della legge 26 luglio 1975, n. 354, 37 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, e 19 del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121, possono essere svolti a distanza, mediante, ove possibile, apparecchiature e collegamenti di cui dispone l'amministrazione penitenziaria e minorile o mediante corrispondenza telefonica, che può essere autorizzata oltre i limiti di cui all'articolo 39, comma 2, del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 230 del 2000 e all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo n. 121 del 2018.

2. Il direttore dell'istituto penitenziario e dell'istituto penale per minorenni, sentiti, rispettivamente, il provveditore regionale dell'amministrazione penitenziaria e il dirigente del centro per la giustizia minorile, nonché l'autorità sanitaria regionale in persona del Presidente della Giunta della Regione stabilisce, nei limiti di legge, il numero massimo di colloqui da svolgere con modalità in presenza, fermo il diritto dei condannati, internati e imputati ad almeno un colloquio al mese in presenza di almeno un congiunto o altra persona.

Art. 5.

(Disposizioni transitorie)

1. Le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 si applicano ai provvedimenti di ammissione alla detenzione domiciliare o di differimento della pena e ai provvedimenti di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari adottati successivamente al 23 febbraio 2020. Per i provvedimenti di cui al periodo precedente già emessi alla data di entrata in vigore del presente decreto il termine di quindici giorni previsto dagli articoli 2, comma 1, e 3, comma 1, decorre dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 6.

(Disposizioni finanziarie)

1. Dall'attuazione del presente provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti connessi mediante l'utilizzazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 7.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 10 maggio 2020.

MATTARELLA

Conte, *Presidente del Consiglio dei ministri*
Bonafede, *Ministro della giustizia*

Visto, *il Guardasigilli*: Bonafede

[*](#)) Si veda anche il comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 123 del 14 maggio 2020.

1.2.2. Testo correlato 1799 (ERRATA CORRIGE)

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 1799

Errata corrige

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Presidente del Consiglio dei ministri** (CONTE)
e dal **Ministro della giustizia** (BONAFEDE)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 MAGGIO 2020

Conversione in legge del decreto-legge 10 maggio 2020, n. 29, recante misure urgenti in materia di detenzione domiciliare o differimento dell'esecuzione della pena, nonché in materia di sostituzione della custodia cautelare in carcere con la misura degli arresti domiciliari, per motivi connessi all'emergenza sanitaria da COVID-19, di persone detenute o internate per delitti di criminalità organizzata di tipo terroristico o mafioso, o per delitti di associazione a delinquere legati al traffico di sostanze stupefacenti o per delitti commessi avvalendosi delle condizioni o al fine di agevolare l'associazione mafiosa o con finalità di terrorismo, nonché di detenuti e internati sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, nonché, infine, in materia di colloqui con i congiunti o con altre persone cui hanno diritto i condannati, gli internati e gli imputati

L'analisi tecnico-normativa e la dichiarazione di esclusione dall'analisi di impatto della regolamentazione relativa al decreto-legge 10 maggio 2020, n. 29, sono state trasmesse dalla Presidenza del Consiglio dei ministri in data 19 maggio 2020 e si intendono inserite nell'atto Senato n. 1799 dopo la relazione tecnica, da pag. 10.

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) *Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.*

Il presente intervento normativo consta di 7 articoli: solo la disposizione dell'articolo 1 contiene una previsione che interviene "a regime" sulla disciplina dell'ordinamento penitenziario, ponendo fine ad un difetto di coordinamento fra norme succedutesi nel tempo che, in questo periodo di emergenza sanitaria, appariva foriero di pericolose incongruenze, mentre il resto dell'articolato contiene disposizioni che intendono adeguare l'ordinamento penitenziario e l'ordinamento processuale penale alle esigenze dettate dall'evolversi dell'emergenza sanitaria da COVID-19.

L'oggetto dell'intervento è duplice ed appare perfettamente coerente con il programma di governo.

Da un lato, esso mira ad assicurare, anche nell'attuale emergenza, la massima protezione della sicurezza dei cittadini.

Sicurezza che deve poter essere garantita non solo colmando, come fatto con l'articolo 1, lacune esistenti nel sistema normativo, ma anche consentendo il ripristino della detenzione carceraria nei confronti di condannati e degli internati per delitti gravissimi o sottoposti al regime di detenzione di cui all'art. 41-bis dell'O.P., o il ripristino della misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di persone imputate dei medesimi delitti o sottoposte al medesimo regime detentivo, qualora i motivi, connessi all'emergenza sanitaria da COVID-19, che hanno determinato la fuoriuscita di costoro dall'ambito carcerario siano cessati o siano stati individuati strutture penitenziarie o reparti di medicina protetta in grado comunque di prestare le terapie e le cure necessarie alla salute dei singoli detenuti o internati.

Rispetto al raggiungimento di questo obiettivo il quadro normativo risultava carente.

Oltre a quanto già detto in merito alla mancata previsione della possibilità di revoca dell'ammissione alla detenzione domiciliare, qualora disposta ai sensi dell'art. 47-ter, comma 1-ter, della legge n. 354/75, la prevista temporaneità del relativo provvedimento applicativo è correlata solo alla possibile evoluzione delle condizioni di salute della persona che fruisce del beneficio.

Era dunque necessario affiancare a tale previsione la possibilità di un controllo da parte dell'autorità giudiziaria dell'effettiva persistenza di quelle condizioni di emergenza epidemiologica che hanno inciso sull'apprezzamento dell'impossibilità della prosecuzione del regime carcerario in corso a carico del singolo condannato o internato: tali condizioni di emergenza non possono ricadere in quel giudizio prognostico in ragione del quale è sancito il carattere temporaneo del provvedimento disposto ex art. 47-ter, comma 1-ter, O.P., perché esse non hanno durata prevedibile.

Anche l'attuale sistema delle misure cautelari personali non consentiva di ripristinare la misura della custodia cautelare in carcere nel caso di superamento delle ragioni connesse all'emergenza sanitaria che ne avevano determinato la sua sostituzione con la misura degli arresti domiciliari, essendo prevista la possibilità di modificare *in peius* il regime cautelare in corso a carico dell'imputato solo in caso di trasgressione da parte sua delle prescrizioni delle misure applicategli e di aggravamento delle esigenze cautelari, evenienze prese in considerazione, rispettivamente, dal disposto dell'art. 276 c.p.p. e da quello dell'art. 299 c.p.p..

Quanto al secondo obiettivo perseguito dall'intervento, con esso si intende controllare il rischio di un dilagare dell'epidemia sanitaria all'interno delle strutture carcerarie che possa mettere in pericolo la salute dei detenuti e del personale di polizia penitenziaria.

A tal fine si favorisce temporaneamente per i colloqui ai quali hanno diritto i detenuti e gli internati il ricorso a modalità di svolgimento a distanza o con modalità telefoniche, consentendo, in tal caso, la fruizione dei colloqui con dette modalità anche in numero superiore a quello attualmente consentito dall'ordinamento.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

Come sopra evidenziato, l'articolo 1 del decreto-legge introduce la possibilità di revoca della detenzione domiciliare disposta ex art. 47-ter, comma 1-ter, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ordinamento Penitenziario), nei confronti di coloro che, a causa delle condizioni di salute in cui si trovano, avrebbero titolo ad ottenere il rinvio obbligatorio o facoltativo dell'esecuzione della pena. L'intervento adegua, in tal senso, il comma 7 del citato articolo 47-ter che, per tutte le altre ipotesi "remissibili" che legittimano l'adozione della misura della detenzione domiciliare, già prevede la revoca del beneficio nel caso vengano meno i presupposti per la sua concessione.

Stante l'incrementato ricorso alla detenzione domiciliare ex art. 47-ter, comma 1-ter O.P. che la situazione di rischio sanitario in atto ha determinato, si è ritenuto necessario ed urgente modificare il comma 7 dell'articolo 47-ter, ponendo così rimedio al difetto di

coordinamento che tale disposto presentava dopo l'inserimento del comma 1-ter nell'articolo 47-ter, avvenuto ad opera della legge 21 aprile 2011, n. 62.

Le successive disposizioni dettate dagli articoli 2 e 3 rispondono alla necessità, urgente e indifferibile, di consentire la rivalutazione, a fronte di un concreto contenimento dell'emergenza sanitaria, delle misure di detenzione domiciliare e di differimento dell'esecuzione della pena che, a causa di tale emergenza, sono state adottate nei confronti di persone condannate e internate per delitti di criminalità organizzata di tipo mafioso, terroristico e mafioso, o per delitti di associazione a delinquere legati al traffico di sostanze stupefacenti o per delitti commessi avvalendosi delle condizioni o al fine di agevolare l'associazione mafiosa, o che erano sottoposte al regime previsti dall'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e di effettuare analoga rivalutazione nei confronti di persone, imputate dei medesimi delitti o sottoposti al medesimo regime detentivo, nei cui confronti, sempre in ragione dell'emergenza sanitaria da COVID-19, è stata sostituita la misura della custodia cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari.

In particolare, la disposizione dell'articolo 2 prevede, per consentire alla magistratura di sorveglianza la periodica rivalutazione della permanenza delle ragioni che, a causa dell'emergenza sanitaria da COVID-19, hanno indotto all'ammissione alla detenzione domiciliare o al differimento dell'esecuzione della pena anche di persone condannate o internate per delitti gravissimi o sottoposte al regime previsto dall'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, una procedura che garantisce il costante monitoraggio dell'effettiva permanenza dei motivi legati all'emergenza sanitaria che hanno condotto a ritenere necessaria, in ragione delle precarie condizioni di salute del singolo detenuto, la sua collocazione extra-muraria, nonché la mancanza di strutture penitenziarie o di reparti di medicina protetti in grado di apprestare al detenuto idonee cure e trattamenti.

Con l'intervento di cui all'articolo 3 si è inteso permettere all'autorità giudiziaria di provvedere al ripristino della misura della custodia cautelare in carcere nel caso in cui essa sia stata sostituita, per motivi correlati all'emergenza sanitaria da COVID-19, nei confronti di imputati degli stessi delitti indicati dall'articolo 2 o sottoposti al regime di detenzione di cui all'art. 41-bis O.P.. A tal fine, si è introdotto un meccanismo procedurale che consente al p.m. una valutazione pressoché costante della permanenza dei motivi connessi all'emergenza sanitaria e dell'assenza di strutture penitenziarie adeguate e, in caso di esito negativo di tale valutazione, la presentazione da parte sua al giudice di una richiesta di ripristino della più grave misura cautelare nei confronti dell'imputato, a carico del quale ritenga permangano le originarie esigenze cautelari; sulla richiesta del p.m., il giudice provvederà, salvo ritenga venute meno le condizioni di applicabilità di tale misura o le esigenze cautelari, ma solo dopo aver acquisito informazioni in ordine al contenimento dell'emergenza sanitaria in atto o in merito alla disponibilità di strutture penitenziarie o di reparti di medica protetta adeguati alle condizioni dell'imputato e, comunque, potendo disporre ogni ulteriore approfondimento che valuti necessario.

La disposizione normativa di cui all'articolo 4 deroga, per il periodo dal 19 maggio al 30 giugno 2020, alla disciplina dettata in materia di colloqui per detenuti o internati maggiorenni dagli articoli 18 della legge 26 luglio 1975, n. 354 e 37 del decreto del

Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, e per detenuti minorenni dall'articolo 19 del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121.

Specificamente, l'articolo 4 prevede, al fine di contenere il rischio di una diffusione del contagio nell'ambiente carcerario, lo svolgimento a distanza o mediante corrispondenza telefonica di tali colloqui, anche oltre i limiti di cui all'articolo 39, comma 2, del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 230 del 2000 e all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo n. 121 del 2018, garantendo, comunque, in ogni caso, la fruizione di almeno un colloquio "di presenza" al mese per ciascun detenuto o internato.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

Le norme del decreto-legge in oggetto sono destinate in parte a novellare gli impianti normativi vigenti e, in parte, ad adeguarli alle esigenze dettate dall'evolversi dell'emergenza sanitaria da COVID-19.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

Non si rilevano profili di incompatibilità con i principi costituzionali.

5) Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

Non si rilevano profili di incompatibilità con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali, incidendo su materia riservata alla competenza legislativa dello Stato.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

Non si rilevano profili di incompatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione, in quanto non prevedono né determinano, sia pure in via indiretta, nuovi o più onerosi adempimenti a carico degli enti locali.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

L'intervento normativo ha rango primario e non pone prospettive di delegificazione o ulteriori possibilità di semplificazione normativa.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

Non sussistono progetti di legge vertenti su materie analoghe all'esame del Parlamento.

9) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.*

Non sono pendenti giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.*

Il decreto-legge in esame è compatibile con l'ordinamento europeo.

11) *Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Non sono aperte procedure di infrazione a carico della Repubblica Italiana.

12) *Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.*

Il provvedimento legislativo in esame non presenta profili di incompatibilità con gli obblighi internazionali.

13) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano indicazioni sulle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia UE sul medesimo o analogo oggetto.

14) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano pendenti giudizi dinanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

15) *Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.*

Considerata l'emergenza nazionale non si hanno indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto all'interno degli Stati membri dell'Unione europea.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

Il testo non introduce nuove definizioni normative.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.

I riferimenti normativi contenuti nel provvedimento in esame sono corretti.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

Il decreto-legge fa ricorso alla tecnica della novella legislativa per modificare e integrare disposizioni vigenti (art. 47-ter, comma 7, della legge 26 luglio 1975, n. 354).

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

Non vi sono effetti abrogativi impliciti delle disposizioni vigenti, né vi sono espresse disposizioni abrogative.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

Il provvedimento in esame non contiene disposizioni aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

L'articolo 4 si limita a introdurre nuovamente, e in maniera comunque attenuata, al fine di contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 all'interno degli istituti penitenziari, le disposizioni sui colloqui per i detenuti e gli internati, anche minorenni, già contenute nei decreti-legge n. 9/20, 11/20 e 18/20: tali disposizioni, all'esaurimento del termine di loro durata, non erano state rinnovate perché le limitazioni alla libertà di circolazione disposte con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri impedivano comunque l'accesso dei visitatori negli istituti penitenziari e, dunque, le rendevano superflue, mentre oggi esse devono essere ripristinate, in quanto le limitazioni oggi vigenti consentono a tutte le persone dimoranti sul territorio nazionale le visite ai propri congiunti.

Quanto alla disposizione transitoria contenuta nell'articolo 5 essa risponde, infine, alla necessità di coordinare, con riguardo ai provvedimenti emessi in data più risalente, il termine di quindici giorni introdotto "a regime" per la prima verifica della persistenza delle ragioni legate all'emergenza sanitaria in relazione ai provvedimenti di ammissione al regime della detenzione domiciliare o di differimento dell'esecuzione della pena o di sostituzione della custodia cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari che, per tali ragioni, sono stati adottati.

6) *Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.*

Non vi sono deleghe aperte sul medesimo oggetto.

7) *Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.*

Il provvedimento non prevede l'adozione di atti successivi attuativi.

8) *Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.*

Per la predisposizione dell'intervento normativo sono stati utilizzati dati e riferimenti statistici già in possesso presso l'amministrazione della giustizia e, segnatamente, informazioni provenienti dagli uffici giudiziari interessati e informazioni disponibili presso l'amministrazione centrale.

Non vi è necessità di ricorrere all'Istituto nazionale di statistica, perché il Ministero della Giustizia può acquisire i dati necessari dai propri sistemi di rilevazione.

DICHIARAZIONE DI ESCLUSIONE DALL'AIR



Ministero della Giustizia
Ufficio Legislativo

**Al Capo del Dipartimento
per gli Affari Giuridici e Legislativi**

OGGETTO: DECRETO-LEGGE 10 maggio 2020, n. 29 "Misure urgenti in materia di detenzione domiciliare o differimento dell'esecuzione della pena, nonché in materia di sostituzione della custodia cautelare in carcere con la misura degli arresti domiciliari, per motivi connessi all'emergenza sanitaria da COVID-19, di persone detenute o internate per delitti di criminalità organizzata di tipo terroristico o mafioso, o per delitti di associazione a delinquere legati al traffico di sostanze stupefacenti o per delitti commessi avvalendosi delle condizioni o al fine di agevolare l'associazione mafioso o con finalità di terrorismo, nonché di detenuti e internati sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, nonché, infine, in materia di colloqui con i congiunti o con altre persone cui hanno diritto i condannati, gli internati e gli imputati."

Con riferimento alle disposizioni contenute nel decreto-legge in oggetto, si comunica che esse, a parere di questo Ufficio, possono rientrare nel caso di esclusione dalla relazione AIR, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 settembre 2017, n. 169, in quanto disposizioni direttamente incidenti su interessi fondamentali in materia di sicurezza interna ed esterna dello Stato.

L'articolo 1 in materia di: "**Modifiche urgenti all'ordinamento penitenziario**" incide in via di urgenza sulla disciplina, contenuta nel comma 7 dell'articolo 47-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, della revocabilità della detenzione domiciliare al cessare delle condizioni previste per l'ammissione del condannato a tale modalità di esecuzione della pena.

Il disposto del comma 7 stabiliva la revocabilità della detenzione domiciliare al cessare esclusivamente delle condizioni previste nei commi 1 e 1-bis dell'articolo 47-ter: esso non era stato adeguato all'inserimento, ad opera della legge 21 aprile 2011, n. 62, nel citato articolo 47-ter del comma 1-ter, che consente di ammettere alla detenzione domiciliare anche coloro che, a

causa delle condizioni di salute in cui si trovano, avrebbero titolo ad ottenere il rinvio obbligatorio o facoltativo dell'esecuzione della pena.

Nell'attuale contesto di emergenza sanitaria, che ha determinato l'adozione di numerosi provvedimenti di ammissione alla detenzione domiciliare proprio ai sensi del comma 1-ter dell'art. 47-ter, il mantenimento di tale discrasia avrebbe avuto come conseguenza l'impossibilità di revocare i suddetti provvedimenti anche in caso di miglioramento delle condizioni di salute del condannato, con conseguente mantenimento di costui in un regime che, diversamente dalla detenzione carceraria, non tutela appieno la sicurezza pubblica.

L'articolo 2 in materia di **"Misure urgenti in materia di detenzione domiciliare o di differimento della pena per motivi connessi all'emergenza sanitaria da COVID-19"** reca disposizioni che consentono alla magistratura di sorveglianza una periodica rivalutazione della permanenza delle ragioni che, a causa dell'emergenza sanitaria da COVID-19, hanno indotto ad ammettere alla detenzione domiciliare o al differimento dell'esecuzione della pena anche persone condannate o internate per i più gravi delitti di criminalità organizzata o per delitti commessi avvalendosi delle condizioni o al fine di agevolare l'associazione mafiosa o con finalità di terrorismo, nonché di condannati e di internati nei cui confronti era stato disposto, per gravi motivi di ordine e sicurezza pubblica, il regime di detenzione speciale di cui all'art. 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354.

Tali disposizioni sono anch'esse destinate ad incidere su interessi fondamentali in materia di sicurezza interna dello Stato, perché consentono di revocare immediatamente la detenzione domiciliare nei confronti di persone che hanno manifestato un'estrema pericolosità sociale, una volta che siano state acquisite informazioni in ordine al concreto contenimento del rischio sanitario da COVID-19 o all'effettiva disponibilità di strutture penitenziarie o di reparti di medicina protetti in grado di ricevere tali persone, fornendo loro adeguate cure e trattamenti diagnostici.

L'articolo 3, recante **"Misure urgenti in materia di sostituzione della custodia cautelare in carcere con la misura degli arresti domiciliari per motivi connessi all'emergenza sanitaria da COVID-19"**, detta disposizioni urgenti e indifferibili, sostanzialmente analoghe a quelle dell'articolo 2, per il caso in cui nei confronti di persone imputate dei medesimi, gravissimi, delitti sopra citati o sottoposte al regime di cui all'articolo 41-bis sia stata sostituita, per ragioni connesse all'emergenza sanitaria, la custodia cautelare in carcere con la misura degli arresti domiciliari.

A fronte della disposta sostituzione, si è previsto un monitoraggio costante da parte del pubblico ministero circa l'eventuale superamento delle condizioni che hanno condotto all'adozione della misura degli arresti domiciliari e la sopravvenuta disponibilità di strutture penitenziarie o reparti di medicina interna in grado di fronteggiare le esigenze connesse alla tutela della salute dell'imputato, al fine di legittimare in tali ipotesi la richiesta da parte sua di ripristinare la custodia cautelare in carcere e la possibilità del giudice di accogliere tale richiesta, qualora siano reputate ancora sussistenti le condizioni per la sua applicabilità e le esigenze cautelari, previa compiuta valutazione, oltre che delle attuali condizioni di salute dell'imputato, anche del contenimento del rischio epidemiologico o dell'adeguatezza delle strutture penitenziarie o di reparti di medicina protetta rispetto ai trattamenti e alle cure necessarie all'imputato.

L'articolo 4 "**Misure urgenti anti-COVID 19 per gli istituti penitenziari e gli istituti penali per i minorenni**" adotta disposizioni urgenti e indifferibili per limitare il rischio di un dilagare dell'epidemia negli istituti penitenziari e negli istituti di pena per minorenni in conseguenza dell'afflusso in essi dei visitatori con i quali i detenuti e gli internati hanno diritto di avere colloqui: a tal fine, per evitare rischi per la salute dei detenuti e del personale in servizio negli istituti, si consente la fruizione di tali colloqui anche a distanza o mediante corrispondenza telefonica, ed in numero superiore a quello ordinariamente consentito, con la specificazione che saranno i direttori dei singoli istituti, acquisite le informazioni circa la situazione epidemiologica locale, a fissare il numero di colloqui in presenza di cui i detenuti e gli internati, anche minorenni, potranno fruire mensilmente, in aggiunta all'unico colloquio mensile in presenza, la cui effettuazione dovrà comunque essere loro garantita.

L'articolo 5 "**Disposizioni transitorie**" risponde, infine, alla necessità di coordinare, con riguardo ai provvedimenti emessi in data più risalente, il termine di quindici giorni introdotto "a regime" per la prima verifica della persistenza delle ragioni legate all'emergenza sanitaria in relazione ai provvedimenti di ammissione al regime della detenzione domiciliare o di differimento dell'esecuzione della pena o di sostituzione della custodia cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari che, per tali ragioni, sono stati adottati.

Nell'eventualità in cui la valutazione di sussistenza dell'ipotesi di esclusione sia confermata ai sensi dall'art. 6, comma 3, del d.P.C.M. 15 settembre 2017, n. 169, questo Ufficio - secondo quanto stabilito dal successivo comma 4 - assicura la disponibilità, ove sia richiesto dalle Commissioni parlamentari o dal Consiglio dei ministri, ad integrare la relazione illustrativa che accompagna il provvedimento con l'indicazione degli impatti attesi su cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni, nonché della comparazione delle eventuali opzioni regolatorie considerate.

Roma, 13 maggio 2020

Il Capo dell'Ufficio legislativo

Roma, 14 MAG. 2020

VISTO
Il Capo del Dipartimento
per gli Affari Giuridici e Legislativi

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge

Atto Senato n. 1799

XVIII Legislatura

(sono fatti salvi gli effetti prodotti dal d-l n. 29/20 ai sensi dell'art. 1, c. 3, della legge 70/20, di conversione del d-l 28/20, di cui alla scheda atto C.2547)

Conversione in legge del decreto-legge 10 maggio 2020, n. 29, recante misure urgenti in materia di detenzione domiciliare o differimento dell'esecuzione della pena, nonché in materia di sostituzione della custodia cautelare in carcere con la misura degli arresti domiciliari, per motivi connessi all'emergenza sanitaria da COVID-19, di persone detenute o internate per delitti di criminalità organizzata di tipo terroristico o mafioso, o per delitti di associazione a delinquere legati al traffico di sostanze stupefacenti o per delitti commessi avvalendosi delle condizioni o al fine di agevolare l'associazione mafiosa o con finalità di terrorismo, nonché di detenuti e internati sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, nonché, infine, in materia di colloqui con i congiunti o con altre persone cui hanno diritto i condannati, gli internati e gli imputati

Titolo breve: *d.l. 29/20 detenzioni domiciliari e differimenti pena*

Trattazione in Commissione

Sedute di Commissione primaria

Seduta

2^a Commissione permanente (Giustizia) (sui lavori della Commissione)

[N. 162 \(pom.\)](#)

12 maggio 2020

2^a Commissione permanente (Giustizia) in sede referente

[N. 120 \(pom.\)](#)

13 maggio 2020

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

[N. 121 \(ant.\)](#)

14 maggio 2020

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

[N. 164 \(ant.\)](#)

14 maggio 2020

2^a Commissione permanente (Giustizia) (sui lavori della Commissione)

[N. 164 \(ant.\)](#)

14 maggio 2020

2^a Commissione permanente (Giustizia) in sede referente

[N. 122 \(pom.\)](#)

14 maggio 2020

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

[N. 123 \(pom.\)](#)

19 maggio 2020

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

[N. 124 \(pom.\)](#)

19 maggio 2020

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

[N. 165 \(pom.\)](#)

20 maggio 2020

[N. 166 \(pom.\)](#)

26 maggio 2020

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 2^ Commissione permanente (Giustizia)

1.3.2.1.1. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 162 (pom.) del 12/05/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)
MARTEDÌ 12 MAGGIO 2020
162ª Seduta

Presidenza del Presidente
[OSTELLARI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ferraresi.

La seduta inizia alle ore 15,35.

IN SEDE REFERENTE

(1786) Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, recante misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonché disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per l'introduzione del sistema di allerta COVID-19

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 6 maggio.

Intervengono i senatori [CALIENDO](#) (FIBP-UDC) (critico verso la possibilità di camere di consiglio da remoto, verso lo svolgimento di testimonianze in via telematica e verso la sovrabbondante disciplina amministrativa che accorda la modalità informatica richiesta dall'ufficio giudiziario), il senatore [GRASSO](#) (Misto-LeU) (che invece difende la produttività delle videoconferenze, visto che i collaboratori di giustizia da anni sono ascoltati con modalità tali da garantirne l'identità e la genuinità), il senatore [CUCCA](#) (IV-PSI) (che evidenzia il capovolgimento del rapporto tra Procura distrettuale e pubblico ministero e che ipotizza il rischio di una *vacatio* delle sospensioni processuali tra il 16 ed il 24 aprile 2020) e [PILLON](#) (L-SP-PSd'Az) (che paventa l'ambiguità dell'aggiunta delle cause relative ai minori a quelle relative agli alimenti, preferendo l'ipotesi delle singole disposizioni codicistiche interessate).

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#), in merito alle attività conoscitive già disposte dall'Ufficio di Presidenza integrato in riferimento al disegno di legge testé esaminato, sottopone alla Commissione alcune questioni

sopraggiunte, che sollecitano una valutazione condivisa dei Gruppi e dei commissari tutti. Anzitutto, è stato deferito alla Commissione un nuovo decreto-legge, il n. 29/2020, con ambiti parzialmente sovrapponibili con il decreto-legge n. 28/2020 all'ordine del giorno. Propone che, impregiudicate le valutazioni dell'Ufficio di Presidenza integrato sulla nuova programmazione dei lavori nell'eventualità di un nuovo calendario dei lavori dell'Assemblea, per economia dei mezzi ai soggetti auditi sia offerta la possibilità di pronunciarsi anche sul disegno di legge n. 1799.

Conviene la Commissione.

In secondo luogo, il [PRESIDENTE](#) elenca i soggetti che hanno declinato di partecipare, inviando memoria scritta o riservandosi di farlo (la Conferenza dei Presidenti delle Regioni ed il Garante della *privacy*).

Prende atto la Commissione.

In terzo luogo, il [PRESIDENTE](#) richiede ai Gruppi ed ai Relatori se non vogliono meglio specificare alcune indicazioni: è stata ad esempio rilevata la competenza del commissario Arcuri (in luogo del Dipartimento della Protezione civile) o di alcuni Ministeri sul tema oggetto dell'articolo 6 del disegno di legge n. 1786, nonché l'evidente competenza dell'Organismo Congressuale Forense sulle norme processuali e le interessanti considerazioni espresse dai presidenti di Corte d'appello di Venezia e Milano sulla ricaduta in termini di organici magistratuali. Stante anche l'indicazione tardiva del senatore Crucoli in ordine ad altri soggetti da audire (il procuratore di Spoleto Cannevale e, per l'Unione avvocati amministrativisti, gli avvocati Anselmi e Leozappa), propone di riaprire il termine per indicare ulteriori soggetti da invitare in videoconferenza presso l'Ufficio di Presidenza integrato, invitando i senatori a fare pervenire i relativi nominativi entro le 15 di domani 13 maggio 2020.

Non facendosi osservazioni, così resta stabilito.

Il [PRESIDENTE](#) preannuncia infine che proporrà all'Ufficio di Presidenza integrato di investire la Presidenza del Senato della richiesta di autorizzare la pubblicità dei lavori delle audizioni, in una modalità che consenta la più ampia divulgazione.

Concorda la Commissione.

SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI

Il [PRESIDENTE](#) comunica che, in funzione delle audizioni in videoconferenza che avranno luogo domani e giovedì in sede di Ufficio di Presidenza integrato, sono pervenuti in ordine alla tematica in titolo: un documento trasmesso dall'Unione nazionale delle Camere civili (che comunque parteciperà alle audizioni con il suo presidente); un documento trasmesso dall'Associazione vittime del dovere; un contributo sull'oggetto dell'articolo 6 del professor Sartor dell'Istituto Universitario Europeo.

La Commissione conviene che questi documenti saranno resi disponibili sul sito *Internet* della Commissione, come inerenti all'attività conoscitiva funzionale ai disegni di legge nn. 1786 e 1799, unitamente alla documentazione, che perverrà in seguito, da parte dei soggetti convocati per le audizioni ovvero, tra gli altri atti trasmessi o inviati alla Commissione, a quelli giudicati conferenti dai Relatori.

CONVOCAZIONE DI UN UFFICIO DI PRESIDENZA

Il [PRESIDENTE](#) comunica che è convocato un Ufficio di Presidenza, per oggi al termine della seduta plenaria: vi si discuterà la programmazione dei lavori, alla luce dei fatti nuovi testé esposti, nonché la proposta di un'iniziativa presso i Ministeri della giustizia e dell'economia e finanza sulla cause della mancata corresponsione di emolumenti ad alcune tipologie di magistrati onorari.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,10.

1.3.2.1.2. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 120 (pom.) del 13/05/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 120

MERCOLEDÌ 13 MAGGIO 2020

Presidenza del Presidente

[OSTELLARI](#)

Orario: dalle ore 14,45 alle ore 18,05

*AUDIZIONE INFORMALE DI AVVOCATI CIVILISTI, PENALISTI E MAGISTRATI PENALI,
INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, NELL'AMBITO DELL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE
N. 1786 (D.L. 28/2020 PROROGA INTERCETTAZIONI E SOSPENSIONI PROCESSUALI) E N. 1799
(D.L. 29/2020 DETENZIONI DOMICILIARI E DIFFERIMENTI PENA)*

1.3.2.1.3. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 121 (ant.) del 14/05/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 121

GIOVEDÌ 14 MAGGIO 2020

Presidenza del Presidente

[OSTELLARI](#)

Orario: dalle ore 9,45 alle ore 12,20

AUDIZIONE INFORMALE DI PROFESSORI, MAGISTRATI E ASSOCIAZIONI, INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, NELL'AMBITO DELL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE N. 1786 (D.L. 28/2020 PROROGA INTERCETTAZIONI E SOSPENSIONI PROCESSUALI) E N. 1799 (D.L. 29/2020 DETENZIONI DOMICILIARI E DIFFERIMENTI PENA)

1.3.2.1.4. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 164 (ant.) del 14/05/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)
GIOVEDÌ 14 MAGGIO 2020
164ª Seduta

Presidenza del Presidente
[OSTELLARI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ferraresi.

La seduta inizia alle ore 9,10.

IN SEDE REFERENTE

(1799) Conversione in legge del decreto-legge 10 maggio 2020, n. 29, recante misure urgenti in materia di detenzione domiciliare o differimento dell'esecuzione della pena, nonché in materia di sostituzione della custodia cautelare in carcere con la misura degli arresti domiciliari, per motivi connessi all'emergenza sanitaria da COVID-19, di persone detenute o internate per delitti di criminalità organizzata di tipo mafioso, terroristicò e mafioso, o per delitti di associazione a delinquere legati al traffico di sostanze stupefacenti o per delitti commessi avvalendosi delle condizioni o al fine di agevolare l'associazione mafiosa, nonché di detenuti e internati sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, nonché, infine, in materia di colloqui con i congiunti o con altre persone cui hanno diritto i condannati, gli internati e gli imputati

(Esame e rinvio)

I relatori [MIRABELLI](#) (PD) e [PIARULLI](#) (M5S) illustrano il disegno di legge in titolo, che reca la conversione in legge del decreto legge n. 29 del 2020. Il provvedimento d'urgenza si compone di sette articoli.

L'articolo 1 interviene sul comma 7 dell'articolo 47-ter dell'ordinamento penitenziario (O.P.), prevedendo la possibilità di revoca del provvedimento di ammissione alla detenzione domiciliare c.d. in deroga nel caso in cui vengano meno i presupposti per la sua concessione ovvero la motivazione relativa al rinvio dell'esecuzione della pena ai sensi degli articoli 146 o 147 del codice penale con applicazione della detenzione domiciliare. L'articolo 2 stabilisce - per i giudici di sorveglianza che abbiano adottato o adottino provvedimenti di ammissione alla detenzione domiciliare ovvero di differimento dell'esecuzione della pena per motivi connessi all'emergenza sanitaria da COVID-19, nei confronti di persone condannate o internate per una serie specifica di gravi delitti - l'obbligo di valutare l'effettiva permanenza dei motivi legati all'emergenza sanitaria che hanno determinato la collocazione extra-muraria del detenuto a causa delle sue condizioni di salute.

Più nel dettaglio, con riguardo all'ambito soggettivo di applicazione della norma, si tratta di persone condannate o internate: per delitti di criminalità organizzata di tipo terroristico o per delitti commessi con finalità di terrorismo; per delitti di criminalità organizzata di tipo mafioso o per delitti commessi avvalendosi delle condizioni o al fine di agevolare l'associazione mafiosa; per delitti di associazione a delinquere legati al traffico di sostanze stupefacenti; nonché di detenuti sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354. L'articolo introduce un particolare procedimento qualora - in relazione alle predette tipologie di condannati o internati - il giudice di sorveglianza adotti un provvedimento di ammissione alla detenzione domiciliare o di differimento della pena per motivi connessi all'emergenza sanitaria da COVID-19. La nuova procedura, limitata all'emergenza epidemiologica in atto, prevede che il giudice di sorveglianza, che ha disposto la scarcerazione, debba valutare la permanenza dei motivi legati all'emergenza sanitaria. La rivalutazione va effettuata: previa acquisizione del parere del Procuratore distrettuale antimafia del luogo in cui è stato commesso il reato e del Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo per i condannati ed internati già sottoposti al regime di cui all'articolo 41-*bis* dell'ordinamento penitenziario; sentita l'autorità sanitaria regionale, nella persona del Presidente della Giunta della Regione, sulla situazione sanitaria locale e acquisite dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria (DAP) informazioni in ordine all'eventuale disponibilità di strutture penitenziarie o di reparti di medicina protetta in cui il condannato o l'internato ammesso alla detenzione domiciliare o ad usufruire del differimento della pena possa riprendere la detenzione o l'internamento senza pregiudizio per le sue condizioni di salute. La valutazione deve essere effettuata entro il termine di quindici giorni dall'adozione del provvedimento e, successivamente, con cadenza mensile. I termini di quindici giorni e di un mese sono anticipati nel caso in cui il DAP comunichi la disponibilità di strutture penitenziarie o di reparti di medicina protetta adeguati alle condizioni di salute del detenuto o dell'internato ammesso alla detenzione domiciliare o ad usufruire del differimento della pena. L'autorità giudiziaria provvede valutando se permangono i motivi che hanno giustificato l'adozione del provvedimento di ammissione alla detenzione domiciliare o al differimento di pena, nonché la disponibilità di altre strutture penitenziarie o di reparti di medicina protetta idonei ad evitare il pregiudizio per la salute del detenuto o dell'internato. Con riguardo al provvedimento di valutazione della magistratura di sorveglianza che revochi la detenzione domiciliare o il differimento della pena, sene stabilisce l'immediata esecutività.

L'articolo 3 - in analogia a quanto disposto dall'articolo 2 - prevede l'obbligo di una revisione periodica relativa alla effettiva permanenza dei motivi, legati all'emergenza epidemiologica in corso, che hanno determinato la sostituzione della custodia cautelare in carcere con la misura degli arresti domiciliari nei confronti di imputati per i medesimi gravi delitti di cui all'articolo 2. Il comma 1, in particolare, affida la verifica della permanenza dei motivi legati alla emergenza epidemiologica, che hanno determinato la sostituzione della custodia cautelare con la misura degli arresti domiciliari, al pubblico ministero, che deve procedere entro il termine di quindici giorni dalla data di adozione di tale misura e, successivamente, con cadenza mensile. Anche in questo caso i termini sono anticipati qualora il DAP comunichi la disponibilità di strutture penitenziarie o di reparti di medicina protetta adeguati alle condizioni di salute dell'imputato. Il pubblico ministero, sempre che sussistano le originarie esigenze cautelari, chiede al giudice il ripristino della custodia cautelare in carcere: se le condizioni che hanno giustificato la sostituzione della misura cautelare sono mutate; oppure se sopraggiunga la disponibilità di strutture penitenziarie o reparti di medicina protetta adeguate alle condizioni di salute dell'imputato. Il comma 2 disciplina l'istruttoria che il giudice deve effettuare, in vista del provvedimento di revoca oppure della conferma della misura sostitutiva. In particolare il giudice dovrà, analogamente a quanto prescritto per il magistrato di sorveglianza: sentire l'autorità sanitaria regionale, nella persona del Presidente della Giunta della Regione, sulla situazione sanitaria locale acquisire dal DAP informazioni in ordine all'eventuale disponibilità di strutture penitenziarie o di reparti di medicina protetta, in cui l'imputato può essere nuovamente sottoposto alla custodia cautelare in carcere senza pregiudizio per le sue condizioni di salute. A differenza di quanto previsto per i giudici di sorveglianza dall'articolo 2, si prevede la possibilità per il giudice, qualora non sia in grado di decidere allo stato degli atti, di disporre, anche di ufficio e senza formalità, accertamenti in ordine alle condizioni di salute

dell'imputato o procedere a perizie, i cui esiti vanno acquisiti nei successivi quindici giorni. È fatto salvo quanto previsto dall'articolo 299, comma 1, codice di procedura penale, in merito all'immediata revoca della misura cautelare quando risultano mancanti, anche per fatti sopravvenuti, le condizioni di applicabilità previste della stessa ovvero vengano meno le esigenze cautelari.

L'articolo 4 interviene sulla disciplina relativa ai colloqui in carcere. Oltre ad essere prevista la possibilità di svolgere tali colloqui a distanza mediante apparecchiature e collegamenti, è reintrodotta la possibilità per i detenuti di vedere i propri congiunti almeno una volta al mese. In particolare comma 1, dispone che, dal 19 maggio al 30 giugno 2020, negli istituti penitenziari e negli istituti penali per minorenni i colloqui dei condannati, anche minorenni internati e imputati, con i congiunti o con altre persone possono essere svolti a distanza, ove possibile, mediante apparecchiature e collegamenti di cui dispone l'amministrazione penitenziaria e minorile, o mediante corrispondenza telefonica, che può essere autorizzata oltre i limiti attualmente previsti. La disposizione, al comma 2, prevede il diritto dei condannati, internati e imputati ad almeno un colloquio al mese in presenza di almeno un congiunto o altra persona, demandando nel contempo al direttore dell'istituto penitenziario e dell'istituto penale per minorenni, l'indicazione - sentiti, rispettivamente, il provveditore regionale dell'amministrazione penitenziaria e il dirigente del centro per la giustizia minorile, nonché l'autorità sanitaria regionale in persona del Presidente della Giunta della Regione - del numero massimo di colloqui da svolgere con modalità in presenza.

L'articolo 5 prevede che le disposizioni dettate dagli articoli 2 e 3 trovino applicazione anche ai provvedimenti di ammissione alla detenzione domiciliare speciale, di differimento della pena o di sostituzione della custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari emessi a partire dal 23 febbraio 2020. Per tutti i provvedimenti emessi dunque dal 23 febbraio al 10 maggio 2020 - e motivati in relazione all'emergenza sanitaria da COVID-19, come previsto dagli articoli 2 e 3 - il magistrato o il tribunale di sorveglianza (per i casi di cui all'articolo. 2) e il pubblico ministero (per i casi di cui all'articolo 3) hanno 15 giorni di tempo dall'entrata in vigore del decreto-legge per procedere alla prima verifica della permanenza dei motivi di emanazione del provvedimento di scarcerazione.

L'articolo 6 reca la clausola di invarianza finanziaria, mentre l'articolo 7 dispone, infine, in ordine alla entrata in vigore del decreto-legge.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Così come le programmate audizioni dell'Ufficio di Presidenza integrato si stanno tenendo unitariamente in funzione dei disegni di legge nn. 1786 e 1799, il [PRESIDENTE](#) evidenzia le ragioni di economia dei mezzi che consiglierebbero che fosse unico anche lo svolgimento della discussione generale sui medesimi disegni di legge, riservandosi una ulteriore valutazione, unitamente ai Relatori ed ai Gruppi, sul prosieguo dei lavori.

Convengono i senatori [MIRABELLI](#) (PD) e [PIARULLI](#) (M5S).

Non facendosi osservazioni, così resta stabilito.

Il senatore [CALIENDO](#) (FIBP-UDC) riscontra, in via di prima approssimazione, elementi di estremo interesse nelle audizioni svoltesi ieri, soprattutto nella parte in cui i procuratori Greco e Melillo hanno indicato l'esistenza di strumenti normativi già disponibili, per conseguire buona parte delle esigenze conclamate dal Governo a fondamento dell'intervento decretizio.

Il senatore [PILLON](#) (L-SP-PSd'Az) denuncia la prassi seguita da molti capi degli uffici giudiziari, che si valgono della facoltà - prevista dalla normativa di sospensione per pandemia dopo l'11 maggio - per procedere a rinvii in massa delle cause ad autunno inoltrato, quando non addirittura a fine anno.

L'effetto aggrava le evidenti carenze, dimostrate dal Governo nella gestione della crisi, mettendo in estrema difficoltà gli utenti del sistema Giustizia ed i cittadini tutti, che pretendono risposte precise e non certo un disimpegno così pernicioso per la stessa credibilità delle Istituzioni.

IN SEDE CONSULTIVA

(1774) Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato (Parere alla 7a Commissione sugli emendamenti. Rinvio dell'esame)

Il **PRESIDENTE** dà conto delle richieste di parere su emendamenti pervenute dalla 7a Commissione dopo la conclusione della seduta in sede consultiva del 6 maggio scorso, e delle posizioni assunte dalla Presidenza in merito (secondo il precedente del 18 luglio 2006). In particolare, nessuno degli emendamenti trasmessi il 6, il 7, l'8, l'11, il 12 ed il 13 maggio 2020 è stato ritenuto di competenza della Commissione, ad eccezione della riformulazione dell'emendamento 5.0.1 in un testo 2 (per la quale il parere favorevole dato sul testo precedente si estende al successivo, non essendo sostanzialmente innovativo sulla parte di competenza) e dell'emendamento 5.0.100, che attiene ad una norma sulla quale è di interesse della Commissione verifica dell'accoglimento delle osservazioni espresse, ai sensi dell'articolo 40 del Regolamento, nel parere sul testo del decreto (secondo i precedenti del 4 e 11 aprile 2007).

Non facendosi osservazioni, così resta stabilito.

Il sottosegretario FERRARESI dichiara che l'emendamento 5.0.100 sarà probabilmente ritirato alla luce del fatto che il decreto-legge approvato ieri sera dal Consiglio dei ministri vi ha abbondantemente attinto, per una norma *ad hoc* sui concorsi curati dal Ministero della giustizia, la quale avrebbe il vantaggio in questo modo di entrare direttamente in vigore.

Ne prende atto la relatrice **VALENTE** (PD) la quale, se l'espressione del parere fosse rimasta attuale, avrebbe comunque ribadito, anche in riferimento all'emendamento 5.0.100, le osservazioni già precedentemente formulate su testo ed emendamento.

Dopo interventi dei senatori **CUCCA** (IV-PSI), **CALIENDO** (FIBP-UDC), **PILLON** (L-SP-PSd'Az) e **DAL MAS** (FIBP-UDC), la Commissione conviene di rinviare l'esame dell'emendamento 5.0.100, con l'intesa che un suo ritiro farà venir meno l'attualità dell'interesse alla ripresa della sede consultiva.

La seduta termina alle ore 9,40.

1.3.2.1.5. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 122 (pom.) del 14/05/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 122

GIOVEDÌ 14 MAGGIO 2020

Presidenza del Presidente

[OSTELLARI](#)

Orario: dalle ore 14,05 alle ore 14,55

*AUDIZIONE INFORMALE DI PROFESSORI E MAGISTRATI, INTERVENUTI IN
VIDEOCONFERENZA, NELL'AMBITO DELL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE N. 1786 (D.L.
28/2020 PROROGA INTERCETTAZIONI E SOSPENSIONI PROCESSUALI) E N. 1799 (D.L. 29/2020
DETENZIONI DOMICILIARI E DIFFERIMENTI PENA*

1.3.2.1.6. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 123 (pom.) del 19/05/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 123

MARTEDÌ 19 MAGGIO 2020

Presidenza del Presidente

[OSTELLARI](#)

Orario: dalle ore 14,05 alle ore 14,55

AUDIZIONE INFORMALE DI PROFESSORI, PROCURATORI E MAGISTRATI, INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, NELL'AMBITO DELL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE N. 1786 (D.L. 28/2020 PROROGA INTERCETTAZIONI E SOSPENSIONI PROCESSUALI) E N. 1799 (D.L. 29/2020 DETENZIONI DOMICILIARI E DIFFERIMENTI PENA

1.3.2.1.7. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 124 (pom.) del 19/05/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 124

MARTEDÌ 19 MAGGIO 2020

Presidenza del Presidente

[OSTELLARI](#)

Orario: dalle ore 17 alle ore 17,45

AUDIZIONE INFORMALE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO SUL POTENZIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE OSPEDALIERE EMERGENZA COVID-19 E DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI VENEZIA, INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, NELL'AMBITO DELL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE N. 1786 (D.L. 28/2020 PROROGA INTERCETTAZIONI E SOSPENSIONI PROCESSUALI) E N. 1799 (D.L. 29/2020 DETENZIONI DOMICILIARI E DIFFERIMENTI PENA)

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

1.3.2.1.8. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 165 (pom.) del 20/05/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)
MERCLEDÌ 20 MAGGIO 2020
165ª Seduta

Presidenza del Presidente
[OSTELLARI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ferraresi.

La seduta inizia alle ore 18,20.

IN SEDE REFERENTE

(1786) *Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, recante misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonché disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per l'introduzione del sistema di allerta COVID-19*

(1799) *Conversione in legge del decreto-legge 10 maggio 2020, n. 29, recante misure urgenti in materia di detenzione domiciliare o differimento dell'esecuzione della pena, nonché in materia di sostituzione della custodia cautelare in carcere con la misura degli arresti domiciliari, per motivi connessi all'emergenza sanitaria da COVID-19, di persone detenute o internate per delitti di criminalità organizzata di tipo terroristico o mafioso, o per delitti di associazione a delinquere legati al traffico di sostanze stupefacenti o per delitti commessi avvalendosi delle condizioni o al fine di agevolare l'associazione mafiosa o con finalità di terrorismo, nonché di detenuti e internati sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, nonché, infine, in materia di colloqui con i congiunti o con altre persone cui hanno diritto i condannati, gli internati e gli imputati*

(Seguito dell'esame dei disegni di legge nn. 1786 e 1799 e rinvio)

Prosegue l'esame del disegno di legge n. 1786 sospeso nella seduta del 12 maggio e del disegno di legge n. 1799 sospeso il 14 maggio.

Il PRESIDENTE richiede ai Gruppi se, stante la calendarizzazione in Assemblea del disegno di legge n. 1786, vi sia il consenso per una decisione della Commissione in ordine al termine per la presentazione degli emendamenti, decisione da assumere anche prima che sia conclusa la discussione generale.

La senatrice [D'ANGELO](#) (M5S) prefigura che, rispetto alle ipotesi affacciate nell'Ufficio di Presidenza integrato svoltosi ieri, si potrebbe conseguire un maggior consenso fissando il termine per

gli emendamenti alla data di mercoledì 27 maggio alle ore 12.

Interviene il relatore [MIRABELLI](#) (PD), che invita ad attenersi al solo disegno di legge n. 1786, ai fini della proposta deliberazione.

Il senatore [CALIENDO](#) (FIBP-UDC) obietta che emendare il disegno di legge n. 1799, per i Gruppi, richiederebbe analoga certezza intorno all'orizzonte temporale entro il quale presentare i testi.

Il [PRESIDENTE](#) richiede al Governo se vi siano intendimenti utili a dirimere la questione.

Il sottosegretario FERRARESI non esclude che, ad iniziativa del relatore o del Governo, possa essere realizzata una sinergia procedurale idonea a far confluire il testo del decreto-legge n. 29 nel disegno di legge di conversione del decreto legge n. 28.

Il [PRESIDENTE](#) rassicura quindi il senatore Caliendo che, laddove pervenisse l'iniziativa emendativa testé prefigurata, sarebbe dato termine per subemendamenti e, in quella sede, i Gruppi potrebbero utilmente esprimere le proprie posizioni in ordine al testo del decreto legge n. 29.

Non facendosi ulteriori osservazioni, il termine per gli emendamenti al solo disegno di legge n. 1786 è fissato per mercoledì 27 maggio alle ore 12.

Poiché i senatori [CRUCIOLI](#) (M5S) e [PILLON](#) (L-SP-PSd'Az) si sono riservati di intervenire in discussione generale in altra seduta, il seguito dell'esame dei disegni di legge è rinviato.

(812) CALIENDO. - Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, al codice penale, al codice di procedura penale, al codice di procedura civile e al codice civile, in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante nonché di segreto professionale, e disposizioni a tutela del soggetto diffamato
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 27 febbraio.

Si passa ai pareri del relatore sui subemendamenti proposti al suo emendamento 1.18, dati per illustrati.

Il relatore [LOMUTI](#) (M5S) esprime parere contrario sui subemendamenti 1.18/1, 1.18/2, 1.18/3 e 1.18/4, mentre si dichiara favorevole al subemendamento 1.18/8: condiziona anzi il proprio parere favorevole ai subemendamenti 1.18/5, 1.18/6 e 1.18/7 alla eliminazione delle parole "o fondatamente", con il che tali emendamenti convergerebbero sulla formulazione del predetto 1.18/8.

Il senatore [BALBONI](#) (FdI) accoglie la proposta di riformulazione del proprio emendamento 1.18/5, mentre il senatore [Emanuele PELLEGRINI](#) (L-SP-PSd'Az) la respinge in riferimento al proprio emendamento 1.18/6.

Il relatore [LOMUTI](#) (M5S) riprende l'espressione dei pareri, esprimendosi contro l'emendamento 1.18/9; quanto al subemendamento 1.18/10 esso, a suo avviso, sarà superato dall'approvazione del coordinamento presidenziale. Indi si dichiara favorevole al subemendamento 1.18/12 e contrario ai subemendamenti 1.18/13, 1.18/14, 1.18/15, 1.18/16, 1.18/17, 1.18/18, 1.18/19, 1.18/20, 1.18/21, 1.18/22 e 1.18/23. Esprime parere favorevole sull'emendamento 1.18/24 e contrario sugli emendamenti 1.18/25 e 1.18/11. Chiede poi di accantonare l'espressione dei pareri sugli emendamenti 1.18/26,

1.18/27, 1.18/28, 1.18/29 e 1.18/30. Si dichiara contrario all'emendamento 1.18/20 e, prima che sia espresso parere sull'emendamento 1.18/31, risponde ad una domanda del Presidente in ordine al significato da ascrivere agli accantonamenti proposti: si tratta di tematiche di quantificazione della sanzione che richiedono un approfondimento, senza che ciò abbia alcun intento dilatorio.

Concorda il senatore [MIRABELLI](#) (PD) mentre il senatore [CALIENDO](#) (FIBP-UDC) lamenta che il relatore non abbia saputo cogliere la differenza tra dichiarazione e rettifica, pur esistente già nella legislazione vigente.

La Commissione conviene quindi di rinviare il seguito dell'esame ad altra seduta.

CONVOCAZIONE DI UN UFFICIO DI PRESIDENZA

Il [PRESIDENTE](#) comunica che al termine della seduta avrà luogo un Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, per programmazione dei lavori.

Non facendosi osservazioni, così resta stabilito.

La seduta termina alle ore 18,40.

1.3.2.1.9. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 166 (pom.) del 26/05/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)
MARTEDÌ 26 MAGGIO 2020
166ª Seduta

Presidenza del Presidente
[OSTELLARI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ferraresi.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE REFERENTE

(1786) *Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, recante misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonché disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per l'introduzione del sistema di allerta COVID-19*

(1799) *Conversione in legge del decreto-legge 10 maggio 2020, n. 29, recante misure urgenti in materia di detenzione domiciliare o differimento dell'esecuzione della pena, nonché in materia di sostituzione della custodia cautelare in carcere con la misura degli arresti domiciliari, per motivi connessi all'emergenza sanitaria da COVID-19, di persone detenute o internate per delitti di criminalità organizzata di tipo terroristico o mafioso, o per delitti di associazione a delinquere legati al traffico di sostanze stupefacenti o per delitti commessi avvalendosi delle condizioni o al fine di agevolare l'associazione mafiosa o con finalità di terrorismo, nonché di detenuti e internati sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, nonché, infine, in materia di colloqui con i congiunti o con altre persone cui hanno diritto i condannati, gli internati e gli imputati*

(Seguito dell'esame dei disegni di legge nn. 1786 e 1799 e rinvio)

Prosegue l'esame dei disegni di legge nn. 1786 e 1799 sospesi nella seduta del 20 maggio.

Per il senatore [CALIENDO](#) (FIBP-UDC) il riferimento alla pseudonimizzazione è piuttosto impreciso, dal momento che comunque è possibile risalire alle procedure di identificazione dei dati; ritiene quindi l'espressione impropria e solleva dubbi sulla garanzia della segretezza di questi dati: si chiede infatti chi ne risponderà e chi garantirà l'effettivo anonimato.

Il senatore [CRUCIOLI](#) (M5S) manifesta preoccupazione in merito alla previsione dell'articolo 3, nella parte in cui si finirebbero col porre dei paletti troppo stringenti allo svolgimento delle udienze da remoto, paventando il rischio di una paralisi dell'attività di udienza con l'accumulo di ritardi ed

arretrati rovinosi per l'amministrazione della giustizia; in merito all'articolo 4, solleva dubbi sulla previsione che rimette alla decisione delle parti la possibilità della discussione orale da remoto; auspica, infine, l'adozione di sistemi che agevolino lo svolgimento delle udienze da remoto.

La senatrice [STEFANI](#) (*L-SP-PSd'Az*), prendendo in considerazione le numerose criticità emerse all'esito delle audizioni auspica che vi sia un maggiore tempo a disposizione per la discussione in sede di emendamenti. Solleva poi perplessità in merito alla previsione relativa alla necessità di un parere da parte delle autorità sanitarie; ritiene necessario approfondire il problema delle scarcerazioni, alla luce del parere espresso dalla 1ª Commissione permanente.

Il senatore [PILLON](#) (*L-SP-PSd'Az*) pone all'attenzione della Commissione una serie di criticità: sarebbe preferibile adottare un termine più lungo per l'entrata in vigore della disciplina sulle intercettazioni; va ricordato, infatti, come tale disciplina non possa considerarsi a costo zero necessitando di investimenti in termini di formazione del personale.

Poi solleva dubbi sull'irragionevolezza di molti termini contenuti nell'articolo 2; solleva perplessità in merito all'obbligo di motivare l'eccezionale urgenza. Sollecita un chiarimento nell'ambito dell'articolo 3 per quanto riguarda la portata applicativa della norma relativa alle controversie aventi ad oggetto alimenti e minori; in merito poi al processo penale telematico auspica che, superata l'emergenza sanitaria, quanto previsto non diventi la regola ricordando l'importanza dei principi di genuinità della prova, contraddittorio ed oralità; auspica quindi lo smantellamento del decreto della parte dedicata all'udienze da remoto mentre condivide che la parte relativa al deposito degli atti possa farsi avvalendosi di modalità telematiche: preannuncia che presenterà alcuni emendamenti in merito all'articolo 6, che desta perplessità in merito al funzionamento del sistema di tracciamento che, a suo dire sarebbe, inefficace se adottato su base volontaria.

La senatrice [MODENA](#) (*FIBP-UDC*) manifesta perplessità sull'eccessivo ricorso alla telematica nella gestione delle udienze, soprattutto perché nei piccoli tribunali le dotazioni tecnologiche non sono adeguate e gli strumenti a disposizione del personale amministrativo e dei magistrati sono obsoleti.

Il senatore [CRUCIOLI](#) (*M5S*) richiede al Presidente di poter brevemente replicare all'intervento del senatore Pillon per difendere le previsioni sul processo telematico: tutte le criticità evidenziate possono essere superate con adeguati accorgimenti, trattandosi di un periodo nel quale le opportunità offerte dalle tecnologie vanno colte. Il [PRESIDENTE](#) commenta giudicando infelice l'accostamento del termine opportunità con l'occasione pandemica che ha giustificato il ricorso a tali accorgimenti.

Il senatore [BALBONI](#) (*FdI*) chiede poi al Governo chiarimenti in merito all'accorpamento dei decreti nn. 28 e 29; nel merito condivide l'opinione espressa dal senatore Pillon ed auspica che l'attività giudiziaria possa al più presto riprendere nella sua piena funzionalità: esprime critiche anche in merito alla previsione del rinvio al 31 luglio.

In merito poi al processo telematico in materia penale, contesta la previsione che rimette alla disponibilità delle parti la deroga principi processuali indisponibili quali quello della oralità, dell'immediatezza e della genuinità della prova.

In merito al sistema di tracciamento ritiene poi che l'adozione su base volontaria ne renderà inefficace il ricorso; appaiono anche inadeguate le sanzioni sul trattamento illegittimo dei dati personali.

Il [PRESIDENTE](#) dichiara chiusa la discussione generale e dà la parola per le repliche ai due relatori.

Il senatore [MIRABELLI](#) (*PD*) apprezza il modo in cui il dibattito ha saputo sceverare i molti temi sollecitati dai testi in esame, che saranno compiutamente affrontati nella successiva fase emendativa: essa sarà aperta ai contributi migliorativi che potranno emergere sul processo da remoto e sulla procedura antimafia. Non vede il problema affacciato dal senatore Caliendo sulle garanzie di

segretezza dell'articolo 6 del disegno di legge n. 1786, che sono già assolute ed individuano una precisa catena di responsabilità perché coinvolgono la Sogei ed il Ministero della salute.

Anche la senatrice [PIARULLI](#) (M5S) individua un margine di miglioramento nel coinvolgimento dei vari livelli delle procure antimafia nella fase consultiva sulle detenzioni domiciliari; una dotazione aggiuntiva di personale penitenziario, poi, renderebbe possibile la piena operatività per i plessi autonomi dei penitenziari di Parma, Trani, Taranto e Lecce, visto che funzioni o strutture nuove (ad esempio per gli spazi detentivi attrezzati per i positivi al virus) sono meno efficaci ad invarianza di spesa.

Replica il sottosegretario FERRARESI, secondo cui il Governo si adopererà affinché i contenuti del disegno di legge n. 1799 siano riversati nel disegno di legge n. 1786, per il quale domani scade il termine; ulteriori interventi, circa possibili movimenti di porzioni di quest'ultimo testo (segnatamente l'articolo 6 cui faceva riferimento il senatore Balboni) in altri procedimenti di conversione, al momento sono rimessi alle valutazioni dei Gruppi parlamentari, tuttora in corso. Ricorda che, sui procedimenti da remoto, la clausola del consenso delle parti fu affacciata dalle opposizioni alla Camera dei deputati; i termini contenuti nella procedura consultiva, poi, sono rapportati alle posizioni differenziate dei vari organi magistratuali investiti ed ai diversi motivi di urgenza. Si dichiara poi aperto al confronto su migliori formulazioni per i procedimenti concernenti minori e per i termini finali del rinvio facoltativo dei processi, mentre per le carceri preventiva l'arrivo di nuovi contingenti di personale della polizia penitenziaria, che sarà funzionale all'attivazione delle strutture e delle funzioni richieste.

Su richiesta del senatore [PILLON](#) (L-SP-PSd'Az) e udito il relatore [MIRABELLI](#) (PD), la Commissione conviene di spostare in avanti di ventiquattr'ore il termine per gli emendamenti sul disegno di legge n. 1786, che verrà quindi a decorrenza alle ore 12 di giovedì 28 maggio 2020.

Dopo un intervento del senatore [CRUCIOLI](#) (M5S), il [PRESIDENTE](#) propone altresì che sia sin d'ora fissato anche il termine entro cui proporre subemendamenti, laddove venissero depositati emendamenti dei relatori o del Governo.

Non facendosi osservazioni, questo ulteriore termine è fissato per le ore 12 di mercoledì 3 giugno 2020.

Il seguito dell'esame dei disegni di legge è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DI UN UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Il [PRESIDENTE](#) comunica che è convocato al termine della seduta plenaria un Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi per la programmazione dei lavori.

La Commissione conviene.

La seduta termina alle ore 16,25.

1.4. Trattazione in consultiva

1.4.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge

Atto Senato n. 1799

XVIII Legislatura

(sono fatti salvi gli effetti prodotti dal d-l n. 29/20 ai sensi dell'art. 1, c. 3, della legge 70/20, di conversione del d-l 28/20, di cui alla scheda atto C.2547)

Conversione in legge del decreto-legge 10 maggio 2020, n. 29, recante misure urgenti in materia di detenzione domiciliare o differimento dell'esecuzione della pena, nonché in materia di sostituzione della custodia cautelare in carcere con la misura degli arresti domiciliari, per motivi connessi all'emergenza sanitaria da COVID-19, di persone detenute o internate per delitti di criminalità organizzata di tipo terroristico o mafioso, o per delitti di associazione a delinquere legati al traffico di sostanze stupefacenti o per delitti commessi avvalendosi delle condizioni o al fine di agevolare l'associazione mafiosa o con finalità di terrorismo, nonché di detenuti e internati sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, nonché, infine, in materia di colloqui con i congiunti o con altre persone cui hanno diritto i condannati, gli internati e gli imputati

Titolo breve: *d.l. 29/20 detenzioni domiciliari e differimenti pena*

Trattazione in consultiva

Sedute di Commissioni consultive

Seduta

1^a Commissione permanente (Affari Costituzionali)

[N. 148 \(ant.\)](#)

21 maggio 2020

5^a Commissione permanente (Bilancio)

[N. 279 \(ant.\)](#)

26 maggio 2020

[N. 287 \(pom.\)](#)

9 giugno 2020

8^a Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni)

[N. 136 \(pom.\)](#)

20 maggio 2020

[N. 137 \(pom.\)](#)

26 maggio 2020

[N. 138 \(pom.\)](#)

27 maggio 2020

12^a Commissione permanente (Igiene e sanità')

[N. 135 \(pom.\)](#)

26 maggio 2020

Commissione parlamentare questioni regionali

20 maggio 2020

(ant.)

1.4.2. Resoconti sommari

1.4.2.1. 1[^] Commissione permanente (Affari Costituzionali)

1.4.2.1.1. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 148 (ant.) del 21/05/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
GIOVEDÌ 21 MAGGIO 2020
148ª Seduta

Presidenza del Presidente
BORGHESI

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Castaldi.

La seduta inizia alle ore 9,05.

IN SEDE REFERENTE

(1812) Conversione in legge del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19
(Esame e rinvio)

Il relatore **PARRINI** (PD) illustra il decreto-legge n. 33 del 2020, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19. Il provvedimento prevede, a partire dal 18 maggio scorso, la cessazione delle misure restrittive introdotte con il decreto-legge n. 19, la cui conversione in legge è prevista nella giornata odierna, e rinvia al 3 giugno la ripresa degli spostamenti interregionali, come anche quelli da e per l'estero.

Richiama l'attenzione, in particolare, sul comma 14 dell'articolo 1, che attribuisce alle Regioni o alla Conferenza delle Regioni l'adozione di protocolli o linee guida, idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio, per lo svolgimento di attività economiche, produttive e sociali, pur nel rispetto dei principi contenuti in protocolli o linee guida nazionali. Segnala, inoltre, che all'articolo 2 è disciplinato il quadro sanzionatorio.

Passa quindi a illustrare analiticamente il testo, che si compone di quattro articoli.

L'articolo 1 reca un nuovo quadro di riferimento, che si sovrappone a quello già esistente rappresentato dal decreto-legge n. 19 del 2020, per le misure di Contenimento della diffusione del virus. Un primo ordine di disposizioni riguarda la circolazione. Per quanto concerne la circolazione all'interno della Regione, si dispone la cessazione delle limitazioni imposte ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge n. 19 del 2020, con effetto dal 18 maggio 2020, mantenendo tuttavia la possibilità che, in caso di aggravamento della situazione epidemiologica, possano essere adottate misure restrittive, ma con riferimento alle sole aree regionali interessate. La modalità di adozione delle restrizioni future rimane quella disegnata dagli articoli 2 e 3 del decreto-legge n. 19.

Per quanto riguarda la circolazione tra Regioni, la cessazione delle misure restrittive è posticipata al 2 giugno 2020. Fino a quella data, gli spostamenti interregionali rimangono vietati. Fanno eccezione gli

spostamenti interregionali dettati da comprovate esigenze lavorative, da ragioni di assoluta urgenza ovvero da motivi di salute. Resta in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Per il periodo successivo al 3 giugno 2020, si dispone che gli spostamenti interregionali possano essere limitati solo con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19, in relazione a specifiche aree del territorio nazionale, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico effettivamente presente in tali aree. Gli spostamenti da e per l'estero sono vietati fino al 2 giugno, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute o negli ulteriori casi individuati con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19. Resta in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. A decorrere dal 3 giugno, tali spostamenti saranno consentiti salva la possibilità, al pari di quanto previsto per gli spostamenti in ambito nazionale, di prevedere limitazioni con riferimento a specifiche situazioni di rischio epidemiologico e nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea e degli obblighi internazionali. Si prevede anche che gli spostamenti tra lo Stato della Città del Vaticano o la Repubblica di San Marino e le Regioni con essi rispettivamente confinanti non siano soggetti ad alcuna limitazione. Un secondo ordine di disposizioni dell'articolo 1 concerne le misure di quarantena. In particolare, è disposto il divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora alle persone sottoposte, con provvedimento dell'autorità sanitaria, alla misura della quarantena in quanto risultate positive al virus Covid-19, fino all'accertamento della guarigione o al ricovero in una struttura sanitaria o altra struttura allo scopo destinata.

La quarantena precauzionale, invece, è applicata, sempre con provvedimento dell'autorità sanitaria, alle persone che abbiano avuto contatti stretti con soggetti confermatasi positivi al virus, o con altri soggetti che siano indicati con i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19. Ulteriori disposizioni riguardano le riunioni in luoghi pubblici o aperti al pubblico, per i quali si prevede il divieto di assembramento e si demanda a provvedimenti assunti secondo l'articolo 2 del decreto-legge n. 19 la determinazione - se asseverata dall'andamento dei dati epidemiologici - delle modalità di partecipazione del pubblico a manifestazioni, eventi e spettacoli di qualsiasi natura, nonché a ogni attività convegnistica o congressuale. È attribuita al sindaco la facoltà di disporre la chiusura temporanea di aree pubbliche o aperte al pubblico qualora non sia possibile assicurare adeguatamente il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. Sono regolamentate le modalità di esercizio delle riunioni, prescrivendo il rispetto della medesima distanza di sicurezza. Un altro ordine di disposizioni concerne le funzioni religiose. Al riguardo si prevede che lo svolgimento di funzioni religiose con la partecipazione di persone sia tenuto al rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle confessioni religiose contenenti le misure idonee a prevenire il rischio di contagio.

Si chiarisce, inoltre, che l'attuazione delle disposizioni in merito alla quarantena precauzionale, alla partecipazione del pubblico a eventi, spettacoli, convegni, riunioni o a funzioni religiose è demandata ai provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19, che possono anche stabilire differenti termini di efficacia.

Un'ulteriore disposizione demanda ai provvedimenti attuativi del decreto-legge n. 19 le modalità di svolgimento delle attività didattiche nelle scuole, della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, nonché di altri corsi formativi e professionali.

Con riguardo alle attività economiche, produttive e sociali, si stabilisce che queste debbano svolgersi nel rispetto dei protocolli o delle linee guida adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali. Nel caso di mancato rispetto di detti documenti, si prevede la sospensione dell'attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.

È demandata alle regioni l'effettuazione di un monitoraggio, con cadenza giornaliera, dell'evoluzione della situazione epidemiologica, in esito al quale è consentito alle stesse di introdurre misure derogatorie, ampliative o restrittive, nelle more dell'adozione di decreti del Presidente del Consiglio dei ministri.

L'articolo 2 introduce una disciplina sanzionatoria destinata a trovare applicazione nei casi di inosservanza delle misure di contenimento previste dal provvedimento in esame, nonché dai decreti e dalle ordinanze emanati in attuazione del medesimo. In particolare, si rinvia alle sanzioni già previste dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 19. Per effetto di tale rinvio le suddette violazioni sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 400 a 3.000 euro. Precisa tuttavia che, con l'entrata in vigore della legge di conversione, il limite massimo della sanzione sarà ridotto a 1.000 euro. Si prevede, inoltre, che nei casi in cui la violazione sia commessa nell'esercizio di un'attività di impresa, si applichi la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni.

Le sanzioni per le violazioni delle misure disposte da autorità statali sono irrogate dal prefetto, mentre quelle per le violazioni delle misure disposte da autorità regionali e locali sono irrogate dalle autorità che le hanno disposte. All'atto dell'accertamento delle violazioni, ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l'autorità procedente può disporre la chiusura provvisoria dell'attività o dell'esercizio per una durata non superiore a cinque giorni. Quanto all'accertamento delle violazioni e al pagamento in misura ridotta si applica l'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 19.

Una disciplina specifica è dettata per la quarantena obbligatoria: salvo che il fatto integri un delitto colposo contro la salute pubblica o comunque un più grave reato, la violazione è punita ai sensi dell'articolo 260 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, cioè con l'arresto da 3 a 18 mesi e con l'ammenda da 500 a 5.000 euro.

L'articolo 3 disciplina le disposizioni transitorie e finali, prevedendo che le misure di cui al presente decreto-legge si applichino dal 18 maggio al 31 luglio 2020, fatti salvi i diversi termini previsti dall'articolo 1. Introduce, per le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano, una specifica clausola di compatibilità con i rispettivi statuti e le norme di attuazione. Reca, inoltre, la clausola di invarianza finanziaria.

L'articolo 4, infine, dispone in merito all'entrata in vigore.

Conclude, segnalando che le disposizioni del presente decreto-legge hanno già trovato attuazione con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 maggio 2020.

Il senatore [PAGANO](#) (*FIBP-UDC*) ritiene opportuno svolgere un ciclo di audizioni informali per una compiuta istruttoria. Con l'occasione, sarà possibile svolgere una riflessione più approfondita anche in merito al decreto-legge n. 19, che - a suo avviso - il Senato non ha potuto esaminare in modo adeguato, data l'imminente scadenza del 24 maggio. Sarebbe opportuno, per esempio, comprendere per quale motivo il decreto-legge n. 19 è stato adottato solo molti giorni dopo l'entrata in vigore dei decreti del Presidente del Consiglio, mentre in questo caso c'è stata un'emanazione pressoché contestuale di decreto-legge e decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (*L-SP-PSd'Az*) si associa alla richiesta di svolgere un ciclo di audizioni, tanto più che l'assegnazione in prima lettura al Senato consente un margine di tempo sufficiente per approfondire la portata sia del provvedimento all'esame sia del decreto-legge n. 19.

Il [PRESIDENTE](#), accogliendo la richiesta dei senatori Pagano e Augussori, propone di fissare il termine per indicare i nominativi dei soggetti da convocare in audizione per le ore 18 di domani, venerdì 22 maggio.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(1799) Conversione in legge del decreto-legge 10 maggio 2020, n. 29, recante misure urgenti in materia di detenzione domiciliare o differimento dell'esecuzione della pena, nonché in materia di sostituzione della custodia cautelare in carcere con la misura degli arresti domiciliari, per motivi connessi all'emergenza sanitaria da COVID-19, di persone detenute o internate per delitti di criminalità organizzata di tipo terroristico o mafioso, o per delitti di associazione a delinquere legati al traffico di sostanze stupefacenti o per delitti commessi avvalendosi delle condizioni o al fine di agevolare l'associazione mafiosa o con finalità di terrorismo, nonché di detenuti e internati sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, nonché, infine, in materia di colloqui con i congiunti o con altre persone cui hanno diritto i condannati, gli internati e gli imputati

(Parere alla 2a Commissione. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Il relatore [BRESSA](#) (*Aut (SVP-PATT, UV)*) riferisce sul disegno di legge in titolo e propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo con osservazioni, pubblicato in allegato.

Il senatore [GRASSI](#) (*L-SP-PSd'Az*) sottolinea che sarebbe opportuno segnalare la necessità di una correzione dell'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 3, dove, a suo avviso, non si comprende a cosa si riferisca la disgiunzione "o alla disponibilità", per renderlo più facilmente comprensibile.

Il senatore [SANTANGELO](#) (*M5S*) ritiene che il contenuto della norma sia comunque chiaro, quindi sarebbe superfluo inserire una ulteriore osservazione nello schema di parere.

Il relatore [BRESSA](#) (*Aut (SVP-PATT, UV)*) ritiene preferibile non modificare lo schema di parere trattandosi tutt'al più di una questione di *drafting*.

Non essendoci ulteriori richieste di intervento, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere avanzata dal relatore.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore [PARRINI](#) (*PD*) sottolinea che alla Camera dei deputati sono state incardinate ieri, presso la Commissione affari sociali, le proposte di legge C. 2451, C. 2479, C. 2480 e C. 2484, sull'istituzione di una giornata dedicata alle vittime dell'epidemia da coronavirus. Per evitare il rischio di una sovrapposizione con il disegno di legge n. [1795](#) e connessi, già all'esame della Commissione in sede deliberante, con cui si prevede l'istituzione di una giornata dei camici bianchi, sarebbe opportuna una concertazione tra la Presidenza del Senato e la Presidenza della Camera dei deputati.

Il [PRESIDENTE](#) assicura che si farà carico di segnalare la questione alla Presidenza del Senato.

La seduta termina alle ore 9,20.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1799

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo con la seguente osservazione:

- all'articolo 2, con riguardo al rispetto dei termini per la valutazione da parte del giudice di sorveglianza dell'effettiva permanenza dei motivi legati all'emergenza sanitaria che hanno determinato l'ammissione alla detenzione domiciliare o il differimento della pena, si segnala che non sono stabiliti i

termini né per l'espressione del parere delle procure antimafia né per la comunicazione delle informazioni da parte del DAP e della Regione.

1.4.2.2. 5[^] Commissione permanente (Bilancio)

1.4.2.2.1. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 279 (ant.) del 26/05/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)
MARTEDÌ 26 MAGGIO 2020
279ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
PESCO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Misiani.

La seduta inizia alle ore 12,55.

SULLA PUBBLICAZIONE DEL VIDEO DELL'AUDIZIONE INFORMALE, IN VIDEOCONFERENZA, DEL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Il presidente **PESCO** avverte che, nel corso dell'audizione informale, in videoconferenza, del Ministro dell'economia e delle finanze, Roberto Gualtieri, sulle ulteriori misure economiche adottate recentemente dal Governo per fronteggiare l'emergenza da COVID-19, in sede di Uffici di presidenza congiunti 5ª e V, è stato predisposto per la pubblica consultazione nella pagina *web* della Commissione, il video dell'audizione in oggetto.

La Commissione prende atto.

IN SEDE CONSULTIVA

(1774) Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato (Parere alla 7ª Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 20 maggio.

Il relatore **ERRANI** (*Misto-LeU*) illustra le ulteriori riformulazioni riferite al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, con riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 1, occorre valutare le identiche proposte 1.12 (testo 3), 1.6 (testo 2) e 1.11 (testo 2), sul recupero degli apprendimenti scolastici, anche con riguardo alla destinazione dei risparmi di spesa eventualmente realizzati nell'anno scolastico 2019/2020 e sulla compatibilità di tale destinazione con il vigente

articolo 1, comma 9, del decreto-legge in esame. Non vi sono osservazioni sulle identiche proposte 1.16 (testo 2) e 1.61 (testo 2). Non vi sono osservazioni sull'emendamento 1.23 (testo 3). Non vi sono osservazioni sulle identiche proposte 1.33 (testo 2), 1.20 (testo 2) e 1.37 (testo 2). Non vi sono osservazioni sugli emendamenti 1.40 (testo 2), 1.49 (testo 2), 1.51 (testo 2), nonché sugli identici emendamenti 1.70 (testo 2), 1.71 (testo 2) e 1.67 (testo 2). Occorre valutare la sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria nell'emendamento 1.72 (testo 3). Richiede la relazione tecnica sulla proposta 1.0.16 (testo 2). Occorre richiedere la relazione tecnica sull'emendamento 1.0.17 (testo 4). Occorre verificare gli effetti sulla finanza pubblica della proposta 2.0.6 (testo 2), che prevede l'attivazione di un corso di specializzazione per l'insegnamento di sostegno riservato al personale in servizio, con oneri a carico dei partecipanti. Richiede la relazione tecnica sulla proposta 2.0.7 (testo 2), che autorizza il bando di una procedura derogatoria in ciascuna regione per l'assunzione a tempo indeterminato di docenti di sostegno per le scuole di ogni ordine e grado. Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sull'emendamento 2.0.8 (testo 2), che prevede l'istituzione di percorsi annuali di specializzazione finalizzati all'abilitazione all'insegnamento con oneri a completo carico degli interessati. Non vi sono osservazioni sulle proposte 6.100 (testo 2) e 6.7 (testo 3). Chiede conferma del carattere ordinamentale della proposta 7.0.26 (testo 3), limitata all'attribuzione dei poteri commissariali nella medesima materia.

Il sottosegretario MISIANI si sofferma sugli emendamenti segnalati dal relatore riferiti all'articolo 1, inclusi quelli illustrati nelle precedenti sedute, esprimendo parere non ostativo su tutte le proposte citate, fatta eccezione per gli identici emendamenti 1.12 (testo 3), 1.6 (testo 2) e 1.11 (testo 2), di cui chiede l'accantonamento, in attesa di acquisire elementi istruttori.

Chiede altresì di accantonare la proposta 1.72 (testo 3) per un approfondimento sulla sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria.

Esprime quindi un avviso contrario per carenza di copertura o mancanza di relazione tecnica sugli emendamenti 1.77 (testo 3), 1.0.16 (testo 2) e 1.0.17 (testo 3). Prospetta alla Commissione di valutare la formulazione di un parere di semplice contrarietà sull'emendamento 1.0.17 (testo 4).

Il presidente [PESCO](#) reputa opportuno accantonare anche l'emendamento 1.0.17 (testo 4) per consentire alla Commissione un approfondimento.

Dispone altresì l'accantonamento della proposta 1.0.16 (testo 2).

Il sottosegretario MISIANI, passando alla disamina agli emendamenti riferiti all'articolo 2, inclusi quelli segnalati in precedenti sedute, prospetta la formulazione di un parere di semplice contrarietà sulle proposte 2.19 (testo 2), 2.98, 2.103, 2.104 e 2.0.3 (testo 2).

Esprime poi un avviso contrario per maggiori oneri oppure carenza di copertura o per necessità di acquisire una relazione tecnica sulle proposte 2.112, 2.0.6 (testo 2), 2.0.7, 2.0.8 (testo 2) e 2.0.23. Chiede poi l'accantonamento della proposta 2.0.7 (testo 2).

La senatrice [ACCOTO](#) (*M5S*) reputa opportuno accantonare l'esame dell'emendamento 2.19 (testo 2).

Il [PRESIDENTE](#) dispone di accantonare anche gli altri emendamenti all'articolo 2 sui quali il rappresentante del Governo ha prospettato l'espressione di un parere di semplice contrarietà.

Il relatore [ERRANI](#) (*Misto-LeU*) richiama l'emendamento 2.77 (testo 2), ricordando che nella seduta dello scorso 21 maggio, è stato espresso, su indicazione del Governo, un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, nonostante il carattere meramente ordinamentale della proposta. Si sofferma poi sull'emendamento 2.112, non ravvisandovi problemi di copertura, dal momento che la procedura concorsuale resta a carico esclusivo dei soggetti partecipanti, senza impatto sui saldi di finanza pubblica.

La senatrice [FERRERO](#) (*L-SP-PSd'Az*), ricollegandosi all'argomentazione svolta dal relatore sull'emendamento 2.112, chiede di accantonare anche le proposte 2.0.6 (testo 2) e 2.0.8 (testo 2), ritenendole prive di effetti sui saldi di finanza pubblica essendo gli oneri delle procedure concorsuali ad esclusivo carico dei partecipanti.

Il PRESIDENTE paventa il timore che vengano configurati dei diritti soggettivi all'assunzione, senza lo stanziamento di risorse adeguate.

Il senatore [MANCA](#) (*PD*) osserva come nessuna procedura concorsuale possa comportare la determinazione di un diritto soggettivo.

Il PRESIDENTE accantona gli emendamenti 2.0.6 (testo 2) e 2.0.8 (testo 2), ritenendo comunque necessario acquisire l'avviso del Governo sulla sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria.

Il RELATORE chiede un chiarimento sull'avviso contrario del Governo in merito all'emendamento 2.0.23 che riduce il numero minimo di alunni per l'assegnazione dei dirigenti scolastici.

Il rappresentante del GOVERNO ribadisce la carenza di copertura di tale proposta.

Il relatore [ERRANI](#) (*Misto-LeU*), nel prendere atto della criticità di ordine finanziario, sottolinea comunque come tale emendamento ponga all'attenzione del Parlamento e del Governo un problema molto delicato, che avrà risvolti soprattutto nel prossimo anno scolastico in determinate aree comunali. Chiede infine un ulteriore chiarimento sull'emendamento 2.77 (testo 2).

Il sottosegretario MISIANI paventa, con riguardo alla proposta 2.77 (testo 2) la possibile insorgenza di oneri derivanti da un intervento sulla parte normativa della contrattazione tale da modificare alcuni profili della disciplina del lavoro a distanza.

Il PRESIDENTE dispone di accantonare l'esame dell'emendamento 2.77 (testo 2), così come, su richiesta del relatore [ERRANI](#) (*Misto-LeU*) anche l'esame dell'emendamento 2.112.

Passando all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 3, il sottosegretario MISIANI esprime un avviso contrario su tutte le proposte segnalate dal relatore per carenza di copertura o necessità di acquisire la relazione tecnica.

Il relatore [ERRANI](#) (*Misto-LeU*) chiede l'accantonamento delle analoghe proposte 3.0.10 e 3.0.11, per le quali, nella Commissione Istruzione, si sta valutando una riformulazione, onde consentirne l'assorbimento da parte dell'emendamento 7.0.22 sul quale il parere della Commissione Bilancio è stato di nulla osta.

Il sottosegretario MISIANI, con riferimento agli emendamenti riferiti all'articolo 4, esprime un avviso contrario su tutte le proposte segnalate dal relatore, per oneri non correttamente quantificati o coperti oppure per mancanza di relazione tecnica.

Il senatore [BRIZIARELLI](#) (*L-SP-PSd'Az*) chiede l'accantonamento della proposta 4.18, ritenendo che essa abbia un ambito applicativo più limitato rispetto a quello segnalato dal relatore e circoscritto alle scuole *ex* IPAB di istituzione ultra centenaria. Ne consegue come l'impatto di tale proposta non sia tale da determinare effetti rilevanti sulla finanza pubblica.

Il senatore [ZULIANI](#) (*L-SP-PSd'Az*) si associa alle considerazioni svolte dal senatore Briziarelli sull'ambito di applicazione della proposta 4.18.

La senatrice [ACCOTO](#) (M5S) chiede di accantonare l'emendamento 4.0.100, sul quale è in corso di predisposizione una riformulazione nella Commissione di merito.

Il PRESIDENTE accantona quindi gli emendamenti 4.18 e 4.0.100.

Il sottosegretario MISIANI passa alla disamina degli emendamenti relativi all'articolo 6, esprimendo un avviso contrario sulle proposte 6.4 e 6.0.2 (testo 2). Sui restanti emendamenti esprime invece un avviso non ostativo.

Passando agli emendamenti relativi all'articolo 7, esprime un avviso contrario sulle proposte 7.0.26 (testo 2), per mancanza di relazione tecnica, nonché 7.0.26 (testo 3), per maggiori oneri.

Sull'emendamento 7.0.13 (testo 3), formula un avviso contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, limitatamente al capoverso 7-bis, prospettando invece un parere di semplice contrarietà sul capoverso 7-ter.

Dopo aver espresso un avviso contrario sul subemendamento 7.0.100/1, chiede di accantonare la proposta 7.0.100, al fine di acquisire ulteriori elementi istruttori.

Su richiesta della senatrice [CONZATTI](#) (IV-PSI), il PRESIDENTE accantona anche l'emendamento 7.0.26 (testo 3).

Alla luce del dibattito svoltosi, il relatore [ERRANI](#) (Misto-LeU) propone pertanto l'approvazione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti precedentemente accantonati e le riformulazioni trasmesse fino al 25 maggio, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.77 (testo 3), 1.0.17 (testo 3), 2.44, 2.0.7, 2.0.23, 2.0.51 (già 3.0.8), 2.0.52 (già 4.0.2) 3.6, 3.0.2, 3.0.3, 3.0.9, 3.0.12, 4.6 (testo 2), 4.12 (testo 2), 6.4, 6.0.2 (testo 2), 7.0.13 (testo 3), limitatamente al capoverso "Art. 7-bis", 7.0.26 (testo 2) e 7.0.100/1.

Esprime parere di semplice contrarietà sulla proposta 7.0.13 (testo 3), limitatamente al capoverso "Art. 7-ter".

Il parere è non ostativo sulle proposte 1.16 (testo 2), 1.61 (testo 2), 1.23 (testo 3), 1.33 (testo 2), 1.20 (testo 2), 1.37 (testo 2), 1.40 (testo 2), 1.49 (testo 2), 1.51 (testo 2), 1.70 (testo 2), 1.71 (testo 2), 1.67 (testo 2), 6.100 (testo 2) e 6.7 (testo 3).

L'esame resta sospeso sugli emendamenti 1.12 (testo 3), 1.6 (testo 2), 1.11 (testo 2), 1.72 (testo 3), 1.0.16 (testo 2), 1.0.17 (testo 4), 2.19 (testo 2), 2.98, 2.103, 2.104, 2.112, 2.0.3 (testo 2), 2.0.6 (testo 2), 2.0.7 (testo 2), 2.0.8 (testo 2), 3.0.10, 3.0.11, 4.18, 4.0.100, 7.0.26 (testo 3) e 7.0.100.

A rettifica del parere precedentemente reso, l'esame resta altresì sospeso sull'emendamento 2.77 (testo 2).".

Posta in votazione, la proposta di parere risulta approvata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1799) Conversione in legge del decreto-legge 10 maggio 2020, n. 29, recante misure urgenti in materia di detenzione domiciliare o differimento dell'esecuzione della pena, nonché in materia di sostituzione della custodia cautelare in carcere con la misura degli arresti domiciliari, per motivi connessi all'emergenza sanitaria da COVID-19, di persone detenute o internate per delitti di criminalità organizzata di tipo terroristico o mafioso, o per delitti di associazione a delinquere legati al traffico di sostanze stupefacenti o per delitti commessi avvalendosi delle condizioni o al fine di agevolare l'associazione mafiosa o con finalità di terrorismo, nonché di detenuti e internati sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, nonché, infine, in

materia di colloqui con i congiunti o con altre persone cui hanno diritto i condannati, gli internati e gli imputati

(Parere alla 2a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [PRESUTTO](#) (M5S) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre chiedere conferma che alle maggiori attività istruttorie e di sorveglianza, anche sanitaria, di cui agli articoli 2, comma 1, e 3, comma 1, si possa far fronte con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Occorre, inoltre, acquisire conferma dell'assenza di ulteriori oneri derivanti dall'articolo 3, comma 2, che consente al giudice di disporre accertamenti o perizie sullo stato di salute dell'imputato, ai fini dell'adozione del provvedimento di revoca oppure di conferma della misura sostitutiva della custodia cautelare in carcere. Per ulteriori osservazioni, rinvia alla Nota n. 148/2020 del Servizio del bilancio.

Il sottosegretario MISIANI mette a disposizione una nota di risposta ai rilievi del relatore.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1800) Conversione in legge del decreto-legge 10 maggio 2020, n. 30, recante misure urgenti in materia di studi epidemiologici e statistiche sul SARS-COV-2

(Parere alla 12a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Il relatore [DELL'OLIO](#) (M5S) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, con riferimento al comma 2 dell'articolo 1, che la disposizione istituisce una piattaforma tecnologica presso il Ministero della salute per una spesa pari a 220.000 euro per l'anno 2020, mediante corrispondente utilizzo - ai sensi del primo periodo del comma 15 dell'articolo 1 - del fondo di conto capitale di cui al comma 5 dell'articolo 34-ter della legge 196 del 2009. Atteso che tale fondo è dimensionato in base al riaccertamento da parte delle Amministrazioni delle partite debitorie iscritte nel conto del patrimonio dello Stato in corrispondenza di residui perenti, si chiedono chiarimenti sull'idoneità di tale forma di copertura, che non appare in linea con la legge di contabilità e finanza pubblica. Al riguardo occorre valutare, previa conferma della disponibilità e dell'utilizzabilità delle relative risorse, la riformulazione della clausola di copertura in termini di riduzione dell'autorizzazione legislativa di spesa, in luogo di utilizzo del fondo.

Per quanto riguarda gli oneri relativi al supporto logistico fornito dalla Croce Rossa Italiana e dalle regioni e province autonome all'indagine epidemiologica, di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 1, rileva che la Relazione tecnica, in merito all'effettuazione dei prelievi, quantifica soltanto, al secondo periodo del comma 15, gli oneri a carico della Croce Rossa Italiana e non fornisce indicazioni su quali regioni si avvarranno interamente del supporto della Croce Rossa, quali vi faranno ricorso solo parzialmente, nel caso di prelievi domiciliari, e quali regioni provvederanno ad effettuare i prelievi in maniera autonoma. A tale riguardo, il Governo dovrebbe assicurare che le regioni e le altre amministrazioni pubbliche coinvolte in tali attività possano farvi fronte con le risorse finanziarie, strumentali e di personale di cui sono dotate a legislazione vigente senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica, e a tal fine occorre valutare l'opportunità di inserire nel testo una apposita clausola di invarianza degli oneri. Incidentalmente, osserva come il provvedimento rechi una dotazione di 1,7 milioni di euro in favore della Croce Rossa Italiana, a fronte della previsione per cui regioni, province e ASL potranno svolgere la medesima attività con risorse proprie.

Con riguardo agli oneri e alla copertura finanziaria riferiti alla richiamata attività della Croce Rossa e alla dotazione infrastrutturale della banca dati biologica, di cui al secondo e terzo periodo del comma 15, il Governo dovrebbe indicare espressamente la spesa autorizzata per ciascun anno e per ciascun intervento, considerato che, a quanto emerge dalla Relazione tecnica, l'onere per la conservazione dei campioni comporta una spesa di 45.000 euro anno per cinque anni mentre la copertura è a carico delle

risorse assegnate al Commissario per l'emergenza, attualmente dichiarata fino al 31 luglio 2020. Chiede inoltre conferma della disponibilità delle risorse in capo alla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario nonché l'assenza di pregiudizi a carico di interventi già avviati o programmati sulla medesima contabilità.

Con riferimento all'autorizzazione all'ISTAT a conferire fino ad un massimo di 10 incarichi di lavoro autonomo o di collaborazione coordinata e continuativa della durata di sei mesi, di cui al comma 14 dell'articolo 1, si chiede al Governo di fornire elementi di maggiore dettaglio in merito alla quantificazione del costo stimato in relazione tecnica. In relazione alla copertura, posta a carico del bilancio dell'ISTAT, secondo modalità che non appaiono coerenti con la vigente legislazione contabile, si chiede conferma della idoneità e disponibilità delle relative risorse. Ai fini della puntuale definizione dell'arco temporale di validità dell'autorizzazione di spesa, occorre valutare poi l'inserimento, al medesimo comma 14, dopo le parole: "385.000 euro", delle seguenti: "per l'anno 2020".

Per ulteriori osservazioni, rinvia alla nota n. 149/2020 del Servizio del bilancio.

Il sottosegretario MISIANI si riserva di fornire gli elementi di risposta ai rilievi formulati dal relatore.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1812) Conversione in legge del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19

(Parere alla 1a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice [CONZATTI](#) (IV-PSI) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che il decreto-legge contiene disposizioni per la cessazione di misure limitative della circolazione, in materia di ripresa di attività economiche nel rispetto dei protocolli o linee guida e sullo svolgimento di attività didattiche e funzioni religiose, nonché disposizioni concernenti la relativa attività di monitoraggio, i controlli e le sanzioni. L'articolo 3, comma 3, reca apposita clausola di invarianza degli oneri a carico della finanza pubblica. La relazione tecnica si limita a ribadire che le amministrazioni interessate provvedono alle attività previste dal decreto in esame con le risorse umane strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Per quanto di competenza, in relazione alle attività contemplate dal provvedimento, richiede elementi idonei a suffragare la sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria. In particolare, rappresenta al Governo la necessità di acquisire elementi di approfondimento idonei a comprovare il fondamento della suddetta clausola. Per ulteriori approfondimenti, rinvia alla nota del Servizio del bilancio n. 151/2020.

Il rappresentante del GOVERNO si riserva di fornire gli elementi richiesti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1795) Anna Maria BERNINI ed altri. - Istituzione della Giornata dei camici bianchi

(Parere alla 1a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame e rinvio)

Il relatore [STEGER](#) (Aut (SVP-PATT, UV)) illustra il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, segnalando, per quanto di competenza, in relazione al testo, con riguardo all'articolo 2, laddove prescrive l'invarianza degli oneri, che occorre sostituire il riferimento al bilancio dello Stato con quello alla finanza pubblica.

In relazione agli emendamenti, osserva che sulla proposta 1.4, che prevede l'organizzazione, da parte delle pubbliche amministrazioni e in particolare delle scuole, di cerimonie, iniziative e incontri in occasione della Giornata dei camici bianchi, occorre valutare l'inserimento di una clausola di

invarianza finanziaria nonché la sostituzione della parola: "organizzano", con la seguente: "possono organizzare". Rispetto all'emendamento 2.0.1, che richiede ai comuni di piantare un albero per ciascun cittadino deceduto a causa del Coronavirus, rileva che risulta necessario verificare gli effetti finanziari al fine di determinare gli oneri aggiuntivi e di valutare l'idoneità della copertura, a valere sulle risorse stanziata dalla legge n. 113 del 1992. Osserva, infine, che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il sottosegretario MISIANI si riserva di fornire gli elementi richiesti dal relatore.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA DI OGGI

Il presidente [PESCO](#) avverte che la seduta pomeridiana di oggi, martedì 26 maggio 2020, già convocata alle ore 15, è posticipata alle ore 15,30.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 14,10.

1.4.2.2.2. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 287 (pom.) del 09/06/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)
MARTEDÌ 9 GIUGNO 2020
287ª Seduta

Presidenza del Presidente
[PESCO](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Maria Cecilia Guerra.

La seduta inizia alle ore 19,45.

IN SEDE CONSULTIVA

(1745) FERRAZZI ed altri. - Disposizioni per favorire i processi di riciclaggio del polietilentereftalato utilizzato negli imballaggi per alimenti
(Parere alla 13ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 3 giugno.

Il relatore [STEGER](#) (*Aut (SVP-PATT, UV)*) riepiloga la relazione svolta lo scorso 3 giugno, ribadendo che, alla luce del carattere ordinamentale del provvedimento, non sembrerebbero emergere criticità di ordine finanziario.

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA fa presente come sia in corso una verifica istruttoria da parte della Ragioneria generale dello Stato finalizzata a valutare gli eventuali riflessi del provvedimento sul gettito atteso dalla cosiddetta *plastic tax*.

La senatrice [FERRERO](#) (*L-SP-PSd'Az*) evidenzia come le preoccupazioni espresse dalla rappresentante del Governo possano essere superate dal momento che viene paventato soltanto un possibile onere indiretto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1800) Conversione in legge del decreto-legge 10 maggio 2020, n. 30, recante misure urgenti in materia di studi epidemiologici e statistiche sul SARS-COV-2
(Parere alla 12ª Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [DELL'OLIO](#) (M5S) illustra gli ulteriori emendamenti 1.12 (testo 2), 1.200 e 1.0.100, nonché il subemendamento 1.200/1, riferiti al disegno di legge in titolo.

Per quanto di competenza, fa presente che non vi sono osservazioni sugli emendamenti 1.12 (testo 2) e 1.200, nonché sul subemendamento 1.200/1. Con riguardo alla proposta 1.0.100, che incrementa da sei a quindici unità il limite massimo di incarichi a tempo determinato che il Ministero della difesa può conferire per il profilo di funzionario tecnico per la biologia, la chimica e la fisica, richiede la relazione tecnica per verificare la corretta quantificazione degli oneri, nonché conferma della disponibilità e della natura di parte corrente delle risorse poste a copertura degli oneri.

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA concorda con il relatore circa l'assenza di oneri derivanti dagli emendamenti 1.12 (testo 2) e 1.200, nonché dal subemendamento 1.200/1.

Consegna poi la relazione tecnica positivamente verificata sulla proposta 1.0.100.

Il relatore [DELL'OLIO](#) (M5S) propone quindi l'espressione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli ulteriori emendamenti 1.12 (testo 2), 1.200, 1.200/1 e 1.0.100, riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo."

Posta in votazione, la proposta di parere risulta approvata.

(1800) Conversione in legge del decreto-legge 10 maggio 2020, n. 30, recante misure urgenti in materia di studi epidemiologici e statistiche sul SARS-COV-2

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo con presupposti e condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sul testo. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione e in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale, sugli emendamenti)

Il relatore [DELL'OLIO](#) (M5S) illustra il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti trasmessi dall'Assemblea, proponendo di ribadire il seguente parere già espresso per la Commissione di merito: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e preso atto degli elementi informativi forniti dal Governo, da cui risulta che: in relazione al comma 2 dell'articolo 1, viene confermato che la riduzione del fondo di cui al comma 5 dell'articolo 34-ter della legge 196 del 2009 non compromette le finalità dello stesso, facendosi altresì presente che l'utilizzo di tale fondo a copertura si è consolidato negli anni, trovando riscontro positivo nell'esame parlamentare di diversi provvedimenti; con riferimento ai successivi commi 5 e 6, si assicura che tutte le regioni e le province autonome, a seguito di audizione preliminare, sulla base del primo sintetico protocollo metodologico, hanno deciso di partecipare all'indagine, condividendone scopi e metodologia, e viene data indicazione, mediante tabella, delle regioni che, a seguito dell'ulteriore definizione dei dettagli dell'indagine, hanno deciso di avvalersi del supporto della Croce Rossa Italiana, e di quelle che invece effettueranno tali attività con le risorse disponibili a legislazione vigente, ricorrendo ai propri centri; con riguardo al comma 15, secondo e terzo periodo, si conferma la disponibilità delle risorse in capo alla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario nonché l'assenza di pregiudizi a carico di interventi avviati o programmati da parte del medesimo Commissario, e si assicura che l'onere per la conservazione dei campioni, pari a 45.000 euro annui per cinque anni, graverà sulle risorse della medesima contabilità speciale; in merito al comma 14, che autorizza l'Istat a conferire dieci incarichi di lavoro autonomo o di collaborazione coordinata e continuativa, per i profili di quantificazione degli oneri vengono forniti elementi di dettaglio attraverso il richiamo alla disciplina interna e la predisposizione di una scheda tecnica illustrativa; per i profili di copertura, si precisa che le risorse saranno garantite da risparmi di spesa rinvenibili all'interno del

bilancio dell'Istat per il tramite di apposite variazioni, non essendo necessario attingere all'avanzo libero di bilancio, fornendosi al riguardo ulteriori elementi informativi sul bilancio di previsione 2020; si concorda infine con l'introduzione del riferimento all'esercizio finanziario 2020 in relazione all'autorizzazione della spesa di 385.000 euro; nel presupposto della sostenibilità degli oneri, per le regioni che hanno scelto di ricorrere ai propri centri per le indagini di cui ai commi 5 e 6, con le risorse disponibili a legislazione vigente, richiamandosi al riguardo quanto stabilito dall'articolo 19 della legge 196 del 2009; nel presupposto, altresì, della adeguata e coerente modulazione temporale della copertura relativa alle autorizzazioni di spesa di cui al secondo e terzo periodo del comma 15 dell'articolo 1, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento, al comma 14 dell'articolo 1, dopo le parole: "385.000 euro", delle seguenti: "per l'anno 2020".

In relazione agli emendamenti, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.1, 1.3, 1.4, 1.7, 1.11 e 1.16. Sull'emendamento 1.20, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione della parola: "economiche", con la seguente: "finanziarie".

Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva la proposta di parere avanzata dal relatore.

(1786) Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, recante misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonché disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per l'introduzione del sistema di allerta COVID-19

(Parere alla 2a Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione e in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 4 giugno.

La relatrice [ACCOTO](#) (M5S) fa presente che si tratta degli emendamenti accantonati nella seduta del 4 giugno e delle ulteriori riformulazioni, nonché dei subemendamenti agli emendamenti dei relatori riferiti al disegno di legge in titolo.

Per quanto di competenza, con riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 1, fa presente che non vi sono osservazioni sull'emendamento dei relatori 1.0.5. Osserva che non vi sono osservazioni sui subemendamenti 1.0.5/1, 1.0.5/2 e 1.0.5/3. Relativamente agli emendamenti riferiti all'articolo 2, fa presente che è stato segnalato dal Governo l'emendamento 2.8, che eleva da settanta a settantacinque anni l'età per poter accedere alla detenzione domiciliare. Chiede poi conferma che le misure per il reinserimento sociale di cui al subemendamento 2.0.1/13 possano essere attuate con le risorse a legislazione vigente. Richiede la relazione tecnica per verificare la corretta quantificazione degli oneri e la disponibilità delle risorse utilizzate a copertura dell'emendamento 2.0.3 che esonera gli assegnatari di alloggi collettivi di servizio per il personale del Corpo di polizia penitenziaria dal pagamento degli oneri accessori per l'utilizzo degli stessi alloggi. Osserva che non vi sono osservazioni sulla proposta 2.0.1/10/1. Rileva che occorre valutare, anche attraverso l'acquisizione di apposita relazione tecnica, la portata finanziaria dell'emendamento 2.0.4 che modifica la disciplina sulla destinazione alle pubbliche amministrazioni di immobili già adibiti ad edilizia giudiziaria.

Chiede poi chiarimenti sulla portata finanziaria della proposta 2.0.10 recante l'interpretazione autentica della norma in base alla quale il personale della polizia penitenziaria ha facoltà di pernottare in caserma a titolo gratuito, compatibilmente con la disponibilità di locali. Rileva che non vi sono

osservazioni sugli emendamenti dei relatori 2.0.11 e 2.0.12. Non vi sono inoltre osservazioni sui subemendamenti 2.0.11/1 e 2.0.11/2.

Relativamente agli emendamenti riferiti all'articolo 3, osserva che sono stati segnalati dal Governo gli identici emendamenti 3.35 e 3.59 che prevedono la possibilità di disporre la mediazione finalizzata alla risoluzione delle controversie civili, anche sulla base di appositi protocolli di intesa tra gli uffici giudiziari, l'ordine degli avvocati, le associazioni professionali e le università. Rileva inoltre che non vi sono osservazioni sull'emendamento 3.0.2 (testo 2). Richiede la relazione tecnica per verificare gli effetti finanziari dell'emendamento 3.0.3. Con riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 4, fa presente che occorre valutare la portata finanziaria della proposta 4.13 che inserisce i collegamenti da remoto con gli avvocati tra i contenuti delle misure che i responsabili degli uffici giudiziari sono tenuti ad adottare per lo svolgimento delle udienze nel periodo di emergenza epidemiologica, nonché come modalità di trattazione delle controversie nel processo amministrativo.

Relativamente agli emendamenti riferiti all'articolo 5, richiede la relazione tecnica sulle analoghe proposte 5.1, 5.4, 5.5 e 5.6, relative al controllo della Corte dei conti sui contratti secretati e ai giudizi pensionistici, anche al fine di verificarne la compatibilità con la clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 7 del decreto-legge. Relativamente agli emendamenti riferiti all'articolo 6, fa presente che non vi sono osservazioni sulla proposta 6.1 (testo 2). Rileva che occorre valutare la compatibilità della proposta 6.2 con il limite massimo delle risorse (1,5 milioni di euro per il 2020) utilizzate a copertura dal comma 7 dell'articolo 6. Osserva che sono stati segnalati dal Governo gli emendamenti 6.7 (secondo cui il Ministero della salute deve individuare un soggetto responsabile per la protezione dei dati personali), 6.8 (che individua nel Ministero della salute il responsabile della cancellazione dei dati) e 6.10 (in base al quale il Ministro della salute assicura la conservazione separata delle eventuali informazioni aggiuntive che possano influire sull'attribuzione dei dati a un interessato specifico).

Segnala che sembra comportare maggiori oneri la proposta 6.26 che, sopprimendo il limite temporale del 2020 nell'utilizzo dell'applicazione e della piattaforma, trasforma l'onere a regime. E' stato inoltre segnalato dal Governo l'emendamento 6.31 che prevede che il Ministero della salute assicuri le iniziative e gli investimenti necessari al potenziamento del sistema di individuazione dei contagiati e di rilevamento della loro evoluzione sanitaria. Relativamente agli emendamenti riferiti all'articolo 7, fa presente che occorre verificare la sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria di cui alla proposta 7.0.2 (testo 2). Osserva che risulta necessario acquisire la relazione tecnica sull'emendamento 7.0.5 (testo 2), al fine di verificare la corretta quantificazione degli oneri e la congruità della copertura.

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA con riferimento agli emendamenti all'articolo 1 segnalati dalla relatrice anche nelle precedenti sedute, esprime un avviso contrario sulla proposta 1.3 (testo 2) per inidoneità della copertura, mentre chiede di accantonare l'emendamento 1.0.5, sul quale si è in attesa di una relazione tecnica.

Si esprime in senso non ostativo sui subemendamenti 1.0.5/1, 1.0.5/2 e 1.0.5/3.

La senatrice [FERRERO](#) (L-SP-PSd'Az) chiede di accantonare l'esame dell'emendamento 1.3 (testo 2), in vista di una possibile riformulazione.

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA si sofferma quindi sugli emendamenti all'articolo 2 segnalati dalla relatrice anche nelle precedenti sedute, esprimendo un avviso non ostativo sulle proposte 2.8, 2.0.1/10/1, 2.0.4, 2.0.11, 2.0.12, 2.0.11/1 e 2.0.11/2.

Si esprime in senso contrario sull'emendamento 2.0.1/13 per mancanza di relazione tecnica, mentre chiede di accantonare la proposta 2.0.3 sulla quale si è in attesa di acquisire la relazione tecnica.

Da ultimo, si esprime in senso contrario sull'emendamento 2.0.10.

Passando all'esame degli emendamenti all'articolo 3 segnalati dalla relatrice anche nelle precedenti sedute, si esprime in senso non ostativo sulle proposte 3.35, 3.59, 3.0.2 (testo 2) e 3.0.3.

In merito all'articolo 4, formula un avviso contrario sulla proposta 4.13, per assenza di relazione tecnica.

In merito agli emendamenti all'articolo 5, subordina l'avviso non ostativo sulle proposte 5.1, 5.4 e 5.5 all'inserimento di una modifica volta a specificare le modalità di esercizio del controllo svolto dalla Corte dei Conti. Si esprime, invece, in senso non ostativo sull'emendamento 5.6.

Relativamente agli emendamenti all'articolo 6, concorda con l'assenza di osservazioni sulla proposta 6.1 (testo 2), mentre formula un avviso contrario, per mancanza di relazione tecnica, sugli emendamenti 6.2, 6.7, 6.8, 6.10 e 6.31. Sull'emendamento 6.26 esprime un avviso contrario per oneri non correttamente quantificati né coperti.

In merito agli emendamenti segnalati all'articolo 7, formula un avviso contrario sulla proposta 7.0.2 (testo 2), rilevando la necessità di acquisire la relazione tecnica per suffragare la sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria.

L'avviso è altresì contrario sull'emendamento 7.0.5 (testo 2), in quanto la copertura finanziaria risulta già utilizzata da un'altra disposizione di legge.

Il senatore [PILLON](#) (*L-SP-PSd'Az*) interviene sull'emendamento 7.0.2 (testo 2) chiedendone l'accantonamento, dal momento che esso disciplina attività già svolte dalle strutture giudiziarie esistenti, ossia i tribunali per i minorenni, attraverso le risorse umane e finanziarie a loro disposizione. Ne consegue l'infondatezza delle perplessità del Governo sulla sostenibilità della clausola di neutralità finanziaria.

Con riferimento all'emendamento 7.0.5 (testo 2), fa presente che esso reca una misura indispensabile che corrisponde al contenuto di due disegni di legge volti a predisporre sistemi di videosorveglianza nelle strutture educative e assistenziali.

Chiede quindi al Governo di collaborare nella formulazione di una copertura finanziaria adeguata.

Il senatore [ZULIANI](#) (*L-SP-PSd'Az*) ricorda che, durante il precedente Governo, la maggioranza aveva individuato le risorse finanziarie adeguate a finanziare un fondo destinato alla predisposizione degli strumenti di videosorveglianza.

Chiede quindi all'attuale maggioranza e al Governo uno sforzo di sincerità, dal momento che le risorse finanziarie possono essere facilmente individuate, se sussiste la volontà politica di portare avanti tali iniziative.

Ricorda peraltro che i sistemi di videosorveglianza sono utili a tutelare i diritti delle persone più deboli e dei bambini, giudicando peraltro infondati i timori, pur legittimi, di una violazione della *privacy*.

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA fa presente che il proprio avviso contrario esula da valutazioni di merito, ma si basa sulla constatazione tecnica derivante dal fatto che l'emendamento 7.0.5 (testo 2) utilizza, come mezzo di copertura, risorse già utilizzate da un'altra previsione normativa.

La senatrice [RIVOLTA](#) (*L-SP-PSd'Az*) chiede quale sia stata la destinazione delle risorse messe a disposizione dalla precedente maggioranza per i sistemi di videosorveglianza, rappresentando l'esigenza indilazionabile di garantirne un celere utilizzo.

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA rammenta come le risorse a cui fanno riferimento i senatori del Gruppo della Lega siano utilizzate a copertura dell'articolo 5-*septies* del decreto-legge n. 32 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 55 del 2019, in materia di sistemi di videosorveglianza a tutela di minori ed anziani. Ne consegue come un diverso utilizzo di tali risorse richieda prioritariamente la modifica della suddetta disposizione.

Il senatore [ZULIANI](#) (*L-SP-PSd'Az*), nel ringraziare la rappresentante del Governo per le spiegazioni fornite, invita il Governo e la maggioranza ad assumere una linea politica chiara circa l'installazione dei sistemi di videosorveglianza nelle scuole e nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali.

Il senatore [PILLON](#) (*L-SP-PSd'Az*) osserva incidentalmente che la predisposizione di strumenti di

videosorveglianza può risultare utile anche nell'ambito degli interventi di contrasto dell'emergenza epidemiologica.

Il [PRESIDENTE](#) reputa opportuno mantenere una valutazione contraria sull'emendamento 7.0.5 (testo 2), ferma restando la possibilità di valutarne ulteriori riformulazioni.

Con riguardo all'emendamento 7.0.2 (testo 2), accoglie la richiesta di accantonamento avanzata dal senatore Pillon, per un supplemento istruttorio.

Il senatore [DELL'OLIO](#) (M5S) osserva come l'emendamento 7.0.2 (testo 2) comporti comunque, in capo al tribunale per i minorenni, l'esercizio di attività circostanziate che potrebbero risultare incompatibili con la clausola di invarianza finanziaria.

Alla luce del dibattito svoltosi, la relatrice [ACCOTO](#) (M5S) propone pertanto l'approvazione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti accantonati nella seduta del 4 giugno, le ulteriori riformulazioni e i subemendamenti agli emendamenti dei relatori, riferiti al disegno di legge in titolo, esprime per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 2.0.1/13, 2.0.10, 4.13, 6.2, 6.7, 6.8, 6.10, 6.26, 6.31 e 7.0.5 (testo 2). Sull'emendamento 5.1, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento, al comma 1-bis, dopo il primo periodo, del seguente: "La predetta Sezione centrale si avvale di una struttura di supporto di livello non dirigenziale, nell'ambito della vigente dotazione organica del personale amministrativo e della magistratura contabile.". Sull'emendamento 5.4, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento, al comma 1-bis, dopo il primo periodo, del seguente: "La predetta Sezione centrale si avvale di una struttura di supporto di livello non dirigenziale, nell'ambito della vigente dotazione organica del personale amministrativo e della magistratura contabile.". Sull'emendamento 5.5, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento, al comma 1-bis, dopo il primo periodo, del seguente: "La predetta Sezione centrale si avvale di una struttura di supporto di livello non dirigenziale, nell'ambito della vigente dotazione organica del personale amministrativo e della magistratura contabile.". Il parere è non ostativo sugli emendamenti 1.0.5/1, 1.0.5/2, 1.0.5/3, 2.8, 2.0.1/10/1, 2.0.4, 2.0.11, 2.0.12, 2.0.11/1, 2.0.11/2, 3.35, 3.59, 3.0.2 (testo 2), 3.0.3, 5.6 e 6.1 (testo 2). L'esame resta sospeso sulle proposte 1.3 (testo 2), 1.0.5, 2.0.3 e 7.0.2 (testo 2).

La senatrice [FERRERO](#) (L-SP-PSd'Az) dichiara il voto contrario del proprio Gruppo.

Messa in votazione, la proposta di parere risulta approvata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1786) Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, recante misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonché disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per l'introduzione del sistema di allerta COVID-19

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo. Parere non ostativo con presupposto. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

La relatrice [ACCOTO](#) (M5S) propone di ribadire anche per l'Assemblea il parere sul testo del provvedimento in titolo già espresso per la Commissione di merito: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e preso atto degli elementi informativi trasmessi dal Governo, secondo cui: in relazione all'articolo 2, che dispone

l'adeguamento della disciplina dell'ordinamento penitenziario di cui alla legge n. 354 del 1975, inerente alla materia della concessione di permessi e dell'applicazione della misura della detenzione domiciliare, si assicura che le attività degli organi preposti al rilascio dei predetti pareri si concretizzano in attività rientranti nei compiti e nelle funzioni istituzionali ordinarie, senza aggravio di oneri per la finanza pubblica; con riferimento all'articolo 3, recante previsioni normative sul deposito e sulla comunicazione in forma telematica di atti e documenti giudiziari, viene confermata la sostenibilità degli interventi di informatizzazione in ambito penale attraverso le risorse finanziarie indicate nella relazione tecnica per le spese di funzionamento e di investimento per l'innovazione tecnologica in materia informatica e telematica dell'intera amministrazione della giustizia; con riguardo all'articolo 6 sugli oneri per il tracciamento informatico dei contatti ravvicinati dei soggetti contagiati dal coronavirus, si rappresenta che è stata stipulata una specifica convenzione tra il Commissario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza, il Ministero della salute, il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio e la SOGEI Spa volta ad istituire un piattaforma unica nazionale per la gestione del sistema di allerta Covid-19. Al riguardo, viene specificato che la SOGEI si è impegnata a provvedere alle attività connesse alla convenzione con le risorse umane e tecniche nella propria disponibilità e a operare a titolo gratuito; sempre in merito all'articolo 6, si fa presente che all'acquisizione, per conto della SOGEI, dei beni e servizi eventualmente occorrenti per lo svolgimento delle predette attività provvederà il Commissario straordinario sostenendo i relativi oneri nei limiti della dotazione individuata dal comma 7 del medesimo articolo 6; nel presupposto che le risorse di cui all'articolo 6, comma 7 (1,5 milioni di euro per il 2020) già versate sull'apposita contabilità speciale intestata al Commissario siano ancora disponibili e che il loro utilizzo non pregiudichi interventi già avviati o programmati a valere sulle medesime somme, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo."

La senatrice [FERRERO](#) (L-SP-PSd'Az) annuncia il voto contrario del proprio Gruppo.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva la proposta di parere avanzata dalla relatrice.

(1443) RUFÀ ed altri. - *Modifica al decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, in materia di destinazione del 5 per mille alla Guardia di finanza, alla Polizia di Stato, all'Arma dei carabinieri o al Corpo nazionale dei vigili del fuoco*

(1521) RUFÀ ed altri. - *Modifica al decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, in materia di destinazione del 5 per mille alla Guardia di finanza, alla Polizia di Stato, all'Arma dei carabinieri, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco o al Corpo di polizia penitenziaria*

(Parere alla 6ª Commissione sul testo unificato e sugli emendamenti. Esame e rinvio)

La relatrice [BOTTICI](#) (M5S) illustra il testo unificato in titolo e i relativi emendamenti, segnalando, per quanto di competenza, che il testo unificato non indica la quantificazione dell'onere previsto in termini di minori entrate, limitandosi a disporre che a tali oneri si provveda a decorrere dall'anno 2021, utilizzando l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 154, della legge n. 190 del 2014 (legge di stabilità 2015), ossia l'autorizzazione di spesa per la liquidazione della quota del 5 per mille (pari a 520 milioni di euro per l'anno 2021 e 525 milioni di euro annui a decorrere dal 2022). Al riguardo, ricorda, inoltre, che il comma 1.1 dell'articolo 17 della legge n. 196 del 2009 (legge di contabilità e finanza pubblica) dispone che, in ogni caso, per la copertura finanziaria delle leggi che comportino nuovi o maggiori oneri ovvero minori entrate, non possono essere utilizzate le risorse derivanti dall'autorizzazione di spesa concernente la quota del cinque per mille del gettito dell'imposta

sul reddito delle persone fisiche, di cui all'articolo 1, comma 154, della legge n. 190 del 2014, che risultino effettivamente utilizzate sulla base delle scelte dei contribuenti. Sarebbe quindi necessario, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento, acquisire la relazione tecnica recante la stima della quantificazione degli oneri derivanti dal provvedimento, in termini di minori entrate, oltre ai dati sull'effettivo utilizzo, sulla base delle scelte dei contribuenti, della menzionata autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 154, della legge n. 190 del 2014. Relativamente agli emendamenti, occorre acquisire la relazione tecnica sulla proposta 1.1, che estende la possibilità di esercitare l'opzione del cinque per mille anche a favore del personale dell'Esercito, della Marina militare e dell'Aeronautica militare. Occorre valutare la portata normativa ed acquisire la relazione tecnica anche sull'emendamento 1.2, che sembra vincolare fino al 70 per cento della quota del cinque per mille al finanziamento del fondo assistenza per il personale in servizio.

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA fa presente che i profili di criticità finanziaria evidenziati dalla relatrice richiedono, in via preliminare, la risoluzione di una questione interpretativa circa gli effetti del testo unificato all'esame della Commissione finanze. Infatti, se lo scopo del provvedimento si esaurisce nell'indicare un'ulteriore finalizzazione dell'istituto del 5 per mille, le perplessità di ordine finanziario potrebbero essere superate da una modifica all'articolo 2, comma 2, del testo unificato volta a precisare il rispetto del limite dell'autorizzazione di spesa per il 5 per mille.

Se invece il testo unificato fosse finalizzato ad estendere in via generale l'ambito applicativo dell'istituto del cinque per mille Irpef, sarebbe necessario acquisire un'apposita relazione tecnica. Rappresenta quindi l'intenzione del Governo di contribuire, presso la Commissione finanze, alla risoluzione della questione interpretativa illustrata.

La relatrice [BOTTICI](#) (M5S) ringrazia la rappresentante del Governo per i chiarimenti forniti, assicurando che si farà carico, presso la Commissione di merito, di contribuire all'individuazione di una soluzione rispetto alla questione in esame.

Ritiene quindi opportuno, per il momento, non procedere alla richiesta formale di relazione tecnica.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1087) Ratifica ed esecuzione dello Scambio di Note per il rinnovo a tempo indeterminato dell'Accordo tra il Ministero della difesa italiano e il Ministero della difesa macedone sulla cooperazione nel campo della difesa del 9 maggio 1997, fatto a Skopje il 3 febbraio e il 23 agosto 2017

(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore [DAMIANI](#) (FIBP-UDC) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che l'Accordo prevede visite ufficiali ed incontri operativi da svolgersi alternativamente in Italia e in Macedonia tra le rispettive delegazioni. La relazione tecnica stima un onere annuo di euro 1.603 negli anni in cui l'Italia è parte ospitata e di euro 840 negli anni in cui l'Italia è parte ospitante. Per quanto di competenza, con riguardo all'articolo 3 del disegno di legge, recante la copertura finanziaria, fa presente che risulta necessario, trattandosi di oneri di missione, sostituire le parole: "pari a", con le seguenti: "valutati in". Inoltre, allo scopo di confermare la corretta alternanza degli oneri nella clausola di copertura, osserva che il Governo dovrebbe assicurare che il primo anno gli incontri tra le rispettive delegazioni si terranno in Macedonia. Infine, pur rientrando il provvedimento nell'elenco dei cosiddetti "accantonamenti slittati", ai sensi dell'articolo 18, comma 3, della legge di contabilità, rileva che occorre comunque valutare l'aggiornamento della decorrenza temporale dell'onere e della relativa copertura all'anno 2020 per gli oneri corrispondenti a euro 1.603 ad anni alterni e all'anno 2021 per quelli corrispondenti a euro 840 ad anni alterni, nonché adeguare il

riferimento dei fondi speciali al bilancio triennale 2020-2022 e all'esercizio finanziario 2020.

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA concorda con il relatore circa la necessità di modificare l'articolo 3, aggiornando la decorrenza temporale dell'onere e della copertura, nonché di formulare l'onere come previsione di spesa. Fornisce poi rassicurazione circa il fatto che, nel primo anno, gli incontri delle delegazioni si svolgeranno in Macedonia.

Il relatore [DAMIANI](#) (*FIBP-UDC*) propone, pertanto, l'approvazione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione dell'articolo 3, comma 1, con il seguente: "1. Agli oneri derivanti dagli articoli 2 e 4 dell'Accordo di cui all'articolo 1, valutati in euro 1.603 annui ad anni alterni a decorrere dall'anno 2020 e a euro 840 annui ad anni alterni a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.".

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva.

(1702) Ratifica ed esecuzione del Protocollo sui registri delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti, fatto a Kiev il 21 maggio 2003, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [ZULIANI](#) (*L-SP-PSd'Az*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, l'opportunità di chiedere conferma che alle eventuali procedure di arbitrato di cui all'articolo 23, comma 2, lettera *b*), del Protocollo si possa far fronte con gli ordinari stanziamenti di bilancio.

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA conferma l'adeguatezza degli ordinari stanziamenti di bilancio al fine di attuare le eventuali procedure di arbitrato.

Il relatore [ZULIANI](#) (*L-SP-PSd'Az*) propone, quindi, l'espressione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e alla luce delle rassicurazioni fornite dal Governo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.".

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva.

(1384) Ratifica ed esecuzione del Protocollo di emendamento alla Convenzione sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati a carattere personale, fatto a Strasburgo il 10 ottobre 2018
(Parere alla 3ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 3 giugno.

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA concorda con la valutazione non ostativa già espressa dal relatore.

Il relatore [DELL'OLIO](#) (M5S) propone pertanto l'espressione di un parere di nulla osta.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva.

(1385) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica popolare cinese per eliminare le doppie imposizioni in materie di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocollo, fatto a Roma il 23 marzo 2019*

(Parere alla 3a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 3 giugno.

La relatrice [GALLICCHIO](#) (M5S) illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo, da cui risulta che: con riferimento all'articolo 3 del disegno di legge, si esprime un avviso favorevole all'aggiornamento della copertura finanziaria al bilancio triennale 2020-2022 e si chiarisce che, qualora l'entrata in vigore di verificchi nel 2020, gli effetti finanziari si produrranno dal 2021; con riguardo all'articolo 10 dell'Accordo, in tema di dividendi, si osserva che le disposizioni previste dal paragrafo 5, in relazione all'esenzione della tassazione, risultano invariate rispetto alla normativa vigente, e pertanto non si producono variazioni di gettito; rispetto all'articolo 11 dell'Accordo, in tema di interessi, in relazione alle esenzioni di imposta previste dai paragrafi 3 e 4, si osserva che dall'analisi dei flussi finanziari rilevati dalle dichiarazioni fiscali non è possibile prevedere e valutare tale evoluzione dello scenario di riferimento, e che la disposizione prevista dal paragrafo 8 risulta invariata rispetto alla normativa vigente, non producendosi pertanto variazioni di gettito; con riferimento all'articolo 12 dell'Accordo, in materia di canoni, per quanto riguarda i possibili effetti di sostituzione che potrebbero derivare da ipotizzabili trasferimenti di produzione da aziende domestiche verso aziende estere cinesi, si evidenzia che dall'analisi dei flussi finanziari rilevati dalle dichiarazioni fiscali non è possibile prevedere e valutare tale evoluzione dello scenario di riferimento; si rappresenta poi che la disposizione prevista dal paragrafo 6 risulta invariata rispetto alla normativa vigente, e pertanto non si producono variazioni di gettito; in relazione all'articolo 13 dell'Accordo, sugli utili di capitale, si fa presente che l'Accordo in parola non introduce sostanziali variazioni rispetto alla convenzione vigente, e pertanto non si producono variazioni di gettito; per quanto attiene l'articolo 18 dell'Accordo, in tema di pensioni, viene evidenziato che non si dispone in Anagrafe tributaria di elementi utili a rispondere alle osservazioni poste; con riguardo all'articolo 22, concernente gli altri redditi, si rappresenta che l'Accordo ha soppresso, rispetto alla vigente convenzione, il comma che prevede la tassazione di redditi non esclusiva da parte di uno dei due Stati contraenti per le somme erogate a soggetti residenti nell'altro Stato, e si ritiene che tale soppressione non comporti variazioni di imposizione e quindi di gettito; con riferimento all'articolo 27 dell'Accordo, sullo scambio di informazioni, si concorda con l'inserimento, nell'articolo 3 del disegno di legge, di specifica clausola di invarianza; rilevato che, in relazione alle disposizioni in materia di interessi, canoni e pensioni, non risulta possibile, dall'analisi dei flussi finanziari, prevedere e valutare l'evoluzione dello scenario di riferimento, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alle seguenti modificazioni: all'articolo 3, comma 1, le parole: "a decorrere dall'anno 2020" siano sostituite dalle seguenti: "a decorrere dall'anno 2021", le parole: "bilancio triennale 2019-2020" siano sostituite dalle seguenti: "bilancio triennale 2020-2021", e le parole: "per l'anno 2019" siano sostituite dalle seguenti: "per l'anno 2020"; all'articolo 3, dopo il comma 2, sia inserito il seguente: "3. Alle attività previste dall'articolo 27 dell'Accordo di cui all'articolo 1 si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.".

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA esprime un avviso conforme rispetto alla proposta di

parere illustrata dalla relatrice.

La senatrice [FERRERO](#) (*L-SP-PSd'Az*) ritiene che, dalla lettura della proposta di parere avanzata dalla relatrice, emergano alcuni aspetti meritevoli di un approfondimento. Peraltro, l'attuale emergenza epidemiologica potrebbe comportare un superamento delle condizioni in presenza delle quali era stato sottoscritto l'Accordo nel marzo del 2019.

La relatrice [GALLICCHIO](#) (*M5S*), nel manifestare disponibilità ad ogni richiesta di approfondimento, osserva come il provvedimento in esame sia finalizzato a prevenire casi di evasione ed elusione fiscale, facilitando la reciprocità degli investimenti tra l'Italia e la Repubblica popolare cinese.

Peraltro, la difficoltà a reperire tutti i dati deriva anche dall'oggettiva impossibilità di effettuare stime precise sull'insieme delle attività che potranno rientrare nell'ambito applicativo dell'Accordo.

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA fa presente che, sulla base dei dati storici disponibili, non sono in atto evoluzioni che facciano prevedere variazioni dei flussi di reddito tali da richiedere nuove coperture.

Il [PRESIDENTE](#) osserva incidentalmente come non sia possibile, a titolo esemplificativo, stimare con precisione quanti cittadini italiani si recheranno a lavorare in Cina nei prossimi anni o viceversa.

Reputa poi opportuno consentire ai senatori un approfondimento della proposta di parere.

Il senatore [ZULIANI](#) (*L-SP-PSd'Az*) si sofferma sulle implicazioni del disegno di legge in esame in rapporto all'attività dei laboratori cinesi presenti in Italia, richiamando a tale riguardo recenti esperienze verificatesi nella provincia di Verona e giudicando opportuno un supplemento di riflessione da parte della Commissione bilancio.

La RELATRICE rammenta come il disegno di legge in esame sia finalizzato a migliorare la normativa vigente sulla prevenzione dell'evasione ed elusione fiscale, anche attraverso un adeguamento alle migliori pratiche internazionali.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1701) Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Colombia per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocollo, fatta a Roma il 26 gennaio 2018, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 3ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 3 giugno.

La rappresentante del GOVERNO avverte che i dati relativi alle dichiarazioni fiscali 2019, concernenti l'anno di imposta 2018, confermano le risultanze delle precedenti annualità e la conseguente invarianza di gettito.

Il presidente [PESCO](#) (*M5S*) in sostituzione del relatore Calandrini, propone pertanto l'approvazione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, alla luce delle rassicurazioni fornite dal Governo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo."

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva.

(1799) Conversione in legge del decreto-legge 10 maggio 2020, n. 29, recante misure urgenti in materia di detenzione domiciliare o differimento dell'esecuzione della pena, nonché in materia di sostituzione della custodia cautelare in carcere con la misura degli arresti domiciliari, per motivi connessi all'emergenza sanitaria da COVID-19, di persone detenute o internate per delitti di criminalità organizzata di tipo terroristico o mafioso, o per delitti di associazione a delinquere legati al traffico di sostanze stupefacenti o per delitti commessi avvalendosi delle condizioni o al fine di agevolare l'associazione mafiosa o con finalità di terrorismo, nonché di detenuti e internati sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, nonché, infine, in materia di colloqui con i congiunti o con altre persone cui hanno diritto i condannati, gli internati e gli imputati

(Parere alla 2a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 26 maggio.

Il relatore **PRESUTTO** (M5S) illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi informativi presentati dal Governo, preso atto che: con riferimento alle norme di cui agli articoli 2, comma 1, e 3, comma 1, ove si dispone che il magistrato di sorveglianza o il tribunale di sorveglianza (art. 2) o il pubblico ministero (art. 3), nel caso di provvedimenti di assegnazione del beneficio della detenzione domiciliare o degli arresti domiciliari in ragione dell'emergenza Covid-19, debbano predisporre un'attività istruttoria e di sorveglianza funzionale alla valutazione della permanenza dei motivi legati all'emergenza, anche attraverso il supporto della polizia giudiziaria e di personale sanitario, sono fornite rassicurazioni sulla sostenibilità degli adempimenti previsti attraverso l'utilizzo delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente; relativamente all'articolo 3, comma 2, che consente al giudice di disporre accertamenti o perizie sullo stato di salute dell'imputato, ai fini dell'adozione del provvedimento di revoca oppure di conferma della misura sostitutiva della custodia cautelare in carcere, viene confermata la sostenibilità degli adempimenti previsti dalla norma mediante l'utilizzo delle risorse previste a legislazione vigente; in merito all'articolo 4, che interviene sulle modalità di effettuazione dei colloqui dei detenuti condannati, internati o imputati nel periodo dal 19 maggio al 30 giugno 2020, consentendone lo svolgimento "da remoto", si rappresenta che trattasi di interventi le cui attività sono state già ampiamente sperimentate ed attuate e le cui spese di funzionamento potranno trovare idonea copertura finanziaria attraverso apposite rimodulazioni delle previsioni di spesa dei capitoli di bilancio dell'amministrazione penitenziaria; viene confermata la sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 6, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo."

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA si esprime in senso conforme al relatore, sottolineando che il provvedimento in esame è destinato a confluire nel decreto legge n. 28 (disegno di legge 1786), attraverso l'emendamento governativo 2.0.1.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva la proposta del relatore.

(1812) Conversione in legge del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19

(Parere alla 1a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 3 giugno.

La relatrice [CONZATTI](#) (*IV-PSI*) riepiloga la propria precedente relazione, ricordando che erano stati richiesti al Governo elementi volti a suffragare la sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 3, comma 3.

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA conferma che alle misure di attuazione derivanti dal decreto legge in esame potrà farsi fronte attraverso l'utilizzo delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.

La relatrice [CONZATTI](#) (*IV-PSI*) propone quindi l'approvazione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, alla luce delle rassicurazioni fornite dal Governo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo".

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva la proposta della relatrice.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La senatrice [BOTTICI](#) (*M5S*) sollecita il Governo a trasmettere la relazione tecnica sul disegno di legge n. 727 sul riordino della normativa sul trasporto aereo, richiesta da questa Commissione lo scorso 17 febbraio, sottolineando l'urgenza del provvedimento, anche alla luce delle prospettive riguardanti l'Alitalia.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI

Il presidente [PESCO](#) avverte che la seduta antimeridiana di domani, mercoledì 10 giugno 2020, già convocata alle ore 9, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 21,10.

1.4.2.3. 8[^] Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni)

1.4.2.3.1. 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 136 (pom.) del 20/05/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)
MERCOLEDÌ 20 MAGGIO 2020
136ª Seduta

Presidenza del Presidente
[COLTORTI](#)

La seduta inizia alle ore 15,45.

IN SEDE CONSULTIVA

(1800) Conversione in legge del decreto-legge 10 maggio 2020, n. 30, recante misure urgenti in materia di studi epidemiologici e statistiche sul SARS-COV-2
(Parere alla 12ª Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice [VONO](#) (IV-PSI) illustra il provvedimento in esame, che reca misure urgenti per la realizzazione di una indagine di sieroprevalenza, condotta congiuntamente dal Ministero della salute e dall'Istat, finalizzata ad acquisire informazioni sulle caratteristiche del virus SARS-COV-2 e sulla sua diffusione nella popolazione.

A tal fine, l'articolo 1 reca innanzitutto l'autorizzazione al trattamento dei dati personali, anche genetici e relativi alla salute, raccolti nell'ambito dell'indagine per fini statistici e di studi scientifici.

Sono quindi dettagliatamente definite le modalità di svolgimento dell'indagine, che sarà condotta nel rispetto di quanto stabilito nell'apposito protocollo approvato dal Comitato tecnico-scientifico e delle regole deontologiche allegate al codice per la protezione dei dati personali e si baserà sull'esecuzione di analisi per la ricerca di anticorpi specifici nei confronti del virus SARS-COV-2 sugli individui che rientrino in campioni casuali definiti dall'Istat.

Per lo svolgimento dell'indagine è istituita un'apposita piattaforma tecnologica presso il Ministero della salute, alla quale l'Istat comunica i dati anagrafici e il codice fiscale dei soggetti inclusi nei campioni. Secondo quanto si evince dalla relazione tecnica allegata al provvedimento, l'indagine sarà condotta su un campione di 150.000 persone.

Il Ministero della salute provvede quindi ad acquisire, dietro richiesta ai fornitori dei servizi telefonici, che sono tenuti a darne riscontro con modalità sicure, le utenze telefoniche di tali soggetti. Per i minori di età è acquisito il numero di telefono degli esercenti la responsabilità genitoriale ovvero dei tutori o degli affidatari.

Avvalendosi di questi dati, la Croce Rossa Italiana verifica telefonicamente la disponibilità dei singoli soggetti individuati dall'Istat a sottoporsi alle analisi sierologiche e fissa l'appuntamento per il prelievo. È previsto il coinvolgimento dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, per il

tramite delle regioni e delle province autonome, al fine di informare dell'iniziativa in corso gli assistiti selezionati nei campioni, e sono indicate in modo dettagliato tutte le informazioni da dare a coloro che accettino di sottoporsi al prelievo.

Viene inoltre disciplinata la gestione dei campioni raccolti, che sono analizzati in laboratori individuati dalle regioni e dalle province autonome e quindi conservati, per un periodo massimo di cinque anni, presso la banca biologica dell'Istituto nazionale malattie infettive "L. Spallanzani".

Sono poi regolati la comunicazione dei risultati delle analisi e, più in generale, il trattamento, l'utilizzo e la conservazione dei dati che emergeranno dall'indagine, con la previsione, tra l'altro, che essi possano essere diffusi solo in forma anonima e aggregata.

In relazione all'acquisizione degli strumenti necessari per la realizzazione dell'indagine, il Commissario straordinario per l'emergenza sanitaria in corso viene quindi autorizzato ad acquistare i dispositivi per la realizzazione delle analisi sierologiche nonché ogni bene necessario alla conservazione dei campioni raccolti presso la banca biologica, ai sensi di quanto previsto all'articolo 122 del decreto-legge n. 18 del 2020 e tenendo conto delle indicazioni fornite dal Comitato tecnico-scientifico.

I soggetti coinvolti nell'indagine sono inoltre autorizzati ad acquisire i beni e i servizi, anche informatici, strettamente connessi alle attività previste dal decreto-legge mediante procedura negoziata senza pubblicazione del bando e previa selezione, ove possibile, di almeno cinque operatori economici. Le verifiche sul possesso dei requisiti sono effettuate con le modalità previste dall'articolo 163, comma 7, del codice dei contratti pubblici per gli affidamenti in condizioni di somma urgenza o in relazione ad emergenze della protezione civile.

Sempre l'articolo 1 reca infine la quantificazione degli oneri introdotti e l'individuazione delle relative risorse finanziarie.

L'articolo 2 disciplina l'entrata in vigore del provvedimento.

Il seguito dell'esame è rinviato.

(1799) Conversione in legge del decreto-legge 10 maggio 2020, n. 29, recante misure urgenti in materia di detenzione domiciliare o differimento dell'esecuzione della pena, nonché in materia di sostituzione della custodia cautelare in carcere con la misura degli arresti domiciliari, per motivi connessi all'emergenza sanitaria da COVID-19, di persone detenute o internate per delitti di criminalità organizzata di tipo terroristico o mafioso, o per delitti di associazione a delinquere legati al traffico di sostanze stupefacenti o per delitti commessi avvalendosi delle condizioni o al fine di agevolare l'associazione mafiosa o con finalità di terrorismo, nonché di detenuti e internati sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, nonché, infine, in materia di colloqui con i congiunti o con altre persone cui hanno diritto i condannati, gli internati e gli imputati

(Parere alla 2a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [CIOFFI](#) (M5S) illustra il decreto-legge in esame, che si compone di sette articoli, recanti disposizioni in materia di esecuzione della pena presso il domicilio per gli esponenti della criminalità organizzata e altre disposizioni in materia penitenziaria.

In particolare, l'articolo 1 prevede la possibilità di revoca del provvedimento di ammissione alla detenzione domiciliare concesso a coloro che, a causa delle condizioni di salute in cui si trovano, avrebbero titolo ad ottenere il rinvio obbligatorio o facoltativo dell'esecuzione della pena, quando le suddette condizioni vengano a cessare.

L'articolo 2 introduce una periodica rivalutazione, da parte della magistratura di sorveglianza, della permanenza delle ragioni, legate all'emergenza sanitaria da Covid-19, che hanno portato alla concessione della detenzione domiciliare o del differimento dell'esecuzione della pena nei confronti di persone condannate o internate per delitti di tipo mafioso, terroristico o per delitti di associazione per delinquere legati al traffico di stupefacenti. La valutazione va effettuata entro il termine di quindici

giorni dall'adozione del provvedimento e, successivamente, con cadenza mensile. Analogamente, l'articolo 3 introduce una procedura di verifica della permanenza dei motivi connessi all'emergenza sanitaria che hanno giustificato la sostituzione della custodia cautelare in carcere con la misura degli arresti domiciliari nei confronti di persone imputate per i medesimi gravi delitti.

L'articolo 4 - che è l'unico che contiene un profilo di interesse specifico per l'8ª Commissione - dispone che, dal 19 maggio al 30 giugno 2020, negli istituti penitenziari e negli istituti penali per minorenni i colloqui dei condannati, internati e imputati con i congiunti o con le altre persone previste dall'ordinamento penitenziario possano essere svolti a distanza mediante, ove possibile, apparecchiature e collegamenti di cui dispone l'amministrazione penitenziaria e minorile, o mediante corrispondenza telefonica, che può essere autorizzata oltre i limiti attualmente previsti.

Gli articoli 5 e 6 recano, rispettivamente, disposizioni transitorie e finanziarie, mentre l'articolo 7 disciplina l'entrata in vigore.

Il seguito dell'esame è rinviato.

La seduta termina alle ore 15,55.

1.4.2.3.2. 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 137 (pom.) del 26/05/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)
MARTEDÌ 26 MAGGIO 2020
137ª Seduta

Presidenza del Presidente
[COLTORTI](#)

La seduta inizia alle ore 14,35.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(1812\)](#) Conversione in legge del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19
(Parere alla 1ª Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice [DI GIROLAMO](#) (M5S) illustra il decreto-legge in esame che delinea il quadro normativo nazionale all'interno del quale, dal 18 maggio al 31 luglio 2020, con appositi decreti o ordinanze, statali, regionali o comunali, potranno essere disciplinati gli spostamenti delle persone fisiche e le modalità di svolgimento delle attività economiche, produttive e sociali.

L'articolo 1 reca le misure di contenimento della diffusione del virus. In particolare, a decorrere dal 18 maggio, cessano di avere effetto tutte le misure limitative della circolazione all'interno di una medesima regione. Misure restrittive potranno essere adottate o reiterate solo con riferimento a specifiche aree del territorio regionale interessate da particolare aggravamento della situazione epidemiologica.

Fino al 2 giugno sono invece ancora vietati gli spostamenti, con mezzi di trasporto pubblici e privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente ci si trova e gli spostamenti da e per l'estero, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute; resta in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. A decorrere dal 3 giugno, gli spostamenti interregionali e quelli da e per l'estero potranno essere limitati solo in relazione a specifiche aree, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico effettivamente presente in dette aree (e, per quanto riguarda gli spostamenti internazionali, nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea e degli obblighi internazionali).

È confermato il divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per le persone positive al virus poste in quarantena dall'autorità sanitaria, fino all'accertamento della guarigione o al ricovero in una struttura sanitaria o altra struttura allo scopo destinata. Resta altresì confermato il divieto di assembramento in luoghi pubblici o aperti al pubblico. Il sindaco potrà disporre la chiusura temporanea di specifiche aree pubbliche o aperte al pubblico in cui sia impossibile assicurare

adeguatamente il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.

Le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura con la presenza di pubblico in luogo pubblico o aperto al pubblico, si dovranno svolgere, ove ritenuto possibile sulla base dell'andamento dei dati epidemiologici, con le modalità stabilite dai provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020.

Nel corso delle riunioni deve essere garantito il rispetto della distanza di sicurezza di almeno un metro.

Le funzioni religiose con la partecipazione di persone si svolgeranno nel rispetto dei protocolli sottoscritti tra il Governo e le confessioni religiose.

Con provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, dovranno altresì essere definite le modalità di svolgimento delle attività didattiche nelle scuole, nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, universitaria e professionale.

Le attività economiche, produttive e sociali dovranno svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali. In assenza di quelli regionali troveranno applicazione i protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale. Eventuali misure limitative delle attività economiche, produttive e sociali potranno essere adottate nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità.

Il mancato rispetto dei contenuti dei protocolli o delle linee guida, regionali, o, in assenza, nazionali, che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell'attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.

Per garantire lo svolgimento in condizioni di sicurezza delle attività economiche, produttive e sociali, le regioni monitorano con cadenza giornaliera l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e, in relazione a tale andamento, le condizioni di adeguatezza del sistema sanitario regionale. I dati del monitoraggio sono comunicati giornalmente dalle regioni al Ministero della salute, all'Istituto superiore di sanità e al Comitato tecnico-scientifico. In relazione all'andamento della situazione epidemiologica sul territorio, nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, la Regione, informando contestualmente il Ministro della salute, può introdurre misure derogatorie, ampliative o restrittive, rispetto a quelle disposte ai sensi del medesimo articolo 2.

L'articolo 2 reca la disciplina sanzionatoria e l'articolo 3 le disposizioni finali, mentre l'articolo 4 disciplina l'entrata in vigore.

Il seguito dell'esame è rinviato.

(1800) Conversione in legge del decreto-legge 10 maggio 2020, n. 30, recante misure urgenti in materia di studi epidemiologici e statistiche sul SARS-COV-2

(Parere alla 12a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 20 maggio.

Il **PRESIDENTE** dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore **RUFA** (*L-SP-PSd'Az*) osserva che l'indagine sierologica prevista dal provvedimento in esame è certamente opportuna, ma le modalità individuate dal Governo per il suo svolgimento destano numerose perplessità, sia per quanto concerne i costi sia per quanto riguarda la tutela della riservatezza di dati personali sensibili. L'elevato numero di soggetti istituzionali coinvolti nella procedura rischia infatti di ingenerare problemi di coordinamento tra gli stessi e di tutela della *privacy*. Si chiede quindi se fosse strettamente necessario, in un quadro già così articolato, prevedere l'ulteriore struttura del Commissario straordinario. Sollecita infine i colleghi a svolgere una riflessione sul tipo di contributo che il Parlamento sarà messo nelle condizioni di dare sul provvedimento in esame, considerato che, a quanto si apprende dagli organi di informazione, la Croce rossa sta già contattando i soggetti che

rientrano nel campione per verificare la loro disponibilità all'effettuazione delle analisi.

La relatrice [VONO](#) (*IV-PSI*) ricorda che il decreto-legge in esame è in vigore da due settimane, quindi i soggetti coinvolti nella procedura sono tenuti a dare esecuzione a quanto da esso previsto. Assicura comunque che approfondirà le questioni sollevate dal senatore Rufa, ai fini di un loro eventuale inserimento nello schema di parere che si riserva di presentare in una prossima seduta.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il seguito dell'esame è rinviato.

(1799) Conversione in legge del decreto-legge 10 maggio 2020, n. 29, recante misure urgenti in materia di detenzione domiciliare o differimento dell'esecuzione della pena, nonché in materia di sostituzione della custodia cautelare in carcere con la misura degli arresti domiciliari, per motivi connessi all'emergenza sanitaria da COVID-19, di persone detenute o internate per delitti di criminalità organizzata di tipo terroristico o mafioso, o per delitti di associazione a delinquere legati al traffico di sostanze stupefacenti o per delitti commessi avvalendosi delle condizioni o al fine di agevolare l'associazione mafiosa o con finalità di terrorismo, nonché di detenuti e internati sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, nonché, infine, in materia di colloqui con i congiunti o con altre persone cui hanno diritto i condannati, gli internati e gli imputati

(Parere alla 2a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 20 maggio.

Il [PRESIDENTE](#) dichiara aperta la discussione generale.

Non essendovi richieste di intervento, il seguito dell'esame è rinviato.

(1721) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019

(Doc. LXXXVI, n. 3) Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2020

(Relazione alla 14a Commissione sul disegno di legge n. 1721. Parere alla 14a Commissione sul Doc. LXXXVI, n. 3. Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta del 13 maggio.

Il [PRESIDENTE](#) domanda se vi siano richieste di intervento in discussione generale.

Il senatore [CAMPARI](#) (*L-SP-PSd'Az*) segnala che sono ancora in corso le audizioni presso la 14a Commissione e chiede che l'esame dei provvedimenti sia rinviato ad altra seduta.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,50.

1.4.2.3.3. 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 138 (pom.) del 27/05/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)
MERCLEDÌ 27 MAGGIO 2020
138ª Seduta

Presidenza del Presidente
[COLTORTI](#)

La seduta inizia alle ore 13,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(1799) *Conversione in legge del decreto-legge 10 maggio 2020, n. 29, recante misure urgenti in materia di detenzione domiciliare o differimento dell'esecuzione della pena, nonché in materia di sostituzione della custodia cautelare in carcere con la misura degli arresti domiciliari, per motivi connessi all'emergenza sanitaria da COVID-19, di persone detenute o internate per delitti di criminalità organizzata di tipo terroristico o mafioso, o per delitti di associazione a delinquere legati al traffico di sostanze stupefacenti o per delitti commessi avvalendosi delle condizioni o al fine di agevolare l'associazione mafiosa o con finalità di terrorismo, nonché di detenuti e internati sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, nonché, infine, in materia di colloqui con i congiunti o con altre persone cui hanno diritto i condannati, gli internati e gli imputati*

(Parere alla 2ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Non essendovi richieste di intervento in discussione generale, il [PRESIDENTE](#) dà la parola al relatore [CIOFFI](#) (M5S), che illustra uno schema di parere favorevole, pubblicato in allegato.

La senatrice [PERGREFFI](#) (L-SP-PSd'Az) chiede al relatore se sia possibile inserire nello schema di parere un'osservazione finalizzata a garantire che, per i soggetti detenuti per gravi reati e per quelli sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-bis dell'ordinamento penitenziario, i colloqui con le modalità a distanza previste dall'articolo 4 del provvedimento in esame siano sottoposti a preventiva autorizzazione da parte dell'autorità giudiziaria.

Il relatore [CIOFFI](#) (M5S) osserva che il regime previsto dall'articolo 41-bis dell'ordinamento penitenziario già prevede una serie di rigorose restrizioni che non vengono modificate dal provvedimento in esame, ma che tutto ciò esula completamente dalle competenze della 8ª

Commissione e dovrebbe essere eventualmente sollevato presso la Commissione giustizia, che è la sede deputata a effettuare tale genere di approfondimenti. L'articolo 4 del provvedimento in esame si limita a prevedere che, dal 19 maggio al 30 giugno 2020, i colloqui previsti dall'ordinamento penitenziario possano essere svolti a distanza, peraltro estendendo l'efficacia temporale di una disposizione già contenuta in uno dei precedenti provvedimenti d'urgenza per il contrasto all'epidemia.

Il senatore [CAMPARI](#) (*L-SP-PSd'Az*) osserva che la questione potrebbe essere suggerita alla Commissione giustizia, invitandola a valutare, ove necessario, l'opportunità di inserire il riferimento all'autorizzazione dell'autorità giudiziaria per le videochiamate.

La senatrice [DI GIROLAMO](#) (*M5S*) concorda con il relatore sul fatto che il tema sollevato esula del tutto dalla competenza della 8ª Commissione e aggiunge che non sarebbe comunque opportuno formulare un'osservazione su una questione tecnica senza averla adeguatamente approfondita.

Il senatore [D'ARIENZO](#) (*PD*) osserva che il solo fatto di dover effettuare un approfondimento prova che il tema non rientra tra quelli di competenza della 8ª Commissione. Ad ogni modo, la disposizione in questione non modifica l'ordinamento penitenziario e quindi non interviene sulle restrizioni e i controlli che tale compendio normativo prevede. Per tali motivi, salva la facoltà del relatore di proporre un rinvio ad altra seduta, si potrebbe procedere fin d'ora a porre in votazione lo schema di parere illustrato dal relatore in apertura di seduta.

Il relatore [CIOFFI](#) (*M5S*), alla luce delle argomentazioni già espresse, ritiene più corretto non proporre osservazioni che esulano dalle competenze della 8ª Commissione e ribadisce dunque il contenuto dello schema di parere già illustrato.

Dopo un breve dibattito in cui intervengono i senatori [SANTILLO](#) (*M5S*), [FEDE](#) (*M5S*), [RICCIARDI](#) (*M5S*), [NENCINI](#) (*IV-PSI*), [VONO](#) (*IV-PSI*) e [CAMPARI](#) (*L-SP-PSd'Az*), nonché il [PRESIDENTE](#), quest'ultimo, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, pone in votazione lo schema di parere favorevole del relatore, che risulta approvato.

La seduta termina alle ore 13,35.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1799

La Commissione, esaminato per quanto di propria competenza il disegno di legge in titolo,
premesse che:

l'articolo 1 del provvedimento in esame dispone la possibilità di revocare il provvedimento che consente la detenzione domiciliare in ragione di specifiche condizioni di salute qualora le stesse vengano a cessare;

l'articolo 2 introduce la periodica rivalutazione delle condizioni connesse all'emergenza epidemiologica derivante dalla diffusione del virus COVID-19 che hanno consentito, nei confronti di persone condannate per delitti di tipo mafioso, terroristico o per delitti di associazione per delinquere legati al traffico di stupefacenti, la concessione della detenzione domiciliare o del differimento dell'esecuzione della pena;

l'articolo 3 prevede una specifica procedura di verifica della permanenza delle ragioni connesse all'emergenza epidemiologica che hanno giustificato la sostituzione della custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari per i medesimi soggetti di cui all'articolo 2;

considerato che:

per quanto attiene gli ambiti di interesse di questa Commissione, si ritiene condivisibile la finalità precauzionale delle disposizioni contenute nell'articolo 4, con particolare riferimento alla possibilità di consentire, negli istituti penitenziari e negli istituti penali per minorenni, una temporanea estensione delle autorizzazioni ai colloqui a distanza con i congiunti, o altre persone previste dall'ordinamento penitenziario, mediante apparecchiature e collegamenti a disposizione dell'amministrazione o mediante corrispondenza telefonica;

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

1.4.2.4. 12[^] Commissione permanente (Igiene e sanita')

1.4.2.4.1. 12ª Commissione permanente (Igiene e sanità) - Seduta n. 135 (pom.) del 26/05/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

IGIENE E SANITA' (12ª)
MARTEDÌ 26 MAGGIO 2020
135ª Seduta

Presidenza del Presidente
[COLLINA](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Sileri.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE REFERENTE

(1800) *Conversione in legge del decreto-legge 10 maggio 2020, n. 30, recante misure urgenti in materia di studi epidemiologici e statistiche sul SARS-COV-2*

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 13 maggio.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che nella mattinata odierna si è concluso il ciclo di audizioni informative sul provvedimento in titolo.

Dichiara pertanto aperta la discussione generale.

La senatrice [FREGOLENT](#) (L-SP-PSd'Az) osserva che sarebbe stato preferibile valorizzare, nell'effettuazione dell'indagine epidemiologica, i Dipartimenti di prevenzione, che in questo ambito posseggono competenze ed esperienze ampiamente rodute. Ritiene che sia difficilmente comprensibile il motivo che ha indotto il Governo ad affidare i compiti in materia alla Croce Rossa Italiana.

Rileva che occorrerebbe un chiarimento sul numero dei congelatori previsti, che appare sproporzionato in eccesso rispetto al numero dei *test* programmati.

Si domanda infine cosa abbia spinto il Governo a immaginare la creazione di una nuova, ulteriore banca dati, quando sarebbe stato preferibile valorizzare i *data base* già esistenti, rendendoli interoperabili.

La senatrice [BINETTI](#) (FIBP-UDC) rileva che anche il provvedimento in esame si iscrive nel novero di interventi con i quali si dà mostra di voler accelerare i processi decisionali, per determinare una sensazione di efficienza cui, nella realtà, corrisponde un basso livello di efficacia.

Quanto al ruolo attribuito alla Croce Rossa Italiana, si associa ai rilievi formulati dalla senatrice Fregolent, sottolineando che la scelta compiuta dal Governo appare poco coerente con la finalità di valorizzare e potenziare la medicina territoriale. Si domanda se la scelta risponda ad un'esigenza di sistema o sia legata all'esigenza contingente di ridare smalto e prestigio ad un ente dall'immagine un po' appannata.

Conclude rilevando che urgono interventi di reale cambiamento e miglioramento del Servizio sanitario nazionale, nell'ambito di una complessiva semplificazione burocratica, e che il provvedimento in esame sembra muoversi in tutt'altra direzione.

La senatrice [CANTU'](#) (*L-SP-PSd'Az*) osserva che il fine del provvedimento è lodevole ma il mezzo prescelto potrebbe essere inadeguato oltre che tardivo, mancando un piano nazionale antipandemia e di sorveglianza epidemiologica entro cui avrebbe dovuto essere tempestivamente inserito, definito ed implementato in accompagnamento al *lockdown* uno studio di tale natura. Saggiunge che di questa tardiva indagine non si sa quando saranno disponibili i risultati, e che le Regioni peraltro hanno adottato protocolli propri utilizzando test differenti senza standard di riferimento nazionale sui tamponi (a fronte di una media nazionale di 61 per 100.000 abitanti al giorno, si va dai 17 della Puglia ai 166 della Valle D'Aosta), che nella migliore delle ipotesi depotenziano, se non inficiano *ex ante*, la App Immuni, che per definizione è uno strumento "tampone-dipendente".

Rileva che si continua a perpetuare un utilizzo distorto della decretazione sostitutiva senza soluzione strutturale ed organica delle carenze, omissioni e criticità che si continuano a perpetrare sia sul versante dei flussi che della prevenzione, tanto nella programmazione previsionale che nell'azione. Sottolinea che il Sistema nazionale di sorveglianza epidemiologica avrebbe dovuto guidare il processo, basato e alimentato da dati ed informazioni di carattere statistico, epidemiologico e predittivo di assoluta consistenza scientifica indispensabili per la messa in campo di una strategia integrata per "testare", "tracciare" e "trattare" con tempestività e appropriatezza.

Nota che non è stata data nemmeno contezza di aver messo in campo un sistema per poter monitorare efficacemente l'evoluzione del contagio, che consenta di valutare con oggettività le azioni intraprese per correggere o limitarne gli effetti.

Evidenzia lacune ed omissioni, amplificate nel quadro incerto di orientamenti variabili senza adeguato monitoraggio e controllo della gestione sanitaria nella cosiddetta fase 2, perpetrate nel decreto-legge n. 33 del 16 maggio, nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 18 maggio e nel Titolo I del decreto-legge n. 34 del 19 maggio in violazione di principi e diritti fondamentali, in specie del ruolo centrale dal Parlamento, disattendendosi l'assetto ordinamentale e competenziale nel caso di pandemia di cui all'articolo 117 lett. *g*) Cost. in materia di tutela, controllo e sorveglianza epidemiologica nazionale in combinato disposto con l'articolo 120 Cost. a fronte della più grave emergenza sanitaria della storia repubblicana.

Rileva che si continua ad assistere a decretazione che tratta tutto lo scibile per addossare ad altri le responsabilità di decisioni già prese con i relativi ritardi, come lamentato da taluni governatori che sostengono la maggioranza, anziché intervenire su questioni di primaria necessità e importanza presupposte anche a qualsivoglia indagine siero epidemiologica per arrivare a dare risposte concrete e immediate in emergenza. Al riguardo, segnala il problema della mancanza di reagenti, senza i quali non c'è attivazione dei tamponi indispensabili per gli interventi di contenimento dell'epidemia e per la diagnosi e la cura precoce: ciò, stante l'impossibilità di mappare tutti i casi sospetti, a cascata ha generato la tardiva presa in carico dei pazienti sul territorio, con i risultati di cui oggi si dibatte.

Stigmatizza la mancanza di una *governance* nazionale dei flussi informativi di monitoraggio e di sorveglianza delle curve epidemiche, a cominciare dalla garanzia di puntuale rilevazione dei 21 indicatori previsti dal decreto del Ministero della Salute del 30 aprile scorso. Il primo *report* disponibile ne è a suo avviso controprova, posto che 16 (tra indicatori di processo e di risultato) dei 21 indicatori prescritti risultano totalmente disattesi e, quindi, non utilizzabili per l'applicazione degli algoritmi e la definizione del livello di rischio.

Si domanda come si possa pretendere, con la circolare del 22 maggio n. 0017644, che piccole realtà, prevalentemente dedicate ad attività commerciali, siano trattate quanto ad adempimenti burocratici alla stregua di grandi organizzazioni aziendali, come fossero tutti dei mega centri commerciali. Si perpetua così, a giudizio dell'oratrice, lo scarico di responsabilità, nel contrasto dell'epidemia, fino ad arrivare al singolo cittadino, sormontato di obblighi e procedure che ben difficilmente potrà assolvere ancorché di

fatto sia noto che i risultati più efficaci di contenimento del contagio siano stati proprio i comportamenti responsabili dei singoli a seguito di poche semplici regole comportamentali di distanziamento sociale, igiene e uso delle mascherine.

Ferme restando le considerazioni svolte, si riserva a nome del proprio Gruppo ogni definitiva, diversa determinazione in esito a verifica della disponibilità della maggioranza ad accogliere alcune proposte sistematiche della sua parte politica, anche recependo contributi correttivi e migliorativi in sede emendativa.

Non essendovi altre richieste di intervento, il [PRESIDENTE](#) dichiara conclusa la discussione generale.

La relatrice [CASTELLONE](#) (M5S), in sede di replica, ricorda che il provvedimento in esame, caratterizzato da un protocollo metodologico preciso, persegue due obiettivi principali: valutare la risposta anticorpale al *virus* e costruire una banca dati sierologica anche in vista di indagini future.

Sottolinea che gli esperti sentiti nel corso delle audizioni informali hanno evidenziato diversi punti di forza dell'indagine epidemiologica prevista dal provvedimento in esame: la stratificazione del campione, la ricomprensione nello stesso di tutti i settori lavorativi e l'affidabilità della tipologia di *test*, che secondo studi recentemente pubblicati raggiunge il 99 per cento di sensibilità.

Fa rilevare che la Croce Rossa Italiana è stata scelta in ragione della necessità di avere un soggetto terzo, ciò che è elemento di garanzia di dati standardizzati. Saggiunge che detta scelta è altresì finalizzata a preservare il personale sanitario, che in questa fase è già sottoposto a carichi di lavoro gravosi, da incombenze ulteriori, fermo restando che le regioni hanno la possibilità di ricorrere ai propri operatori.

Quanto alla questione del numero di congelatori, evidenzia che esso è tutt'altro che spropositato se si pensa che il materiale che verrà acquisito è funzionale anche a indagini successive.

Riguardo al tema delle banche dati, ritiene che la decisione di creare un nuovo *data base* sia da difendere in quanto funzionale a evitare distorsioni nell'acquisizione dei dati e a garantire l'auspicata stratificazione dell'indagine.

Fa infine notare che l'indagine epidemiologica in discorso, del tutto analoga a quelle svolte da altri paesi, come ad esempio la Spagna, non è volta a valutare l'andamento del contagio ma piuttosto a "scattare una fotografia" della situazione attuale.

Il rappresentante del GOVERNO rinuncia allo svolgimento della replica.

Il [PRESIDENTE](#) propone di fissare il termine per la presentazione di ordini del giorno ed emendamenti alle ore 12 del prossimo giovedì 28 maggio.

La senatrice [BINETTI](#) (FIBP-UDC) auspica un termine più ampio.

La Commissione conviene infine sulla proposta del [PRESIDENTE](#) di fissare il predetto termine alle ore 12 del prossimo venerdì 29 maggio.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(1786) Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, recante misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonché disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per l'introduzione del sistema

di allerta COVID-19

(1799) Conversione in legge del decreto-legge 10 maggio 2020, n. 29, recante misure urgenti in materia di detenzione domiciliare o differimento dell'esecuzione della pena, nonché in materia di sostituzione della custodia cautelare in carcere con la misura degli arresti domiciliari, per motivi connessi all'emergenza sanitaria da COVID-19, di persone detenute o internate per delitti di criminalità organizzata di tipo terroristico o mafioso, o per delitti di associazione a delinquere legati al traffico di sostanze stupefacenti o per delitti commessi avvalendosi delle condizioni o al fine di agevolare l'associazione mafiosa o con finalità di terrorismo, nonché di detenuti e internati sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, nonché, infine, in materia di colloqui con i congiunti o con altre persone cui hanno diritto i condannati, gli internati e gli imputati

(Parere alla 2a Commissione. Seguito dell'esame del disegno di legge n. 1786, congiunzione con l'esame del disegno di legge n. 1799 e conclusione. Parere favorevole)

Prosegue l'esame del disegno di legge n. 1786, sospeso nella seduta del 13 maggio.

La relatrice [BOLDRINI](#) (PD) illustra il disegno di legge n. 1799, recante "Conversione in legge del decreto-legge 10 maggio 2020, n. 29, recante misure urgenti in materia di detenzione domiciliare o differimento dell'esecuzione della pena, nonché in materia di sostituzione della custodia cautelare in carcere con la misura degli arresti domiciliari, per motivi connessi all'emergenza sanitaria da COVID-19, di persone detenute o internate per delitti di criminalità organizzata di tipo terroristico o mafioso, o per delitti di associazione a delinquere legati al traffico di sostanze stupefacenti o per delitti commessi avvalendosi delle condizioni o al fine di agevolare l'associazione mafiosa o con finalità di terrorismo, nonché di detenuti e internati sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, nonché, infine, in materia di colloqui con i congiunti o con altre persone cui hanno diritto i condannati, gli internati e gli imputati".

Il [PRESIDENTE](#) propone di abbinare il predetto disegno di legge al disegno di legge n. 1786, considerato che presso la Commissione di merito si sta svolgendo degli stessi un esame congiunto.

Conviene la Commissione.

Nessuno chiedendo di intervenire in sede di discussione generale congiunta, il [PRESIDENTE](#) invita la relatrice Boldrini ad illustrare la propria proposta di parere.

La relatrice [BOLDRINI](#) (PD), anche alla luce della documentazione fornita dal Garante per la protezione dei dati personali in relazione al disegno di legge n. 1786, propone di esprimere, per quanto di competenza, parere favorevole.

Si passa alle dichiarazioni di voto.

La senatrice [CANTU'](#) (L-SP-PSd'Az), relativamente al decreto-legge n. 28, reputa che, per quanto competenza della Commissione, ancora una volta venga chiesto un parere senza mettere a disposizione le evidenze, in fatto e in diritto, in punto di legittimità della decisione già presa su di un modello di tracciamento che potrebbe incidere, in futuro, sui diritti fondamentali di tutela dei dati sensibili e di salute dei cittadini.

Rileva che dal disegno di legge di conversione del predetto decreto non è dato neppure capire se i diritti in discorso saranno soggettivamente e oggettivamente tutelati, al di là delle questioni legate al decentramento o alla centralizzazione della piattaforma e all'effettività della dichiarata caratteristica di *open source* dell'applicazione.

Osserva inoltre che la scelta dell'app è stata fatta su disegni e non su effettiva verifica di funzionalità e,

di conseguenza, nonostante la tardiva pubblicazione dei codici sorgente è difficile "ieri per oggi" verificarne la sicurezza.

Trova inoltre incomprensibile, venendo al merito del decreto-legge n. 29, perché non sia stato previsto, tra gli innumerevoli decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, come assicurare tutela sanitaria protetta, in regime di detenzione senza soluzione di continuità, per coloro che sono soggetti a restrizioni della libertà, stabilendo ad esempio che allo scopo possa essere utilizzato o un ospedale o una caserma dismessi.

Annuncia pertanto, in questa fase, voto contrario, soprattutto per la scarsa considerazione che viene mostrata nei riguardi delle Commissioni, con la lacunosità dei documenti di accompagnamento e l'indisponibilità al miglioramento dei provvedimenti in sede emendativa.

Il senatore [SICLARI](#) (*FIBP-UDC*) dichiara che il proprio Gruppo esprimerà voto contrario, ritenendo che l'applicazione non verrà adottata dal necessario numero di cittadini e non sarà pertanto efficace, pur mettendo a rischio dati estremamente sensibili: si tratta di uno strumento inadeguato, che rischia di fornire false sicurezze agli utenti.

Il senatore [ENDRIZZI](#) (*M5S*), nell'annunciare il voto favorevole del proprio Gruppo, osserva che l'app immuni è solo uno degli strumenti messi in campo dal Governo per contrastare il COVID-19: nessun intervento è di per sé risolutivo ma non si può lasciare nulla di intentato. Ritiene che in ogni caso l'applicazione rappresenterà un valore aggiunto per la tempestività della diagnosi e della presa in carico. Fa conclusivamente rilevare che in questa materia lo scetticismo può creare un clima sfavorevole al successo dell'intervento.

Il senatore [ZAFFINI](#) (*FdI*) osserva che l'applicazione non è uno strumento diagnostico e faticherà in ogni caso a raggiungere il necessario numero di adesioni: si tratta di un intervento pensato male, che non fornisce neppure garanzie sul piano della protezione dei dati sensibili. Ritiene che occorrerebbe, quanto meno, prevedere una specifica fattispecie di reato quale deterrente alla diffusione dei dati.

Dichiara conclusivamente voto contrario a nome del proprio Gruppo.

Non essendovi altre richieste di intervento, previa verifica del numero legale, la proposta di parere avanzata dalla relatrice è posta in votazione ed approvata.

(1795) Anna Maria BERNINI ed altri. - Istituzione della Giornata dei camici bianchi

(1778) Urania Giulia Rosina PAPTHEU ed altri. - Istituzione del "Giorno del personale sanitario medico e infermieristico"

(1798) COLLINA ed altri. - Istituzione della Giornata nazionale dei professionisti e degli operatori sanitari, sociosanitari e socioassistenziali

(Parere alla 1a Commissione. Esame congiunto. Parere favorevole con osservazione)

Il relatore [ENDRIZZI](#) (*M5S*) riferisce sui disegni di legge in titolo.

Il disegno di legge n. 1778, d'iniziativa della senatrice Papatheu e altri, prevede l'istituzione del «Giorno del personale sanitario medico e infermieristico», con l'obiettivo di ricordare l'impegno, la professionalità, la dedizione e il sacrificio che medici e infermieri hanno dimostrato a tutela della vita umana in occasione della pandemia virale del 2020. Si prevede che nella giornata del 20 febbraio (data in cui è stato individuato il primo caso di contagio da Covid-19) di ciascun anno siano organizzate iniziative per diffondere tra i giovani che frequentano le scuole di ogni ordine e grado la consapevolezza dell'importanza della medicina, delle buone pratiche sanitarie, della ricerca medica e del ruolo degli operatori sanitari. Secondo quanto previsto dal disegno di legge, sarà anche un giorno dedicato alla memoria del fenomeno Covid-19 e dei suoi effetti devastanti sulla vita delle persone.

Di contenuto analogo sono i disegni di legge n. 1795, a prima firma della senatrice Bernini, che prevede l'istituzione della «Giornata dei camici bianchi» da celebrare il 20 febbraio di ogni anno, e il disegno di legge n. 1798, d'iniziativa del senatore Collina e altri, che propone la data dell'11 marzo per celebrare la «Giornata nazionale dei professionisti e degli operatori sanitari, sociosanitari e socioassistenziali».

I tre disegni di legge sono esaminati congiuntamente dalla 1ª Commissione, che ha adottato come testo base il disegno di legge n. 1795, in quanto sottoscritto dai Presidenti di tutti i Gruppi.

In conclusione, il relatore rileva che occorrerebbe, a suo avviso, offrire il giusto riconoscimento a tutte le persone che si sono adoperate, anche con sacrificio personale, per evitare il tracollo del sistema sanitario nella fase più acuta dell'emergenza epidemiologica, senza focalizzare l'attenzione su una o più categorie professionali in particolare.

Si apre la discussione generale.

La senatrice [BINETTI](#) (*FIBP-UDC*), premesso che l'esperienza drammatica vissuta dal Paese ha lasciato su tutti dei segni profondi, osserva che medici ed infermieri sono statisticamente quelli più colpiti e che, se è giusto da un lato ricordare tutti coloro che si sono adoperati per la tenuta del sistema, è nondimeno sbagliato porre tutti sullo stesso piano, perdendo di vista apporti, competenze e specificità.

La senatrice [BOLDRINI](#) (*PD*) trova del tutto condivisibili le iniziative legislative in esame, ritenendo necessario dare atto dell'impegno e dei sacrifici di quanti hanno operato sul fronte del COVID-19. Reputa tuttavia che, sul piano della formulazione, il testo base adottato dalla Commissione di merito debba essere migliorato, mediante l'introduzione di un più corretto riferimento alle figure professionali previste dalla normativa vigente.

La senatrice [CASTELLONE](#) (*M5S*) ritiene che i disegni di legge in esame rappresentino solo un primo passo: si augura che si manterrà analoga unione di intenti quando si discuterà del cosiddetto scudo penale per i professionisti che hanno operato in prima linea, di rinnovi contrattuali e di concorsi basati esclusivamente sul merito. Fa rilevare che se in questo frangente il Servizio sanitario ha retto è stato solo ed esclusivamente grazie alla dedizione degli operatori.

La senatrice [FREGOLENT](#) (*L-SP-PSd'Az*) è dell'avviso che non tutto il personale debba essere necessariamente posto sullo stesso piano, essendo viceversa necessario dare un riconoscimento al merito e alle specificità.

Soggiunge che servirebbero anche azioni concrete a supporto dei professionisti sanitari: ad esempio, si sarebbe dovuto riconoscere a coloro che hanno operato in prima linea un premio di natura economica, che tuttavia il Governo non ha previsto.

Non essendovi altre richieste di intervento, il [PRESIDENTE](#) dichiara conclusa la discussione generale.

Il relatore [ENDRIZZI](#) (*M5S*), in sede di replica, osserva che occorre ben sì riconoscere il merito, ma tenendo presente che impegno e abnegazione non sono appannaggio solo di alcune categorie.

Il rappresentante del GOVERNO, nel manifestare apprezzamento per i disegni di legge in esame, suggerisce di valutare la possibilità di prevedere la celebrazione del Servizio sanitario nazionale *tout court*, piuttosto che quella delle singole categorie.

Il [PRESIDENTE](#), attesa l'urgenza di rendere il parere, propone di conferire mandato al relatore

a redigere un parere favorevole, corredato da un'osservazione che richiami l'attenzione sull'ambito soggettivo della celebrazione, come ribadito dallo stesso relatore in sede di replica.

La senatrice [FREGOLENT](#) (*L-SP-PSd'Az*) dichiara che la sua parte politica non è contraria alla soluzione prospettata dal Presidente, purchè si tratti di coinvolgere nella giornata del ricordo anche altre categorie di operatori e non di celebrare il Servizio sanitario nazionale *tout court*.

Previa verifica del numero legale, la Commissione conferisce mandato al relatore nei termini precisati dal Presidente.

AFFARI ASSEGNATI

Affare sui profili sanitari della cosiddetta fase due: strategie anti e post Covid-19 (n. 456)
(Esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento e rinvio)

Il [PRESIDENTE](#) (*PD*), in qualità di relatore, introduce i temi dell'affare in titolo e riepiloga le risultanze della fase istruttoria, svolta tramite audizioni informali.

Illustra, quindi, lo schema di risoluzione da lui redatto, pubblicato in allegato.

La senatrice [CANTU'](#) (*L-SP-PSd'Az*) dà conto dello schema di risoluzione a sua prima firma, pubblicato in allegato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

Il [PRESIDENTE](#) comunica che, nel corso delle audizioni svolte il 20 maggio ed in data odierna, in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, sul disegno di legge n. [1800](#) (decreto-legge n. 30 del 2020 recante studi epidemiologici e statistiche sul SARS-COV-2), è stata consegnata documentazione che, ove nulla osti, sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,25.

SCHEMA DI RISOLUZIONE PROPOSTO DAL RELATORE SULL'AFFARE ASSEGNATO N. 456

La 12a Commissione,

premessi che:

il 20 febbraio 2020 nel nostro Paese ha avuto inizio l'epidemia SARS-CoV-2, quando un paziente ricoverato all'Ospedale di Codogno (Lodi) è risultato positivo ad un nuovo Coronavirus Covid-19;

da allora il numero delle persone decedute è di 32.877 e, secondo quanto riportato dalla Protezione civile, il totale delle persone che hanno contratto il *virus* è pari a 230.158;

per cercare di contrastare il diffondersi dell'epidemia, caratterizzata da rapida diffusione del contagio a causa della infettività dell'agente patogeno, il Governo ha adottato, tra le altre, misure finalizzate al potenziamento del sistema sanitario, alla produzione e alla fornitura di dispositivi medici e di dispositivi di protezione individuale, all'assunzione e al reclutamento di medici, infermieri e altri operatori sanitari, all'istituzione di Unità Speciali di Continuità Assistenziale (USCA), all'aumento del numero di posti letto di terapia intensiva, passato da 5.179 a 8.679 e ora a 11.091 grazie a quanto previsto dal decreto-legge c.d. "Rilancio", pari al 115 per cento in più rispetto al numero di posti disponibili nella fase precedente all'emergenza;

le misure di limitazione della mobilità (c.d. *lockdown*), adottate progressivamente e in modo sempre più stringente dal Governo, fino alla data del 4 maggio 2020, si sono rivelate molto efficaci nel ridurre la trasmissibilità della malattia (rappresentata dal numero di riproduzione di base, R_t) e nel preservare, in modo importante, dall'ondata epidemica le Regioni del centro e del sud del Paese e delle isole, nonché nello scongiurare il rischio potenziale di tracollo del SSN nelle regioni più colpite del Nord;

si è passati, infatti, grazie alle misure di *lockdown* da un indice di contagiosità (R_t) pari al valore di 3-3,5 (indicante che ogni contagiato trasmetteva a sua volta il contagio a 3-3,5 altre persone, quindi ad un esponenziale aumento dei casi totali) a un valore, alla data del 12 maggio 2020, compreso tra 0,5 e 0,7 (per cui per ogni 100 casi positivi, al termine del decorso del contagio si aveva la trasmissione solamente a 50-70 nuovi casi); ciò ha consentito di ridurre via via l'incidenza di nuovi casi, così come dei malati, delle complicanze, della necessità di posti letto ospedalieri e, soprattutto dei posti occupati nelle terapie intensive e dei decessi;

le misure adottate - in particolare con il decreto-legge c.d. "Cura Italia" e ora con il decreto-legge c.d. "Rilancio" - in materia di potenziamento del sistema sanitario, di garanzia di accesso alle cure e di contenimento del contagio - danno la misura dello sforzo straordinario compiuto, per dare risposte adeguate alla situazione drammatica e di assoluta emergenza che il Paese sta attraversando, nonché alle criticità e ai problemi inediti (a causa della novità del *virus* e della carenza di conoscenze virologiche, epidemiologiche, immunologiche, cliniche, farmacologiche) che si sono affrontati in questi ultimi tre mesi nella gestione dell'epidemia, messi chiaramente in evidenza anche dalle audizioni svolte nell'ambito dell'affare sui profili sanitari della cosiddetta fase due: strategie anti e post Covid-19 (Atto n. 456);

infatti le risposte date - soprattutto nella fase iniziale dell'epidemia - sono state elaborate necessariamente in condizioni di urgenza ed emergenza e pur tuttavia erano indispensabili per contrastare quanto più possibile il diffondersi dell'epidemia e per garantire, in condizioni di enorme difficoltà, assistenza e cure a tutti i cittadini affetti da Covid-19. È stata proprio la situazione di assoluta emergenza a rivelare alcune fragilità del sistema, quali:

- a) un modello assistenziale obsoleto, troppo centrato sull'assistenza ospedaliera, più costosa e tardiva rispetto alle necessità di diagnosi precoce e di prevenzione delle complicanze della sindrome SARS-COV-2;
- b) la difficoltà di individuazione dei soggetti malati o comunque portatori del *virus* attraverso l'analisi di tamponi molecolari e/o con analisi di siero prevalenza;
- c) l'esistenza di una catena decisionale troppo lunga e non sufficientemente definita che ha portato spesso a momenti di incoordinazione tra la responsabilità dello Stato di definire le scelte strategiche

le Regioni, attuatrici ed organizzatrici degli interventi a livello territoriale;

a queste criticità il Governo, di concerto con le Regioni, sta continuando a dare risposte nell'ottica di superare la fase emergenziale, traendo insegnamento dalle evidenze scientifiche e dalle puntuali analisi a livello statistico dei risultati, per cercare di delineare, in modo lungimirante, un sistema sanitario più solido e più vicino ai cittadini;

nell'ambito dei 3 miliardi e 250 milioni di euro stanziati per la sanità nell'ultimo provvedimento del Governo, sono previsti interventi:

a) per il territorio:

- l'implementazione dell'assistenza domiciliare;
- il potenziamento dell'attività di sorveglianza attiva in tutte le Regioni e le Province autonome a cura dei Dipartimenti di prevenzione, in collaborazione con i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta;
- l'incremento dei controlli nelle residenze sanitarie assistite (RSA), anche attraverso la collaborazione di medici specialisti;
- l'aumento della funzionalità delle Unità Speciali di Continuità Assistenziale (USCA);
- il rafforzamento dei servizi infermieristici territoriali, per potenziare l'assistenza domiciliare integrata ai pazienti in isolamento domiciliare e ai soggetti cronici, disabili, con disturbi mentali o in situazioni di fragilità, mediante l'introduzione della figura dell'infermiere di famiglia o di comunità, anche a supporto delle suddette USCA; il monitoraggio domiciliare anche attraverso l'uso di un applicativo di telefonia mobile (c.d. *app Immuni*) al fine di migliorare la diagnosi precoce e di coordinare al meglio i servizi d'assistenza necessari ai pazienti;
- l'integrazione delle USCA con la figura degli assistenti sociali;
- la previsione di attivare specifiche strutture residenziali territoriali laddove per applicare le misure di isolamento domiciliare e di quarantena, o per ospitare pazienti dimessi dagli ospedali, sia necessario disporre temporaneamente di immobili alternativi al domicilio privato, fondamentali ad impedire il contagio intrafamiliare;

b) per gli ospedali:

- la previsione di istituire e/o di incrementare stabilmente nella rete ospedaliera i *Covid-Hospital*, strutture ad alto valore aggiunto in termini di innovazione, tecnologia e competenze, dedicati esclusivamente ai pazienti affetti da Covid-19;
- il consolidamento di 3.500 posti in terapia intensiva tra i nuovi fin qui istituiti e l'incremento stabile di 4.225 posti letto di terapia semintensiva, di cui il 50 per cento prontamente convertibile in terapia intensiva;
- la ristrutturazione e la riorganizzazione dei Pronto Soccorso e l'acquisto delle *Covid Ambulance* ad alto biocontenimento;

c) per il personale:

- l'incremento delle risorse per straordinari, indennità contrattuali, produttività e risultato del personale ospedaliero;
- le risorse per ulteriori assunzioni in ambito ospedaliero e del SSN;
- l'incremento di 4.200 borse di specializzazione in area medica, con particolare riferimento alle borse in anestesia e rianimazione, medicina d'urgenza, pneumologia, malattie infettive e loro specialità equipollenti;

d) per la ricerca:

- aiuti alle imprese per la ricerca e lo sviluppo in materia di COVID-19;

il Governo e il Parlamento hanno inoltre istituito un apposito fondo, previsto dall'articolo 22-bis del

decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, destinato all'adozione di iniziative di solidarietà a favore dei familiari di medici, personale infermieristico e operatori socio-sanitari, deceduti nell'ambito del loro impegno nelle azioni di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Nel decreto-legge c.d "Rilancio" le suddette iniziative sono state estese a tutti gli esercenti le professioni sanitarie;

premesse inoltre che:

dalle audizioni svolte nell'ambito dell'affare assegnato sui profili sanitari della cosiddetta fase due - nell'attesa di un vaccino o di un farmaco antivirale efficaci per uso di massa o di una notevole attenuazione della virulenza del *virus* - è emersa la necessità che la fase 2 sia improntata a logiche di flessibilità nell'adottare ed, eventualmente, implementare le misure di isolamento con preparazione del Dipartimento di Prevenzione delle ASL e con l'attivazione dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta nel segnalare casi sospetti; di coordinazione a livello regionale, europeo ed internazionale nella gestione e nel contrasto della malattia, nonché di preparazione delle strutture ospedaliere e delle RSA, utilizzando *in primis* lo strumento del monitoraggio attivo;

considerato che:

le priorità da perseguire in questa fase devono essere: la sicurezza degli ospedali (percorsi di accesso, flussi separati), il rafforzamento del territorio per le attività sanitarie per i cronici e le attività sociosanitarie utilizzando anche tecnologie innovative per remotizzare processi e servizi (conseguente riduzione di accessi in ospedale, luogo da dedicare alle acuzie), la creazione di strutture intermedie/alberghiere per persone in condizione di fragilità/non autosufficienza con forme di Covid-19 non grave (sintomatologia non da ospedale), nonché il potenziamento dell'assistenza a domicilio ai soggetti con disabilità che necessitano di interventi presso il proprio domicilio;

solo così sarà possibile affrontare e gestire in modo appropriato un periodo, la cui durata è al momento del tutto incerta, di "convivenza" con il *virus*;

occorre quindi riorganizzare il sistema sanitario affinché possa rispondere in modo pronto e sempre più adeguato a questa enorme sfida, investendo *in primis* sulla ricerca scientifica e sulla medicina territoriale, con *setting* domiciliari e l'impiego della medicina digitale;

riguardo la medicina territoriale occorre rivedere il rapporto fra ospedale e territorio finalizzata ad una gestione più tempestiva, flessibile e diversificata dei pazienti che non necessitano di ricovero. Occorre valorizzare e diffondere le strutture residenziali sanitarie, già previste dalla programmazione e con ruoli precisi nelle fasi non COVID, quali gli ospedali di comunità, come sedi per il trattamento di casistiche intermedie, per le quali l'isolamento domiciliare e il ricovero non rappresentino le soluzioni adeguate. Le strutture intermedie possono rappresentare le sedi ove già i medici di medicina generale svolgono parte delle loro attività e che, in occasioni epidemiche, con il supporto delle USCA possono accogliere ed assistere adeguatamente i pazienti e costituire un punto di riferimento per le comunità. In tale contesto riveste rilievo fondamentale il rafforzamento del ruolo clinico dei medici di base e la formazione dei diversi attori del sistema all'utilizzo della telemedicina;

considerato che:

un monitoraggio efficace richiederà *test* molecolari per verificare il livello delle infezioni da eseguire prevalentemente su tecnologia aperta (per superare il problema della dipendenza dai reagenti), *test* sierologici affidabili per monitorare il livello di immunità, *testing* capillare nel territorio ripetuto ad intervalli regolari e un uso esteso del "*contact tracking and tracing*";

sarà necessario l'investimento in tecnologie adeguate per l'effettuazione e la refertazione dei tamponi rinofaringei, da eseguire in elevata quantità. Solo un numero di tamponi adeguato consentirà di ottimizzare l'utilizzo del *contact tracing*;

molta attenzione dovrà altresì essere dedicata allo studio di sieroprevalenza, da effettuarsi con *kit* diagnostici ad elevata sensibilità e specificità, poiché ciò consentirà di ottenere informazioni importanti sulla diffusione del *virus* in Italia e nelle diverse Regioni. Sarà così possibile definire in modo più compiuto il numero di soggetti asintomatici o paucisintomatici venuti a contatto con il *virus* e lo stesso tasso di letalità sarà spiegato in modo più corretto in rapporto alla diffusione del *virus*;

considerato che:

rispetto agli investimenti edilizi, essi andranno realizzati rivedendo le procedure secondo un principio di essenzialità in modo da ridurre al minimo i tempi, avendo a riferimento le modifiche richieste per garantire *standard*, di dotazione, logistici (percorsi, spazi in grado di garantire distanziamento, impianti, isolamento), di copertura territoriale, che tengano conto delle misure idonee a ridurre il rischio di trasmissione di COVID-19 e di potenziamento dell'assistenza territoriale. Anche le strutture residenziali e semiresidenziali per non autosufficienti andranno valutate applicando gli stessi principi;

occorre prevedere la formulazione di piani che definiscano fasi ed interventi da mettere in atto, nella preparazione dei singoli ospedali e delle singole strutture residenziali sociosanitarie, a fronte dei diversi gradi di diffusione epidemica e dei diversi eventi infettivi interni alla struttura, realizzando una formazione continua del personale sulla riduzione e sulla gestione del rischio infettivo;

impegna il Governo:

- 1) ad aggiornare regolarmente e tempestivamente, in base alle eventuali nuove conoscenze e condizioni, le linee guida e i protocolli per assicurare agli operatori regole certe ed efficaci a contrastare la diffusione del *virus*;
- 2) ad adottare le iniziative e gli investimenti necessari per l'effettuazione e la refertazione dei tamponi rinofaringei nelle Regioni in modo proporzionale al numero degli abitanti;
- 3) a individuare *test* sierologici affidabili da eseguire in laboratori, anche privati, abilitati all'esecuzione dei *test*;
- 4) a orientare l'investimento sui Covid *hospital* in modo da distribuire sul territorio strutture di riferimento coordinate tra loro con alte specialità a beneficio dell'intera rete ospedaliera e territoriale, anche attraverso la riconversione strutturale di edifici esistenti, previa ricognizione delle competenze presenti in medicina d'urgenza, malattie infettive e microbiologia-virologia;
- 5) a rafforzare il sistema di prevenzione potenziando i Servizi di Epidemiologia e di Medicina Ambientale;
- 6) a prevedere adeguati investimenti nella ricerca biomedica, potenziando il coordinamento con la rete degli IRCCS;
- 7) a prevedere adeguati investimenti sulle infrastrutture digitali per lo *storage* dei dati, la capacità di calcolo e l'interoperabilità tra le principali strutture di riferimento, nonché ad adottare le iniziative necessarie al fine di unificare il sistema di raccolta dati delle Regioni con una piattaforma unica e

indicatori uguali;

- 8) a investire sulla ricerca per la medicina di genere poiché molte e importanti differenze di genere - secondo l'Istituto superiore di sanità - si osservano nella frequenza, nei sintomi, nella gravità di numerose malattie e anche nella risposta alle terapie e nelle reazioni avverse ai farmaci;
- 9) a prevedere adeguati investimenti in tecnologia avanzata per supportare la medicina digitale al fine di assicurare la continuità di cura e assistenza e per la formazione all'utilizzo della telemedicina, il telemonitoraggio e il telecontrollo dei pazienti;
- 10) nell'ambito dei piani di riorganizzazione della rete assistenziale, previsti dal c.d. decreto-legge "Rilancio", ad adottare le iniziative necessarie al potenziamento del ruolo clinico dei medici di medicina generale, prevedendone un maggior coinvolgimento nella gestione del Covid-19 rispetto a quanto previsto, in quanto figure fondamentali nella cura del paziente nella fase precedente e successiva alla ospedalizzazione;
- 11) a utilizzare le strutture residenziali sanitarie, quali gli ospedali di comunità o altre ritenute appropriate, come sedi per il trattamento di casistiche intermedie, per le quali l'isolamento domiciliare e il ricovero non rappresentino soluzioni adeguate in modo che queste possano costituire un luogo fondamentale nel passaggio tra il domicilio e l'ospedale e un punto di riferimento per la comunità, assicurando un uso "appropriato" dell'ospedale e il funzionamento dell'attività del Pronto soccorso, mantenendo sempre, anche in queste strutture, gli *standard* di protezione individuale e di sanificazione;
- 12) a potenziare la presenza delle strutture c.d. "intermedie" per pazienti *post* o *sub* acuti dopo la dimissione ospedaliera;
- 13) ad adottare le iniziative necessarie affinché le risorse stanziare per "il rilancio del territorio" trovino omogeneità sul territorio nazionale a partire dal Distretto sanitario di base, quale prima dimensione di *governance* per assicurare l'integrazione sociosanitaria l'interprofessionalità, la presa in carico del paziente e tutti gli ulteriori aspetti tipici della medicina di territorio;
- 14) a favorire, anche mediante opportuni investimenti, la coprogettazione tra le strutture pubbliche e le imprese e associazioni del Terzo settore nell'ambito delle attività collegate alle attività sanitarie e sociosanitarie;
- 15) a prevedere, tramite opportuni interventi normativi, strumenti a tutela degli esercenti le professioni sanitarie per tutti gli eventi avversi che si siano verificati o abbiano trovato causa durante l'emergenza epidemiologica Covid-19, sia per le strutture sanitarie pubbliche quanto per quelle private;
- 16) a prevedere un Piano che, con certezza, permetta di raggiungere in tempi brevi l'attivazione delle borse di specializzazione necessarie al fabbisogno stimato in Italia, nonché l'inserimento anche della medicina di comunità nell'ambito delle 4.200 borse di specializzazione in area medica previste dal decreto-legge "Rilancio";
- 17) ad adottare un Piano per il sostegno psicologico in conformità a quanto previsto dall'articolo 24 del DPCM 12 gennaio 2017, recante definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, al fine di dare una risposta concreta ed adeguata all'allarme sulla tenuta psicologica degli operatori sanitari e dei cittadini già lanciato da molte società scientifiche;
- 18) ad adottare norme di semplificazione che garantiscano *iter* autorizzativi rapidi per gli investimenti pubblici e pubblico-privati relativi a interventi con destinazione d'uso sanitario e

sociosanitario;

19) a prevedere il monitoraggio e la mappatura dell'utilizzo delle ingenti risorse stanziare nei vari provvedimenti adottati dal Governo per contrastare l'emergenza epidemiologica al fine di verificare che tutte le misure ivi previste siano portate a compimento.

SCHEMA DI RISOLUZIONE
PROPOSTO DAI SENATORI Maria Cristina CANTU', Sonia FREGOLENT, SICLARI E
ZAFFINI SULL'AFFARE ASSEGNATO N. 456

La 12ª Commissione

Premesso che:

l'affare assegnato sui profili sanitari della cosiddetta Fase 2: strategie anti e *post* Covid-19 (n. 456) si inserisce in un contesto provvedimentale di : di decreto legge 19 del 25 marzo, che già sostituiva altro decreto legge (il n. 6 del 23 febbraio), prima ancora della sua conversione (ddl 1811 del 21 maggio), già sostituito con altro decreto legge del 16 maggio il n. 33, perpetuandosi le rilevanti lacune sostanziali e la violazione di principi e diritti fondamentali - e non solo nella gerarchia delle fonti provvedimentali - in spregio al ruolo centrale del Parlamento, trattando tutto lo scibile delle misure "eventualmente applicabili su tutto il territorio nazionale o su parte di esso per contenere e contrastare prevalentemente i rischi sanitari conseguenti, per periodi di tempi predeterminati" per addossare ad altri le responsabilità di decisioni già prese con i relativi ritardi, anziché intervenire su questioni di primaria necessità e importanza per arrivare a dare risposte concrete e immediate in emergenza. Come la cronica mancanza di reagenti, indispensabili alla attivazione dei tamponi essenziali per gli interventi di contenimento dell'epidemia e per la diagnosi e la cura precoce, con le ordinarie misure programmatiche nazionali atte a far sì che l'industria sia chiamata ad attrezzarsi prontamente per rispondere alle esigenze con i consueti strumenti previsti di licenza e produzione conto terzi in uso nell'industria farmaceutica, si da escludere le carenze che hanno determinato l'incontrollata espansione dell'epidemia (a conferma dell'ingiustificabile gravità del ritardo, è stato fatto un bando nazionale lanciato dalla struttura del Commissario l'11 maggio per offerta di kit e reagenti e il 18 ben 59 aziende a domanda hanno risposto!). Il ché, stante l'impossibilità di mappare tutti i casi sospetti, a cascata ha generato la tardiva presa in carico dei pazienti sul territorio ovviamente con i risultati di cui oggi si dibatte. Del pari, non si capisce perché non siano state adottate misure di autentica prevenzione avendo a disposizione una schiera di task force mai viste prima d'ora in campo che avrebbero potuto in tempi brevissimi, sol ché incaricate, preparare - partendo dalle informazioni a mani del Ministero - un vero piano nazionale antipandemia che avrebbe potuto essere attuato in accompagnamento al lockdown. Così come non si capisce perché non sia stato previsto tra gli innumerevoli DPCM come assicurare tutela sanitaria protetta in regime di detenzione senza soluzione di continuità per coloro che sono soggetti a restrizioni della libertà, dedicando allo scopo o un ospedale o una caserma dismessi tanto per esemplificare (se non c'erano posti a sufficienza nelle strutture dedicate) a salvaguardia del principio della certezza della pena. Si è permesso, viceversa, che alcune Amministrazioni locali potessero accanirsi su cittadini che legittimamente protestavano per gli effetti dei surrinchiamati provvedimenti nella riapertura dei loro esercizi; non c'è altresì piena consapevolezza della gravità della crisi economica che ci aspetta, rilevando non

meno gravi i ritardi e le carenze sul versante del contrasto all'emergenza economica, giacché il periodo di chiusura necessitata a causa dell'emergenza sanitaria avrebbe dovuto essere accompagnato da politiche di vera solidarietà transnazionale da far valere sui tavoli comunitari con misure che impediscano ex ante possibili azioni di dumping nei confronti di altri Stati membri a fronte di ingenti aiuti alle imprese pur legittimi da parte dei singoli Stati a seconda delle relative disponibilità. Oltre all'irrisolta questione del dumping fiscale che avrebbe dovuto trovare delle disposizioni correttive che mitigassero gli effetti, sta puntualmente avvenendo anche il dumping industriale, registrandosi imprese dalla Germania per esempio che vengono a prendere quote di mercato delle nostre imprese proprio perché con gli aiuti di Stato possono fare prezzi al di sotto dei costi variabili di produzione. Vale a dire, cominciare a far sentire la propria voce con proposte semplici ma efficaci di solidarietà e non solo a slogan o a parole, facendo sì ad esempio che non possano ricevere aiuti di Stato quelle imprese che vadano ad aggredire opportunisticamente mercati in altri paesi della Comunità diversi dal market share precedente al covid grazie ai sussidi ricevuti, con un sistema europeo trasparente di verifica e controllo della finalizzazione degli aiuti di Stato alle sole imprese che ne hanno effettivamente bisogno e non a quelle che hanno solo mire espansionistiche. Queste sarebbero state politiche lungimiranti di rilancio e rafforzamento del ruolo dell'Europa di fronte alla sfida dell'emergenza pandemica coerentemente alla sua missione costitutiva, anche se negli ultimi giorni parrebbe che vi siano interventi affinché qualche prospettiva di solidarietà seppur tardiva ci dovrebbe essere ma di cui, a quanto pare, al nostro Paese verrà dato il 'premio di consolazione' mentre da noi c'è chi vuol farlo passare per una 'vittoria nostrana';

trattasi di incongruenze sostanziali e a rischio di incostituzionalità che risultano amplificate dalle lacune, carenze ed omissioni in sede di programmazione strategica della Fase 2 di cui al Decreto Legge cosiddetto rilancio n. 34 del 19 maggio che non tiene conto della necessità di adottare le seguenti iniziative normative e progettuali atte a superare i nodi critici dell'emergenza e le carenze strutturali del ns Sistema Sanitario (strategia Anti e Post Covid) secondo le direttrici di riprogettazione della Gestione della Sanità nell'emergenza (a) e nell'ordinarietà (b) di seguito indicate:

(a)

Il paradigma è: non basta avere le linee guida, ma bisogna avere ben chiare le procedure e seguirle e farle seguire in modo rigoroso. E questo in Sanità vale ancora di più ma chi è a capo delle varie strutture a sua volta deve essere in grado di declinare le norme nazionali e regionali calandole nelle singole realtà in protocolli aziendali operativi, igienico sanitari, diagnostico terapeutici che, recependo le direttive superiori, mettano degenti e personale nelle condizioni di massima sicurezza e protezione possibili. Nessuno deve sottrarsi alle proprie responsabilità.

Azioni e strumenti

a.1. CDC (Center for Disease Control and Prevention) centrale nazionale emergenza che potrebbe coincidere per esempio con l'ISS (Istituto Superiore di Sanità) o addirittura essere incardinato nella Protezione Civile sistema nazionale di sorveglianza epidemiologica, prevenzione nuova ondata epidemica, potenziamento capacità diagnostica e predittiva in emergenza in forte sinergia e leale collaborazione Stato Regioni;

a.2. Reingegnerizzazione del sistema nazionale di Protezione civile strutturato come vero Hub centrale per le emergenze, con progettualità innovative quale per esempio la creazione di un albo dinamico di "riservisti in Sanità" sviluppabile come segue:

Attivazione di un elenco di riservisti idonei della Protezione Civile tra i vari professionisti in pensione, in questo caso "riservisti in Sanità" quindi medici, infermieri che siano richiamabili entro 12 mesi comunque non oltre 3 anni dalla quiescenza, su base volontaria a fronte di un riconoscimento tipo indennità di chiamata, di reperibilità (per esempio, tanto per introdurre un parametro si potrebbe pensare al 10% dell'ammontare netto della pensione percepita) pronti a intervenire con la massima tempestività (altro che necessità di fare bandi). Tenuto conto che in Italia vanno in pensione almeno 5.000 medici all'anno, non sarà cosa difficile avere una riserva di 5.000 medici idonei anche già dal primo anno, posto che, come dicevo prima, si possono richiamare coloro che ancora freschi di tecnicità e professionalità siano andati in pensione da nel triennio antecedente. Ovviamente un

registro in progress aggiornato dinamicamente in modo che, raggiunti i tre anni, gli old siano automaticamente depennati e mensilmente siano inseriti le new entry che abbiano dato disponibilità in occasione del loro pensionamento, così che si abbia una riserva di professionisti suddivisi per specialità e ruoli ricoperti, aggiornato dinamicamente, attivabili in 24 ore. La stessa cosa per gli infermieri, con un elenco a cui attingere di non meno di 10.000 all'anno posto che non tutti quelli che mediamente vanno in pensione potrebbero essere in condizione di rispondere alla chiamata, ovviamente suddivisi per macro aree: area critica e terapia intensiva, area territoriale e chirurgica, area medica, area materno infantile, area salute mentale.

(b)

Evoluzione sistemica del SSN incidendo prioritariamente nei segmenti di Promozione, Prevenzione (dentro e fuori l'Ospedale), potenziamento della Rete di Medicina territoriale e domiciliarizzazione appropriata del paziente creando nel contempo occupazione stabile per gli italiani almeno per 24 mesi (assistente familiare) sul modello 'home care' team integrato composto dal medico di famiglia (MMG, PdF, MCP), case manager clinico e dall'infermiere di famiglia, case manager assistenziale e correlata riprogettazione Rete ospedaliera integrata con la lungo degenza.

Azioni e strumenti

b.1. Responsabilizzazione istituzionale della filiera Stato Regioni in punto di adempimento e verifica secondo predeterminati parametri dei seguenti Livelli Essenziali di Assistenza con applicazione innovativa del regionalismo sanitario differenziato, riconoscendo maggiori funzioni e risorse alle Regioni adempienti sulla base del criterio, da subito, della spesa storica e, a regime, del costo standard attingendo alle maggiori risorse dei fondi europei a salvaguardia del meccanismo dell'art. 119, commi 4 e 5 (Cost.) secondo nuove regole di ingaggio non più eludibili (accreditamento e contratto) e controlli stringenti

b.1.1 Rete territoriale "medici e infermieri di famiglia", con l'istituzione del ruolo professionale dell'infermiere di famiglia secondo standard di fabbisogno (1 ogni 500 assistiti) nel contesto di un Livello Essenziale di Assistenza continua territoriale a garanzia di effettività e non solo di promozione della relativa implementazione dove l'infermiere di famiglia (*Family Health Nursing*, già sperimentato con successo in regioni pilota e in altre nazioni europee) vada a coadiuvare il medico di cure primarie negli interventi di prevenzione, assistenza e cura domiciliare dei fragili (minori, disabili, anziani) e cronici con parametri LEA di medicina di prevenzione accreditata e a contratto (convenzionata) debitamente profilati e segregati privilegiando modelli dove i due professionisti di integrano nelle loro rispettive funzioni in équipe stabili multiprofessionali;

b.1.2 Rete (nazionale) ospedali Covid e post Covid riqualificando per questo secondo segmento alcuni dei piccoli e medi ospedali di recente o imminente smantellamento (soprattutto a causa della chiusura punti nascita) sì che, debitamente attrezzati per la fase di emergenza epidemica, possano essere reimpiegati nell'ordinarietà per integrare la rete di Cure Intermedie e per tutte le esigenze di estensiva e convalescenziarie dei pazienti non stabilizzati con adeguamento correttivo delle strutture del DM 70/2015 portando in particolare il vincolo dei 3,7 posti letto per mille abitanti (comprensivi di 0,7 posti letto per mille abitanti per la riabilitazione e la lungodegenza post-acuzie) fino a 4,7 e superamento delle incongruenze della rete di Emergenza Urgenza non solo per i posti letto delle terapie intensive, bensì soprattutto per i Pronti Soccorso generalisti, OBI (Osservazione Breve Intensiva), posti letto e servizi cui debbono concorrere, proporzionalmente al budget, presidio per presidio (principio di aderenza territoriale), sia il pubblico che il privato;

b.1.3 Rete delle strutture Long Term Care superando la logica della dicotomia intra ed extraospedaliera e investendo in occupazione e riqualificazione del sistema con il lavoro di assistenza e cura al domicilio,

Anziché una sanatoria per i migranti, pensiamo a finalizzare almeno una parte delle importanti risorse disponibili cassa integrazione compresa, dando lavoro strutturato e giustamente remunerato ai cittadini italiani disoccupati, disoccupandi e cassaintegrati nell'ambito dell'assistenza e cura al domicilio delle persone e delle famiglie, istituendo il ruolo dell'assistente familiare, non solo per la protezione

dell'anziano fragile (marginalizzando i ricoveri in struttura) ma anche di disabili non autosufficienti e minori, normando altresì il riconoscimento del lavoro di assistenza e cura del caregiver familiare, elettivamente nei confronti del congiunto assistito. Un nuovo paradigma che sviluppa assistenza e cura generando occupazione secondo il modello innovativo di regolazione e formazione di cui in allegato. In questo modo si generano le condizioni per ridurre la pressione sulle RSA che dovranno essere in parte riprogettate con standard sanitari socio sanitari ed assistenziali più stringenti, superando l'altro vulnus del DM 70 a garanzia dei LEA sociosanitari per la non autosufficienza e la terminalità, con riconoscimento differenziato di remunerazione in ragione della caratterizzazione sanitaria e maggiore/minore medicalizzazione, assistenza infermieristica, diagnostica, trattamenti farmacologici ecc. necessari alla domanda eleggibile per moduli residenziali, semiresidenziali, domiciliari di presa in carico degli anziani, disabili, minori non autosufficienti totali e terminali. Nei nuovi standard di accreditamento inserire parametri ineludibili di prevenzione delle malattie trasmissibili, delle infezioni correlate all'assistenza (ICA) nonché lotta all'antimicrobicoresistenza (AMR), non solo quindi di prevenzione e contrasto delle infezioni da, per esemplificare, SARS-CoV-2 promuovendo l'adesione alle buone pratiche a partire dal lavaggio delle mani e l'utilizzo corretto dei DPI, l'introduzione di sistemi di protezione germicida sostituzione dell'illuminazione con lampade a LED a basso consumo e UV-C antivirus e batteri, purificatori molecolari, compartimentazioni con flussi laminari agli ingressi dei reparti con dispositivi individuali per gli operatori adeguati. Ineludibile, come dicevo prima, è la contestuale parametrizzazione della remunerazione sanitaria e socio sanitaria della Long Term Care secondo analisi dei costi, del valore clinico, riabilitativo, assistenziale e dei prezzi 'ripulendo' progressivamente il sistema Ospedali RSA dalle storture e distorsioni verificatesi negli anni e drammaticamente esplose nella fase dell'emergenza secondo principio del giusto corrispettivo e responsabilizzazione dei gestori agganciato a controlli stringenti delle prestazioni ed interventi, con flussi di rilevazione digitalizzati e di tracciamento delle attività a contratto erogatori, prescrivendo la messa a budget delle attività di prevenzione, sicurezza e contrasto delle inappropriatezze;

b.2. Rete dei Laboratori di Sanità Pubblica secondo parametri minimi dedotti nei Livelli Essenziali di Assistenza quali Centri di effettuazione diagnostica in emergenza dei test microbiologici per la ricerca diretta virologica (in grado anche di fare autoproduzione, in caso di necessità) e nell'ordinarietà di analitica rilevante per il governo dei determinanti sanitari e ambientali considerato che da più parti viene avanzata l'ipotesi di una correlazione importante tra virus e inquinamento. Si tenga conto che là dove carenti possono essere utilizzati Laboratori interni ad aziende ospedaliere che ne abbiano le caratteristiche.

Tanto premesso e ritenuto e per quanto non specificato in appresso valgono le premesse in dispositivo, per il superamento dei nodi critici dell'emergenza e strutturali del nostro Sistema Sanitario in termini di strategia anti e post Covid, impegna il governo:

- a) a valutare di creare una centrale nazionale dell'emergenza sul modello CDC, Center for Disease Control and Prevention, almeno elettivamente coincidente con l'Istituto Superiore di Sanità ovvero incardinato nella Protezione Civile, quale sistema nazionale di sorveglianza epidemiologica e di prevenzione pandemica, con un potenziamento della capacità diagnostica e predittiva in emergenza, mediante screening a diffusione estensiva con impiego sistematico e combinato sulla base di appropriate linee guida di test molecolari e sierologici quanto più rapidi e specifici, assumendo che possano essere utili test sierologici fatti in modo massivo seguiti da ulteriore diagnostica clinica (tamponi) per coloro i quali siano risultati positivi, allocando adeguate risorse per l'esecuzione degli screening;
- b) ad avviare una reingegnerizzazione del sistema nazionale di Protezione civile, strutturandolo come vero Hub centrale per le emergenze, con progettualità innovative fra cui la creazione di un albo dinamico di "riservisti in Sanità", che contempra l'attivazione di un elenco di riservisti idonei della Protezione Civile tra i vari professionisti in pensione, quindi medici, infermieri che siano richiamabili entro 12 mesi comunque non oltre 3 anni dalla quiescenza, su base volontaria a fronte di un

riconoscimento tipo indennità di chiamata, di reperibilità, pronti a intervenire con la massima tempestività;

c) a realizzare una forma di responsabilizzazione istituzionale della filiera Stato Regioni in ordine all'adempimento e alla verifica secondo predeterminati parametri degli aggiornati Livelli Essenziali di Assistenza Continua territoriale integrata H/T a garanzia di Promozione, Prevenzione (dentro e fuori l'Ospedale), potenziamento della Rete di Medicina territoriale e domiciliarizzazione appropriata del paziente di cui ai punti b.1.1 a b.1.3 in premessa con applicazione innovativa del regionalismo sanitario differenziato pansolidale, riconoscendo maggiori funzioni e risorse alle Regioni adempienti agli indicati nuovi livelli di prevenzione, promozione, sanità e assistenza evolutivamente normati sulla base del criterio, da subito, della spesa storica e, a regime, del costo standard, attingendo alle maggiori risorse dei fondi europei a salvaguardia del meccanismo dell'art. 119, commi 4 e 5 della Costituzione con finalizzazione di adeguate risorse incrementali nelle Regioni con inferiori livelli assistenziali e sanitari rispetto agli indicati standard nazionali di riferimento insuscettibili di essere disattesi a detrimento dei cittadini giacché agganciati a nuove regole di ingaggio non più eludibili (novellando i parametri di accreditamento e contratto con sistema effettivamente deflattivo dell'inadempimento) e implementando controlli stringenti di impiego e risultato;

d) ad istituire la rete territoriale dei medici e infermieri di famiglia, creando il ruolo professionale dell'infermiere di famiglia che vada a coadiuvare il medico di cure primarie negli interventi di prevenzione, assistenza e cura domiciliare dei fragili (minori, disabili, anziani) e cronici secondo parametri LEA di medicina di prevenzione accreditata e a contratto (convenzionata) debitamente profilati e segregati privilegiando modelli dove i due professionisti si integrano nelle loro rispettive funzioni in équipe stabili multiprofessionali;

e) a realizzare la rete nazionale di ospedali Covid e post Covid, rendendo fungibili i moduli di terapia intensiva delle nuove strutture che avendo tutto il necessario per esserlo possono essere utilizzate in tempi non pandemici per altri scopi (lo stesso dovrebbe valere per le ambulanze ad alto biocontenimento) e riqualificando per il secondo segmento anche piccoli e medi ospedali di recente o imminente smantellamento sì che, debitamente attrezzati per la fase di emergenza epidemica, possano essere reimpiegati nell'ordinarietà per integrare la rete di Cure Intermedie e per tutte le esigenze di estensiva e convalescenziali dei pazienti non stabilizzati, con adeguamento correttivo del DM 70/2015 portando in particolare il vincolo dei 3,7 posti letto per mille abitanti (comprensivi di 0,7 posti letto per la riabilitazione e la lungodegenza post-acuzie) fino a 4,7 per mille abitanti e adeguamento della rete di Emergenza Urgenza non solo per i posti letto delle terapie intensive bensì soprattutto per i Pronti Soccorso, OBI (Osservazione Breve Intensiva), posti letto e servizi cui debbono concorrere, proporzionalmente al budget presidio per presidio (principio di aderenza territoriale) tutti gli erogatori pubblici e privati;

f) a creare la rete delle strutture Long Term Care superando la logica della dicotomia intra ed extraospedaliera e investendo in occupazione e riqualificazione del sistema con il lavoro di assistenza e cura al domicilio secondo le allegate direttrici e riducendo da un lato la pressione sulle Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA) con standard sanitari, socio sanitari ed assistenziali più stringenti e dall'altro sviluppando lavoro strutturato e giustamente remunerato per i cittadini italiani disoccupati, disoccupandi e cassaintegrati nell'ambito dell'assistenza e cura al domicilio delle persone e delle famiglie, istituendo il ruolo dell'assistente familiare non solo per la protezione dell'anziano fragile ma anche di disabili non autosufficienti e minori e normando altresì il riconoscimento del lavoro di assistenza e cura del caregiver familiare, il cui ruolo ha validità solo nei confronti del congiunto assistito;

g) a potenziare la rete dei laboratori di sanità pubblica secondo parametri minimi dedotti nei Livelli Essenziali di Assistenza quali centri di effettuazione diagnostica in emergenza dei test microbiologici per la ricerca diretta virologica (in grado anche di fare autoproduzione, in caso di necessità) e nell'ordinarietà di analitica rilevante per il governo dei determinanti sanitari e ambientali in un sistema di controlli di sicurezza delle attività produttive a costo zero per le imprese che assolvono i parametri di legge;

- h) a realizzare il modello di assistenza territoriale integrata H/T con la telemedicina e la digitalizzazione, implementando strutturalmente il fascicolo sanitario e socio-sanitario elettronico dell'assistito quale LEA informativo non più eludibile del sistema nazionale di medicina digitalizzata;
- i) a sviluppare il trasferimento tecnologico di ricerca e innovazione con industrializzazione degli esiti con incentivi alle imprese a risultato, a cominciare in materia di prevenzione e profilassi vaccinale dalla promozione dell'investimento in vaccini sempre più efficaci e sicuri, anche puntando sulle nuove tecnologie di trasferimento vaccino su cerotto (patch);
- j) ad adottare misure, anche in via sperimentale e in considerazione dell'emergenza epidemiologica covid, volte a sopperire alla mancanza di medici specialisti, nel quadro di una rete formativa delle scuole di specializzazione aperta ed integrata con le strutture di alta specialità (Aziende Sanitarie Ospedaliere, Ospedaliere Universitarie e IRCCS pubblici e privati) Second Opinion Supporting-Teaching Hospital, attraverso l'istituzione di un percorso di formazione specialistica che, affiancandosi a quello attualmente vigente, si avvale dell'applicazione dell'istituto dell'apprendistato giuridicamente qualificato in punto di alta formazione e ricerca, anche ai fini dell'accesso in sovrannumero alle scuole di specializzazione del personale di ricerca del SSN il cui ruolo è stato istituito con la legge 205/2017 (cd "Piramide del ricercatore"), valutandosi altresì la possibilità di consentire per tutto il periodo dell'emergenza l'accesso ai corsi di specializzazione medica attraverso procedure meno stringenti, quali in particolare l'apertura di nuove finestre temporali a candidati che non siano rientrati nei posti di specializzazione banditi in precedenza, in linea con i dettami del ddl n. 1066 e n. 1160 (quanto alle specializzazioni veterinarie) quivi integralmente richiamati per *relatio* formale e sostanziale, estendendo l'applicazione delle disposizioni in materia di specializzazioni a tutti i professionisti afferenti alla dirigenza sanitaria (psicologi, biologi, farmacisti, odontoiatri, fisici, chimici).

Allegato risoluzione atto n. 456

Sviluppo assistenza e cura che crea occupazione

Aniché fare una sanatoria per i migranti, pensiamo a finalizzare almeno una parte delle importanti risorse disponibili cassa integrazione compresa, dando lavoro strutturato e giustamente remunerato ai cittadini italiani disoccupati, disoccupandi o cassaintegrati nell'ambito dell'assistenza e cura al domicilio delle persone e delle famiglie, istituendo il ruolo professionale dell'assistente familiare non solo per la protezione dell'anziano fragile (marginalizzando i ricoveri in struttura) ma anche di disabili non autosufficienti e minori con un innovativo riconoscimento del lavoro di assistenza e cura del caregiver familiare.

In questi due anni di legislatura abbiamo visto che il reddito di cittadinanza non crea quella prospettiva di riscatto individuale per una nuova occupazione lavorativa nei termini attesi. Al contrario delle misure alternative che si propone di implementare con carattere sperimentale per la durata di anni due, fintantoché l'emergenza covid non sarà definitivamente superata e fintantoché i settori di provenienza (ristorazione prevalentemente ecc.) non saranno in grado di riassorbire almeno parte degli attuali esuberanti che si andranno a creare con la riapertura delle attività.

Vale a dire, creando nuovi posti di lavoro strutturati che prevalentemente assorbano la schiera di lavoratori (disoccupati, disoccupandi, cassaintegrati) provenienti dai settori ad elevata interazione con il pubblico (ex baristi, ex camerieri ma anche ex agenti di viaggio, allargando a tutto il comparto turistico alberghiero e di tutti coloro che per attitudine hanno facilità a rapportarsi con la persona) e finalizzando, altresì, il cosiddetto reddito di emergenza in fase di adozione condizionandolo allo svolgimento di un lavoro di comunità che privilegia la disponibilità all'accudimento socioassistenziale e socioeducativo di minori, disabili, anziani sia della propria famiglia che di soggetti aventi bisogno nella comunità di riferimento. Ciò in modo da avviare un percorso di riconoscimento non solo etico ma giuridico economico e previdenziale al lavoro di cura 'dentro' e 'per' la famiglia con percorso

responsabilizzante per ogni beneficiario del reddito di emergenza accompagnato da corsi di formazione differenziati e con supporto a distanza (Centri di accesso e supporto alle Cure e di teleconsulto e monitoraggio da remoto in capo alle ASL in rete con le strutture specialistiche ospedaliere per la Second Opinion) nel progetto di presa in carico del fragile a domicilio (assistenza domiciliare integrata e diffusa) in team care con gli infermieri di famiglia e con i medici di cure primarie a garanzia di appropriata continuità assistenziale del paziente a domicilio.

Proponiamo un rafforzamento sostanziale della medicina territoriale ridefinendo il ruolo del medico di famiglia (MMG, PdF e MCP) con Centri di supporto a distanza e delle Unità mobili multidisciplinari dotate di strumentazione diagnostica di primo intervento organizzate a livello territoriale dalle ASL/ATS ecc. secondo i diversi modelli regionali per teleconsulto e tutoraggio alle cure e con Unità Ospedaliere di Second Opinion supporting accreditate e a contratto.

Il ripensamento dell'istituzionalizzazione e la riduzione della pressione sulle RSA (che in questa fase hanno dimostrato essere l'anello debole di tutta la catena) nella nuova Rete di Long Term Care parte strategicamente dal potenziamento dei servizi domiciliari di presa in carico degli anziani, disabili, minori non autosufficienti dando lavoro agli italiani con una visione che va ad incrociare la curva discendente dell'emergenza sanitaria con quella ascendente dell'emergenza economica e sociale.

Qualificare il lavoro degli assistenti familiari, contrastare il lavoro sommerso e irregolare, sostenere le famiglie e le persone assistite sia economicamente che attraverso il supporto di azioni di orientamento e consulenza: queste le direttrici fondamentali dell'iniziativa legislativa (in chiave emendativa e/o ddl dedicato) che si inserisce in un disegno più ampio di strategie di riqualificazione del sistema sanitario 'non solo cure covid'.

Modello innovativo di regolazione e formazione di un nuovo welfare di lavoro e di sostegno alla domiciliarità, con LEA socio sanitari e socio assistenziali integrati di contrasto all'emergenza sociale anti e post covid.

A risorse date, posto che si vorrà attingere ai fondi europei finalizzati a interventi diretti e indiretti in Sanità e utilizzando parte del reddito di cittadinanza, gran parte del Rem e una fetta altrettanto importante dei fondi della cassa integrazione (vale a dire molti dei cassaintegrati sono quelli 'target' a cui si vuole dare un'opportunità nell'attesa del riassorbimento generando comunque valore e dunque trascinarsi le rispettive risorse), non potendo andare ad incidere su tutto il bacino di utenza potenzialmente eleggibile (posto che in Italia dei 14 milioni di ultrasessantacinquenni almeno 2,5 mio sono non autosufficienti residenti al proprio domicilio) si potrebbe indentificare quale target prioritario il 40% di quelli più compromessi degli 1,2 milioni di anziani con problemi cognitivi e/o demenze (dati epidemiologici disponibili).

Azioni e Strumenti

Riconoscimento ex lege progettuale e lavorativo in termini di evoluzione reddito di cittadinanza coniugato con il REM che viene condizionato allo svolgimento di assistenza e cura in favore di persone in condizione di fragilità, di non autosufficienza temporanea, parziale o permanente per stato di cronicità, di accudimento e cura dei minori in conformità ai requisiti e alle disposizioni normative introdotte.

Questo andrebbe a ridurre la pressione sulle cosiddette RSA che a regole date potrebbero avere le risorse umane per dedicare più minutaggio all'utenza in carico riconoscendo il corrispettivo delle misure aggiuntive di sicurezza e qualità assistenziale prescritte per ricondurle ad uno snodo centrale della Rete delle strutture di Cure Intermedie. Il REM da misura prevalentemente assistenzialistica diventa una misura strutturale di opportunità lavorativa della durata di almeno 2 anni tempo utile affinché si ritorni alla normalità con un adeguamento di trattamento a 1.000 euro netti e oneri sociali a carico dello Stato.

Riconoscimento al caregiver familiare (il cui ruolo ha validità solo nei confronti del congiunto assistito) di un assegno mensile di presenza parentale di continuità assistenziale a cui possono accedere tutti coloro che svolgono attività di accudimento e cura domiciliare del non autosufficiente, assimilato previdenzialmente al lavoro di assistente familiare.

Meccanismi di fruibilità: in analogia con gli attuali parametri di accesso sia sotto il profilo dei requisiti

occupazionali che socio sanitari.

Formazione

Per il percorso relativo alla formazione al lavoro di assistente familiare, con la finalità di integrare il percorso di presa in carico della persona assistita, e implementare la rete di assistenza domiciliare diffusa anche attraverso l'utilizzo dei sistemi di telemedicina e tele monitoraggio, si possono prevedere brevi sessioni di addestramento al *caregiver* da parte dell'infermiere di famiglia (formatore e certificatore) sul monitoraggio e sui sistemi di allerta.

Inoltre attraverso delle schede educazionali si può verificare l'avvenuto raggiungimento della capacità di gestire in modo autonomo il sistema di tele monitoraggio/teleconsulto, che permette all'assistente familiare di raggiungere sempre l'infermiere che valuterà la necessità di allertare il medico di medicina generale.

Le competenze ulteriori, relative all'igiene della persona e alle norme di primo soccorso, possono essere ugualmente verificate attraverso delle schede di addestramento da parte dell'infermiere.

